PRESENTAZIONE

Ancora una volta la cultura latina arcaica ci si manifesta nella sua qualità di luogo elettivo di formazione di nuclei concettuali e di forme linguistiche destinati entrambi, per fortune millenarie, a diventare elementi essenziali della cosiddetta civiltà occidentale. La nozione di 'arbitro' e la voce che la segna ricevono, in questo volume, luce copiosa per quanto concerne la loro genesi nella società commerciale latina delle origini e il loro inserimento nella tradizione storico-giuridica creata dal genio organizzativo romano. Con audacia d'intelletto e con rigore di metodo l'autore imposta in maniera nuova il tema dei rapporti di usanze e di lingua tra la civiltà fenicio-punica affacciata sul Mediterraneo e la civiltà latina arcaica, che dai mercati e dagli empori traeva motivi di ulteriore incremento economico e politico.

Dal quadro complesso qui disegnato con cura si evince che la genesi di arbiter *non sarebbe che la prima delle ripetute vicende di « esportazione » da parte semitica di forme linguistiche derivate dalla radice* ʿrb. *L'ipotesi risulta tanto più ragionevole quanto più — con l'autore — si ripercorre l'enorme produttività di tale radice nel contesto commerciale di più forme di civiltà semitiche.*

Al di là dell'etimologia genetica va sottolineato l'importante contributo d'indagine intorno al rapporto di priorità storica tra l'arbitrato giudiziale e quello stragiudiziale. E' un importante capitolo di storia delle origini del diritto romano che riceve una persuasiva illustrazione attraverso un'attenta analisi dei testi.

E' ormai consolidata abitudine accogliere in questa collana risultati di un modo nuovo di fare etimologia, fondendo in un agguerrito e documentatissimo metodo storicistico ciò che può dirci la considerazione propriamente glottologica e ciò che può dirci la storia di fatti di cultura. Senza tale storia la glottologia si ridurrebbe a uno schematico formalismo, e senza la glottologia quella storia non riceverebbe luce nel periodo del suo primo costituirsi.

Oggimai che per essere titolare di cattedra di linguistica vari colleghi ritengono che ciò che può produrre una cultura da maestro elementare sia più che sufficiente purché questa sia integrata da una teoria formalizzata di grammatica generale o da un vivo interesse per il parlato quotidiano attuale, libri come il presente rischiano l'inutilità. Pertanto ne sconsiglio in anticipo la lettura a coloro che, più che voltare deliberatamente le spalle alla storia, ne ignorano semplicemente l'esistenza.

Walter Belardi

PREMESSA

La tesi etimologica che qui si espone comporta la revisione della storia semantica, morfologica e culturale del termine latino *arbiter*, una storia tuttora lacunosa, nonostante la sterminata letteratura storico-giuridica sulle origini e lo sviluppo dell'arbitrato romano antico, e nonostante le numerose ipotesi etimologiche avanzate.

La presente ricerca ha preso l'avvio dalla considerazione che il termine *arbiter*, la cui documentazione risale alle XII Tavole, non trova rispondenze nelle altre lingue indoeuropee (ad eccezione dell'umbro *ařputrati*, su cui si fonda l'ipotesi vulgata dell'origine italica della voce latina), per cui l'ipotesi di lavoro della non indoeuropeità del termine è apparsa legittima. D'altra parte, poiché la storia semantica di *arbiter* è senza dubbio connessa con la genesi e l'evoluzione di un istituto (l'arbitrato) di primaria importanza nel diritto privato romano antico, si è imposto un riesame delle fonti storiche, e della dottrina, relative alla figura dell'*arbiter* Due dati acquisiti dalla dottrina storico-processualistica (l'origine « stragiudiziale » della figura dell'*arbiter* e la sua competenza in controversie comportanti discrezionalità, perizia tecnica e attività di conciliazione amichevole) ci hanno indotto a ritenere che il nucleo semantico originario del termine si potesse individuare nella nozione di « essere intermediario », e che l'intermediario estraneo al processo (ma pur sempre operante in un ambiente vicino a quello forense, sì da giustificare la sua successiva ricezione nel sistema processuale) fosse identificabile nel « sensale » che svolgeva opera di intermediazione e di garanzia di pubblicità negli affari commerciali. Per di più, l'ambiente mistilingue del Foro romano, e degli altri grandi emporî del Lazio, dell'Etruria e della Campania in età arcaica, era particolarmente favorevole alla circolazione di termini commerciali stranieri. Una notizia di Polibio, relativa alla

disciplina dei traffici mercantili tra Romani e Cartaginesi nel VI sec. a.C. (obbligo per i Romani commercianti in Libia o in Sardegna di effettuare le compravendite davanti a un « banditore o scriba »), ha indirizzato quindi l'indagine nell'ambito del lessico commerciale internazionale del Mediterraneo antico, e segnatamente nel lessico fenicio, che annovera il termine *'rb* proprio per designare il 'garante' Tale termine, risalente a una fase semitica comune per la quale è accertabile la radice *'-r-b* col senso 'intromettersi come garante', non solo è attestato nelle antiche lingue semitiche, ma è stato trasmesso anche all'egiziano antico (un *'rb.tj* 'intermediario' e 'notaio' è attestato nei contratti registrati in papiri di età tolemaica), ed alle lingue classiche: il greco ἀρραβών e il latino arcaico *arrabō* sono, com'è noto, prestiti dal semitico *'rbn* 'garanzia', che è un derivato di *'rb*.

L'origine del termine *arbiter* viene quindi ricondotta, attraverso la coordinazione di dati storico-linguistici di epoche diverse, nell'ambito del linguaggio commerciale in uso nei mercati della Roma di età regia frequentati dai Fenici, e il suo etimo viene fatto risalire pertanto al quadro delle culture semitiche del Vicino Oriente. E' così possibile, anzitutto, delineare le condizioni storico-culturali che hanno consentito a un termine del linguaggio mercantile fenicio di penetrare negli empori etrusco-laziali e di trovare un ambientamento formale e semantico nel lessico latino per la designazione del 'sensale' e dell' 'intermediario' nelle compravendite; è possibile, inoltre, giustificare il percorso seguito dal termine *arbiter* 'sensale, intermediario e perito estimatore', che dal lessico degli scambi commerciali poté quindi entrare nel lessico giuridico romano del VI sec. a.C. per la designazione di una figura di « terzo », operante inizialmente *extra ius* come privato conciliatore, ma poi gradualmente recepita nel diritto del pretore, e da questo disciplinata.

Tale etimologia permette altresì di fornire una plausibile spiegazione di certe connotazioni peggiorative che in talune fonti letterarie sembrano connesse con la funzione dell'*arbiter*, e soprattutto delle particolari accezioni che i lessemi *arbiter* e *arbitror* assumono talvolta, nei loro impieghi non tecnico-giuridici, in tutte le fasi storiche del latino, ma soprattutto nella commedia plautina.

Nel quadro di questo discorso storico-linguistico è possibile, inoltre, proporre una nuova etimologia per altri termini finora oscuri o spiegati in maniera poco convincente: lat. *arillator*, *arriblator, ra-*

bula, gr. βραβεύς; anche una voce del lessico etrusco, *aril*, ne risulta chiaramente definita quanto all'origine e al significato.

In pieno accordo con le recenti acquisizioni archeologiche ed epigrafiche attestanti la grande vitalità della cultura fenicio-punica nei centri costieri tirrenici dei secoli VIII e VII, la ricerca linguistica, documentando una trasmissione lessicale di non poca importanza, data l'antichità del fenomeno e la rilevanza giuridica del termine, può offrire ora un ulteriore contributo alla storia della cultura della Roma delle origini. Questo lavoro mira anche alla soluzione di un problema fondamentale di storia del diritto romano, qual è appunto la genesi dell'istituto dell'arbitrato, su cui è tornato ad incentrarsi recentemente l'interesse dei giuristi, per risolvere tale problema sono finora mancati un'adeguata indagine filologica e il conseguente ripensamento sull'etimologia. Anche le teorie processualistiche più recenti (Düll, Broggini, Ziegler) sono infatti fortemente condizionate dalla vecchia etimologia, che propugna l'indoeuropeità di *arbiter* e la sua origine dialettale italica.

L'accertata assunzione nel latino arcaico di un prestito lessicale fenicio di così grande rilevanza, e il rapporto etimologico che di conseguenza si stabilisce tra *arbiter* e *arra*, sono temi che, per le eventuali prospettive nuove che essi possono offrire alla storia dei primi contatti tra civiltà semitiche e mondo classico e alla storia delle istituzioni della Roma delle origini, richiedono una più opportuna valutazione in sede di linguistica semitica e in sede di storia del processo romano antico.

Il presente lavoro, che è la rielaborazione di una tesi di Perfezionamento in Glottologia discussa a Roma nel 1979, è nato da una lunga riflessione sugli studi dei Maestri Antonino Pagliaro, Walter Belardi, Marcello Durante e Rita d'Avino intorno a diverse questioni semantiche del lessico giuridico romano antico; senza lo stimolo esercitato da tali letture la ricerca non sarebbe stata forse intrapresa. Una particolare riconoscenza desidero esprimere a R. d'Avino e, inoltre, a M. Talamanca e a G. Garbini.

I

I TENTATIVI ETIMOLOGICI

1 Fondamento comune alla maggior parte dei tentativi di spiegazione etimologica della voce latina *arbiter* è la segmentazione *ar-biter*, che ha orientato la ricerca verso l'area dialettale e rurale [1] Inoltre, l'ipotesi storico-giuridica del progressivo configurarsi del « vicino chiamato in aiuto » come « testimone », e la presunzione che il testimone avesse potuto in determinati contesti assumere la funzione di « arbitro », ha incoraggiato la ricerca etimologica a perseverare su ipotesi di lavoro ancorate allo schema *ad* + verbo di « andare » o « venire ».

1.1 L'impossibilità di separare il lat. *arbĭter* dall'umbro *ař pu-trati* 'arbitrātū' (V a 12) ha dato credito all'etimologia più antica e diffusa, accolta dalla maggioranza dei lessici e dei manuali di indoeuropeistica, e, universalmente, dai giuristi [2]: *ar-biter* 'il sopraggiunto', con *ar-* dialettale da *ad-*[3] + *-bĭt-*, riduzione o abbreviamento della radice di lat. *baetō, bītō* 'andare verso, camminare' Il col-

---

[1] Cf. G. Devoto, *Gli antichi Italici*, Firenze 1967³ (1ª ed. 1931), p. 227: « ... sta di fatto che il sistema latino di *arbiter, arbitrium, arbitratus* mostra il non latino *ar-* e che questo deve essere stato introdotto in latino dal mondo linguistico italico ».

[2] Vedi bibliografia in G. Broggini, *Iudex arbiterve. Prolegomena zum Officium des römischen Privatrichters*, Köln-Graz 1957 p. 41, n. 45.

[3] Il rotacismo della dentale nella preposizione *ad-*, attestato (mai però davanti a *b*) in latino arcaico (*ar-fuerunt, ar-vorsum*, ecc.; cf. F Sommer, *Handb. der lat. Laut- und Formenlehre* I, Heidelberg 1977⁴, p. 195), è considerato generalmente d'influenza italica (umbro *ař-fertur*, ecc.); cf. G. Bottiglioni, *Manuale dei dialetti italici*, Bologna 1954, p. 81.

legamento di *arbĭter* con *baetere* si era venuto delineando in seguito a un infruttuoso tentativo etimologico del Pott [4] Tale collegamento, reso ancor più credibile dall'indiscussa provenienza italica, ancorché controversa quanto all'etimo, di lat. *baetō* [5], fu accettato dal Brugmann [6] e quindi codificato, seppur dubitativamente, dal Thurneysen nel *Thesaurus* [7]

L'arcaico *baetō* [8] è certo in rapporto con osco *baíteís* 'baetis, vadis' (Pisani 37) [9] e con umbro *ebetrafe* 'ad exitus' [10] <**e-bait-rā-*, ma la sua origine non è del tutto chiara. Trascurati i tentativi meno felici [11], ricordiamo l'ipotesi etimologica più accreditata, accolta già dal Brugmann, secondo cui un latino-italico **baitō* si sarebbe for-

---

[4] A.F. Pott, *Etymologische Forschungen*, Band I, 1859^{2}, p. 699: in *ar-bĭ-ter* < **ad-bă-ter* la dentale apparterrebbe al suffisso, come in gr. ἐπιβάτης e βατήρ βαίνων, βαδιστικός (Hesych.); non si giustifica, però, l'esito latino e italico *-bă* < **g*^{u}*ĕm-*, che è normale, invece, in greco, mentre un italico *-bă-* come grado zero di **g*^{u}*ē-* è ipotesi possibile, ma indimostrabile. Vedi anche G. Curtius, *Grundz. der griech. Etym.*, Leipzig 1879^{5} p. 473.

[5] Cf. A. Ernout, *Les élém. dial. du vocab. lat.*, Paris 1928, pp. 116 sg.; F. Muller Jzn, *Altit. Wörterb.*, Göttingen 1926, p. 7, osservava che il lat. *baetō* si trova solo in scrittori provinciali: Livio Andronico, Plauto, Pacuvio, Varrone, il poeta di atellane Pomponio.

[6] K. Brugmann, *Grundriss der vergl. Gramm. der idg. Spr.*, I, 1, Strassburg 1897^{2}, p. 600, n. 1.

[7] R. Thurneysen, in *Thesaurus linguae Latinae*, II, fasc. 2, Lipsiae 1901, col. 403.

[8] Un *baetere* 'ire' è attribuito da Nonio (77 17) a Varrone e Pacuvio; nella forma *bītere* si trova in Plauto (*Curc.* 141, *merc.* 465, *mil. gl.* 997, *Pseud.* 254). Raro nel latino arcaico, il verbo, con i suoi composti (*abītō* 'andarsene', *adbītō* 'avvicinarsi' *ēbītō* 'uscire', *imbītō* 'entrare', *perbītō*' 'perire' *rebītō* 'ritornare', *praeterbītō* 'passar oltre'), scompare nella latinità classica. In Paolo-Festo, 31, 28 L. (*Sexti Pompei Festi de verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome*, ed. W.M. Lindsay, Lipsiae 1913, rist. Hildesheim 1965) è attestata però la forma *bitienses* 'qui peregrinantur assidue'; nelle glosse si trovano inoltre *aditeret*: *adveniret* (*CGL* V 45, 6) e la forma deponente *biti*: *proficisci* (*CGL* III 511, 57).

[9] Le citazioni dei documenti italici sono date di norma secondo V Pisani, *Le lingue dell'Italia antica oltre il latino*, Torino 1964^{2}.

[10] *Tab. Iguu.* VI a 12; cf. VI b 53: *he-betafe.*

[11] Secondo F. Muller Jzn, *Altit. Wörterb.*, cit., pp. 7 e 59, il segmento radicale *-bit-* di **ad-bĭtros* sarebbe derivato da una forma verbale italica **boitō* costituita, a sua volta, da una labiale di ascendenza indoeuropea, (esito, a dire il vero difficilmente giustificabile, della preposizione i.-e. **e/opi*) e dalla forma iterativa **oitō* della radice **ei-* 'andare'

mato su un ampliamento in dentale della radice indoeuropea **gu̯ā-/* **gu̯ē-* 'andare, venire' [12], al grado zero: **gu̯ə-it-*, e sarebbe da accostare a lett. *gàita* 'passaggio', lit. *gétis* 'pascolo', gr. βου-βῆτις 'ruscello dove si abbeverano i buoi', ἀμφισ-βητέω 'andare ognuno dalla parte sua'. Col ricorso ad alternanze apofoniche nella radice, il Brugmann tentò di spiegare in questo modo le forme gr. βου-βῆτις (<**gu̯ē-*), u. *ařputrati* (*<*gu̯ō-* e lat. *arbiter*, senza fornire però una giustificazione dell'alternanza latina *bīt-/bait-/bĭt-*. La parentela tra la voce latina e l'italica non era più di una mera ipotesi, in attesa di definitiva dimostrazione, e così appare in von Planta [13]

In tempi più recenti V Pisani, modificando l'ipotesi vulgata senza però uscire dall'ambito della fonetica italica, pensa, per lat. *baet-ō* e *ar-bĭt-er*, a una contaminazione di **gu̯ā-*, al grado zero **gu̯ə-*, avanti vocale **gu̯-*, con *it-* di lat. *itare*, cf. u. *etato* [14] Ora, un **ad-gu̯it-er*, composto con la preposizione del moto a luogo e con un *verbum eundi*, potrebbe sul piano semantico risultare soddisfacente; ma, nell'insieme, appare fin troppo evidente l'artificiosità di tale ipotesi.

Oltre agli argomenti che concernono la semantica, di cui si dirà oltre, sussistono intanto quei fatti di ordine fonetico, cui si è accennato, che rendono alquanto deboli le ipotesi ora menzionate: in primo luogo l'impossibilità di render conto del divergente comportamento della dentale avanti labiale in *arbĭter* e in *adbītere*; né può dirsi convincente la spiegazione proposta dal Sommer e dal Niedermann, che pensano a un rotacismo in entrambe le forme (*arbĭter*, **arbītere*) e a una successiva restituzione di *d* nella forma verbale plautina, ma non in *arbĭter*, per obliterazione del legame etimologico nei soggetti parlanti [15] Per spiegare il presunto rotaci-

---

[12] Altri rappresentanti della radice, questa volta con ampliamento in nasale (**gu̯e-m-*) e con diversa gradazione apofonica, sono il lat. *vĕniō*, o. *kúmbĕned* 'convenerit', u. *bĕnust* 'venerit'; cf. got. *qimam*, gr. βαίνω, a. ind. *gámati* 'egli viene'

[13] R. von Planta, *Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte*, I, Strassburg 1892, pp. 242, 337, 432, 561.

[14] V Pisani, *Le lingue*, cit., p. 104.

[15] F. Sommer, *Handb.*, cit., p. 195; M. Niedermann, *Hist. Lautlehre des Lat.*, Heidelberg 1953³, p. 99: « Vielleicht ist die Entwicklung von *ad* zu *ar* auch vor *b* anzuerkennen, sofern nämlich *arbiter* zu *adbītere* '(als Zeuge oder als Schiedsrichter) hinzutreten' gehört. Die beim Verbum durchgeführte analogische Wiederherstellung von *ad-* wäre alsdann beim Substantivum unterblieben, weil der etymologische Zusammenhang beider nicht mehr erkannt wurde ».

smo di *arbĭter* non si può invocare l'analogia di *adbītere*, dove il fenomeno in questione non appare, ma è solo postulato. *Arbĭter* sarebbe dunque l'unico esempio di rotacismo di *d* davanti a occlusiva labiale sonora. In secondo luogo rimane poco chiara la brevità di *-i-* in *arbĭter*; la connessione con *bītō* richiederebbe infatti la quantità lunga.

L'ipotesi della connessione di *arbĭter* con *adbītere* ha avuto, malgrado la sua intrinseca debolezza, un'insolita fortuna, anche per la mancanza di più accettabili proposte alternative. Soprattutto dopo la sua codificazione nel *Thesaurus* (1901), tale etimologia è stata recepita dai giuristi come un'acquisizione storico-linguistica certa, piuttosto che come una mera ipotesi, quale essa è in realtà. E tuttora lo *status quaestionis* può riassumersi nei termini dubitativi con cui A. Ernout e A. Meillet concludono l'articolo « arbiter » del loro *Dictionnaire étymologique* [16]

1.2. Poco persuasive risultano anche le altre vie battute per chiarire l'enigmatico *arbiter*, fondate sull'abbandono dell'ipotetico legame etimologico con *baetere* [17]

Il Bezzenberger, nel 1887, tentò di collegare le voci umbra e latina con un gruppo di termini giuridici dell'antico nordico: *at-kveδa* 'dire, decidere', *at-kvaeδi* 'pronunzia, decisione' (con *at-* da *ad-*), *kviδr* 'testimonianza', ecc., risalendo perciò alla radice indoeuropea **gu̯et-* 'dire, parlare', alla quale si usa riportare anche got. *qiþan* 'dire', arm. *kočʿel* 'chiamare', lat. *vetō* 'vietare', a. ind. *gádati* 'egli dice' [18] Anche per questa via, però, il lat. *arbiter* richiede una trafila dialettale, non solo per la forma *ar-* della preposizione, ma

---

[16] A. Ernout, A. Meillet, *Dict. étym. de la langue latine. Histoire des mots* (= *DELL*), Paris 1932, 1959 [4], s.v.: « Le seul rapprochement qui semble s'imposer, celui avec ombr. *ař̌putrati* 'arbitrātū', n'éclaire pas le mot latin. *Ar-* peut être une forme dialectale de *ad*. Le rapprochement avec *baetō* est douteux ».

[17] E.W Fay, *Latin bitere, arbiter* in « Revue de linguistique et de philologie comparée » 31, 1898, pp. 373-379, pur muovendo da una corretta ipotesi di lavoro (individuazione della primarietà della nozione di « terzietà » in *arbiter*), indagava però solo tra le lingue indoeuropee, tentando una comparazione con a. ind. *ardhá-* 'halb', av. *arəδa* 'Seite' ecc.

[18] A. Bezzenberger, *Etymologien*, in « BB » 12, 1887, pp. 239 sgg.; 16, 1890, p. 245.

anche per il trattamento della labiovelare indoeuropea. Sebbene accettata da A. Cuny e riconosciuta possibile ancora da V Pisani e da A. Meillet [19], l'etimologia si mostra debole, anche per il senso. *Arbiter* < **arbotro-* < **ad-*$g^{\text{u̯}}$*ot-ro-* dovrebbe valere 'colui che decide' oppure 'colui che è chiamato'; il primo significato, però, non è del tutto scontato per una forma del tipo **ad-*$g^{\text{u̯}}$*ot-ro-*, ed ha tutto l'aspetto di una spiegazione per così dire « eziologica », costruita tenendo l'occhio rivolto alla figura già istituzionalizzata dell'*arbiter* processuale. Quanto al secondo significato, che è peraltro quello espresso in latino dal termine *advocatus*, anch'esso, come *arbiter*, giuridico ed antico, esso comporterebbe la necessità di attribuire alla forma *-biter* un valore passivo, difficilmente giustificabile. La radice *$g^{\text{u̯}}$*et-*, poi, mentre in latino è presente con altro valore (*vetō* 'vietare'), nelle lingue italiche (il cui tramite si dovrebbe comunque postulare, a causa della fonetica di *arbiter*) non risulta altrimenti testimoniata [19bis]

1.3 Un altro aggancio comparativo tenta il Juret [20], chiamando in causa l'ittito *kutruēs* 'testimone', e postulando come primario per *arbiter* il significato 'témoin oculaire, témoin pris comme juge, celui qui décide un différend qu'on lui a soumis volontairement' Secondo l'autore il senso 'testimone' dev'essere primario in *arbiter*, poiché da esso può derivare facilmente quello di 'giudice' e di 'arbitro', ma non viceversa. Proprio a motivo di tale semantica

[19] A. Cuny, in « REA » 11, 1909, pp. 184 sgg.; V Pisani, *Le lingue*, cit., p. 215; A. Meillet, *Esquisse d'une histoire de la langue latine*, Paris 1966³, p. 101.

[19bis] Tuttavia l'esistenza di tale radice nell'italico si dovrebbe legittimamente supporre, secondo C.A. Mastrelli, *Lat.* arbiter *e umbro* ařputrati, in « AGI » 69, 1984, pp. 72-83, a motivo della sua grande produttività altrove. Oltre che il lat. *vetō*, anche il gr. βασιλεύς risalirebbe, secondo il Mastrelli (*Per l'indeuropeità di* βασιλεύς, in « AGI » 45, 1960, pp. 1-36), a i.-e. *$g^{\text{u̯}}$*et-* 'dire solenne e formulare', che ha prodotto termini tipici della « sfera sacrale e giuridica ». Lat. *arbiter*, posto il senso di 'colui che interloquisce autorevolmente (e quindi sentenzia e giudica)' sarebbe un prestito antico dall'italico, assunto forse « al momento del sinecismo coi Sabini ». Ma permangono le difficoltà formali (*ad-* > *ar-* davanti a *b-* ; *ĭ* di *arbĭter*), come pure le osservazioni del Devoto sull'età del presunto prestito. Inoltre, la « solennità del 'dire' », segnata dalla supposta radice indoeuropea, mal si concilia con il « carattere non sacrale e non formale » riconosciuto dal Maestrelli all'*arbiter*.

[20] A. Juret, *Études de morphologie et d'étymologie latines*, in « REL » 16, 1938, p. 64.

il Juret ritiene di poter identificare nel tema ittito *kutr-* *-u-* di *kutr-u-ēs* sarebbe un suffisso o un ampliamento) l'esito di i.-e. **gu̯t-r-*, la cui risposta umbra sarebbe documentata in *ař-put-r-ati* 'arbitrātū', dove *-p-* attesterebbe l'assordimento della labiale sonora tratta da i.-e. **gu̯*. All'origine di u. *-put-* si dovrebbe porre i.-e. **gu̯ot-*, mentre lat. *arbiter* potrebbe continuare direttamente *ar* + **gu̯et-*.

Ma l'etimologia di itt. *kutru-* è tutt'altro che chiara, e neppure il tentativo più cospicuo, fatto da C.H. Carruthers, offre una soluzione accettabile e in qualche modo applicabile al lat. *arbiter* Il Carruthers [21] ritiene di poter individuare nell'*altercatio* processuale latina, oltre alle due parti direttamente coinvolte e al « terzo » (**tri-sto-*), anche il « quarto », sviluppando oltre il lecito un'osservazione di Ernout e Meillet [22]: se entrambe le parti in causa esibiscono il loro testimone, l'idea di « terzo » viene a perdere significato, essendo quattro le persone implicate nel processo. Di conseguenza, come il testimone dell'attore si è denominato « terzo », dal relativo numerale indo-europeo (**tri-*), così il testimone del convenuto si sarebbe denominato « quarto », dal numerale corrispondente **qu̯etu̯ores*; la forma ittita *kutru-* risulterebbe dalla variante apofonica **qu̯tru-*, ovvero dalla forma ridotta **qu̯(e)tr-*, inquadrata nei temi in *-u*. Per 'testimone' il latino avrebbe generalizzato la forma **tristis*, l'ittito la forma **qu̯trus*.

In questa prospettiva, però, la formazione di *arbiter*, con *ad-* > *ar-* prefisso e con la semantica che, come vedremo, il lessema presenta in latino, appare inesplicabile. E poi ogni rapporto della voce ittita con il lat. *quadru-* è, come osserva il Benveniste [23], da respingere.

1.4. Lo Zimmermann [24] suppone che *arbiter*, in origine della terza declinazione come *sequester*, poi passato alla seconda per la pressione di sostantivi come *magister*, sia il risultato di **ar-piter*

---

[21] C.H. Carruthers, *More Hittite Words*, in « Language » 9, 1933, pp. 151 sgg.

[22] A. Ernout, A. Meillet, *DELL*, s.v. *testis*: « Il faut penser à d'anciens usages où chacune des parties est soutenue par des tiers ».

[23] E. Benveniste, *Hittite et indoeuropéen*, Paris 1962, p. 110.

[24] A. Zimmermann, *Zur Entwickelung des Suffixes -tor (-ter) im Latein*, in « IF » 18, 1905-6, pp. 376-381.

<**ad-pater* *Arbitri* sarebbero stati in origine soltanto personaggi della classe senatoria (*patres*), gli unici che, nella più antica comunità patrizia, erano abilitati a contrarre negozi giuridici validi e a fungere da rappresentanti del popolo nei rapporti con gli stranieri: *patratus* significherebbe propriamente 'zum Vertreter ernannt', e *pater patratus* 'das zum Volksvertreter ernannte Familienhaupt' La fonetica della voce umbra *eřputrati* attesterebbe la derivazione di *arbiter* da un originario **arpiter* 'ein zu einem Rechtsgeschäft hinzugezogenes Familienhaupt' L'ipotesi cerca appoggio nel fatto che le Tavole Iguvine non presentano casi di assordimento della occlusiva labiale in condizioni analoghe, per cui un *ařputrati* <**ařbutrati* sarebbe isolato[25] Per dar conto della sonorizzazione della labiale si dovrebbe dunque postulare un'innovazione del latino, invocando, ad esempio, l'influsso paretimologico di *bītere*. Il tipo di formazione **ad-pater* avrebbe invece, a parere dello Zimmermann, maggiore legittimazione, trovando riscontro nel composto *administer* Quanto alla « alte Flexion » di *arbiter*, ne sarebbero indizi — scarsi per il vero — le forme epigrafiche *arbitrix* (*CIL* VI 10128) e *L. Luci L. l. Arbitris* (*CIL* X 5490). Ma a tale etimologia si oppone anzitutto la non dimostrabile attribuzione di precipue funzioni arbitrali al *pater familias* quiritario. E' anzi da ricordare che proprio l'arbitrato, accessibile anche ai plebei, si collocava fuori del *ius Quiritium*, che regolava essenzialmente i rapporti intergentilizi. I giuristi classici si ponevano ancora il problema se fosse lecito persino *compromittere in servum*. Non sembra inoltre lecito invocare, per legittimare il tipo di formazione, l'analogia del raro *administer*, che non è documentato prima dell'età di Cicerone.

2. Nel 1946 A. Pariente propone una sua etimologia[26], che ha il merito di isolare il suffisso *-ter* e di individuare in *arbiter* la primitiva idea di 'mediador' e 'amigable componedor', di cui tutti gli altri sensi sarebbero sviluppi secondari. Ma l'artificiosità di alcune operazioni e l'arbitrarietà di altre, a cui l'autore è costretto per rendere accettabile la sua ipotesi sul piano fonetico, tolgono al lavoro

---

[25] Cf. R. von Planta, *Grammatik*, cit., I, p. 561. L'autore arriva a porre la questione della confrontabilità di *ařputrati* con il lat. *putare*.

[26] A. Pariente, *Notas al vocabulario jurídico latino*, in « Anuario de historia del Derecho Español » 17, 1946, pp. 932-1009.

ogni credibilità scientifica. Ciò spiega la scarsa fortuna di questa etimologia tra i linguisti.

Il Pariente suppone che in latino, come in osco-umbro, sia esistito un tema **ambhro-* o **ambher-*, allargamento di **ambhi*, *amb-*, *am-*; tanto la forma base quanto quella ampliata avrebbero avuto lo stesso valore: 'de uno y otro lado'[27] Il sostantivo *arbiter* si collocherebbe così nel sistema delle formazioni latine in *-ter*, con tema avverbiale o pronominale: *alter*, *uter*, *noster*, *inter*, ecc. In base alla semantica del tema fondamentale, sarebbe da riconoscere al derivato **ambhro-ter* il significato di 'el que es de una y otra parte, el que hace a una y otra parte, el que concuerda las dos partes litigantes, el intermediario o árbitro' Il Pariente non fornisce però una spiegazione persuasiva della presunta evoluzione fonetica da **ambhro-ter* ad *arbiter* Metodologicamente inammissibile è infatti il procedimento volto ad accertare la funzionalità nel latino del supposto tema **ambhro-*: le forme latine *ambrices* e *anfractus*, di incerta etimologia esse stesse, non possono giustificare *arbiter*

3. Ciò che rende assai deboli le ipotesi etimologiche fin qui menzionate è il loro carattere astratto, che ne fa, nei casi migliori, delle semplici possibilità morfo-fonetiche, inidonee a restituire i tratti storici di una figura così singolare quale è, come vedremo, quella dell'*arbiter* della Roma arcaica. Se non si considera opportunamente il particolare ambiente linguistico e sociale in cui l'*arbiter* delle origini operava, si dovrà più correttamente ammettere, con l'Ernout, che « il est impossible de rien dire sur l'étymologie et par conséquent sur l'origine de *arbiter* »[28]

L'unica ipotesi che tiene conto in certa misura della necessità di un inquadramento storico-culturale adeguato alla semantica di *arbiter* è quella che collega *arbiter* con *bītere*; essa infatti, comportando un'origine dialettale italica del termine latino, lascia supporre il suo originario funzionamento nel linguaggio del popolo, da dove sarebbe poi passato al lessico giuridico[29] Le particolari prerogative

---

[27] Cf. lat. *ambulare* 'ir de un lado a otro' *ambiguus* 'quod in ambas agi partes animo potest' (Paulus ex Festo, 15, 27 L.), *ambigere* 'llevar a uno y otro lado'; u. *amboltu* 'ambulato' *ambretuto* 'ambiuntō' *amprehtu* 'ambitō'; o. *amfret* 'ambiunt' ecc.

[28] A. Ernout, *Les élém. dial.*, cit., p. 114.

[29] Non è sfuggita, nel quadro di questo orientamento interpretativo, la particolare sorte semantica di alcuni composti greci: ἀμφισβητέω 'an-

dell'*arbiter* processuale arcaico, rispetto a quelle del *iudex*, ben si adattano a un termine di origine dialettale e di uso popolare, come ebbe a notare, nel 1892, L. Ceci [30]

Inteso come prestito italico, marcato da una duplice impronta dialettale (*ar-* < *ad*; *b* < **gu̯*), il termine avrebbe designato in origine 'der Hinzukommende' (Vaniček), 'is qui alicui rei interveniens, testis eius (auditor, spectator) fit' (*Thesaurus*), 'vir adiens ad aliquid iudicandum' (Devoto [31]

Procedendo su questa strada il Devoto, nonostante la mancanza di dati storico-culturali, è arrivato ad affermare l'origine italica dell'arbitrato: « la partecipazione materiale ad un fatto si è trasformata nella manifestazione di una volontà più o meno giuridicamente consacrata. E poiché sarebbe strano che questo svolgimento si fosse compiuto indipendentemente in centri sociali diversi e contigui, ed è sicuro, d'altra parte, che la forma linguistica della parola è italica e non latina, così è legittima la conclusione che l'*arbiter*, in quanto significhi elevazione a giudice di una persona chiamata a prender conoscenza di uno stato di cose, è una istituzione di origine italica » [32] Queste allettanti quanto arbitrarie deduzioni influenzano l'esegesi del passo delle Tavole Iguvine dove si legge la pa-

---

dare ognuno dalla parte sua', quindi 'contendere, litigare'; ἀμφισβητοῦντες 'avversari, difensori (in giudizio)'; ἀμφισβήτημα 'controversia'

[30] L. Ceci, *Appunti glottologici*, Torino 1892, pp. 3 sg.: « Ma è facile dimostrare che dalla lingua popolare vengono anche *meridies* e *arbiter*... Quanto ad *arbiter* bisogna rifarsi col pensiero ai tempi anteriori alle leggi scritte, al *praetor*, al *iudex*. Anche nei tempi storici la consuetudine voleva che le piccole dissensioni (*iurgia*) fossero risolte senza il *iudex* dall'*arbiter* (una specie del nostro 'perito'), sia perché non pertinenti al vero diritto, sia perché *res leviores*. E' facile quindi intendere come la parola *arbiter* prettamente giuridica o no fosse frequente sulla bocca del popolo; e non vi ha da meravigliarsi se la parola popolare abbia prevalso, specie quando si pensi che le istituzioni giuridiche non sono a Roma elucubrazioni speculative di legislatori e di filosofi, ma sì bene il portato naturale della storia e della vita del popolo ».

[31] Un senso passivo ('colui al quale si ricorre') avrebbe *arbiter* secondo una poco fortunata ipotesi di M. Bréal e A. Bailly, *Dict. étym. lat.*, Paris 1885, p. 25: « *Arbitrium* avait donc primitivement un sens analogue à celui du français 'recours' *Arbiter* s'explique par *arbitrium*, et doit être entendu au sens passif: 'celui qu'on va trouver, à qui l'on a recours ».

[32] G. Devoto, *Gli antichi Italici*, cit., pp. 227 sg.

rola *ařputrati* (V a 12), che il Devoto traduce 'adventui'[33], riconoscendovi la persistenza del significato etimologico (come in u. *ebetrafe* 'ad egressus'), intendendo **ar-butr-atu* < **ar-betr-atu* come sostantivo astratto di un verbo **arbutraom* 'adire' La scelta però non solo non è sufficientemente giustificata dal contesto, ma ad una rigorosa analisi ne appare palesemente esclusa. L'espressione *felsva ařputrati fratru atiieřiu prehubia* 'cenam arbitratū fratrum Atiediorum praebeat' si riferisce a un'operazione (la preparazione della cena rituale) compresa tra i compiti istituzionali del flàmine (*ařfertur*), compiti prescritti dai decreti del collegio sacerdotale degli Atiedii: curare la cosa sacrificale, preparare tutto l'occorrente, convocare i partecipanti, accogliere e scegliere le offerte, ecc. Che la locuzione *ařputrati fratru atiieřiu* si riferisca a una funzione istituzionale di controllo dell'operato del flàmine da parte del collegio degli Atiedii, è chiaro da V a 22 b 27, dove si descrivono addirittura le modalità di detto « arbitrato » del collegio sacerdotale[34]

Difficoltà non trascurabili presenta infine l'inquadramento storico-culturale del presunto prestito. *Arbiter* è certamente antico nel latino, se già a metà del V sec. (XII Tavole) esso designava un organo giudicante di nomina pretoria. Avendo il termine percorso la sua laboriosa trafila semantica già all'epoca decemvirale, occorrerebbe collocare il prestito italico in un'età anteriore alla Repubblica. Ma l'ipotesi è azzardata se si considera che l'arbitrato verrebbe così ad essere l'unico istituto di origine italica penetrato in Roma. Non bisogna dimenticare che furono piuttosto gli Italici — e non prima

---

[33] G. Devoto, *Tabulae Iguuinae*, Roma 1954 (rist.), p. 407; v. anche V Pisani, *Le lingue*, cit., p. 215.

[34] *Tab. Iguu.* V a 22 b 27: *et ape frater çersnatur furent, ehvelklu feia fratreks ute kvestur, sve rehte kuratu si. sve mestru karu fratru atiieřiu, pure ulu benurent, prusikurent rehte kuratu eru, eřek | prufe si. sve mestru karu fratru atiieř|iu, pure ulu benurent, prusikurent kuratu rehte neip eru, enuk fratru || ehvelklu feia fratreks | ute kvestur, panta muta ařferture si. panta muta fratru atiieřiu mestru karu, pure ulu benurent, ařferture eru pepurkure|nt herifi, etantu mutu ařferture |si.* 'et postquam fratres cenati erunt, exoptationem faciat fratrex aut quaestor, num recte curatum sit. Si maior pars fratrum Atiediorum, qui illuc venerint, affirmaverint recte curatum esse, id probe sit. Si maior pars fratrum Atiediorum, qui illuc venerint, affirmaverint recte curatum non esse, tum fratrum exoptationem faciat fratrex aut quaestor, quanta multa flamini sit. Quantam multam fratrum Atiediorum maior pars qui illuc venerint, flamini esse poposcerint oporteat, tanta multa flamini sit'

del IV sec. a.C. — ad adottare gli ordinamenti romani e spesso anche gli stessi termini designanti le funzioni pubbliche, politiche e giuridiche: o. *kvaísstur*, u. *kvestur* 'quaestor', o. *aídil* 'aedilis', *akkatus* 'advocati', *praefucus* 'praefectus', *ligatús* 'legati', *embratur* 'imperator', ecc. [35]

Riepilogando, nei confronti delle etimologie finora proposte occorre dire che, anche quando hanno il pregio di tenere in qualche considerazione particolari aspetti della figura dell'*arbiter* nella fase originaria anteriore alla sua istituzionalizzazione nel processo, esse hanno tuttavia l'aspetto di mere ipotesi che, macchinose e talora oscure in certi passaggi, prestano il fianco a fondamentali obiezioni di metodo. Non può più appagare, come si è già osservato, un procedimento di stampo rigidamente neogrammatico che si avvalga essenzialmente della combinazione astratta di prefissi e radici per costruire ipotesi da cui scaturiscono le argomentazioni di ordine semantico. Non si è tenuto conto in maniera adeguata della semantica del lessema fuori dell'uso tecnico giuridico, in particolare delle valenze che la famiglia léssicale assume nel latino arcaico dei comici. Sul piano morfologico, l'ipotesi di lavoro più legittima, quella dell'inquadramento di *arbiter* nella classe dei nomi in *-ter*, non è stata sufficientemente considerata. A un termine giuridico di grande diffusione popolare, quale è *arbiter*, convengono certamente un tipo di formazione e una base lessicale che siano familiari al lessico popolare. Ma il ricorso a *bītō* (per limitarci all'ipotesi cui inerisce, rispetto alle altre, un maggior grado di affidabilità) è, come si è visto, un'operazione arrischiata; essa lascerebbe insoddisfatti anche se non insorgessero le accennate difficoltà formali.

4. Per mettere in più chiara evidenza la debolezza delle costruzioni etimologiche suddette occorre aggiungere ora ulteriori considerazioni di ordine semantico.

[35] Solo per o. *meddis* 'meddix' (forse anche per o. *trstus* 'testes') si può pensare con ragione a uno sviluppo autonomo. Cf. S. Weinstock, *Zur oskischen Magistratur*, in « Klio » 24, 1931, pp. 235 sgg.; U. Coli, *Il diritto pubblico degli Umbri nelle tavole eugubine*, Milano 1958; G. Camporeale, *La terminologia magistratuale nelle lingue osco-umbre*, in « Atti e Mem. Acc. Toscana La Colombaria » 21, 1956-7, pp. 33-108; E. Campanile, C. Letta, *Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica*, Pisa 1979.

4.1 Le etimologie finora proposte appaiono inadeguate a dar conto delle connotazioni specifiche che caratterizzano la figura giuridica dell'*arbiter* nella società della Roma arcaica (specialmente le sue complesse funzioni nel quadro del processo civile) e che lo distinguono dalle altre figure che per qualche aspetto gli somigliano.

Considerando che l'*arbiter* del processo si configura sempre come un « terzo » disinteressato rispetto alle parti in causa, si è ritenuto che proprio in tale « terzietà » potesse risiedere il nucleo originario della sua funzione arbitrale. E' stata tracciata pertanto una storia semantica che, muovendo dalla nozione del « sopraggiungere », attraverso la progressiva valorizzazione delle nozioni di « terzietà », « testimonianza », « mediazione », giunge all'*arbitrium* grazie all'assunzione della funzione giudicante da parte dell'*arbiter* processuale. Il Pott aveva già tracciato, nel 1859, l'ipotetica trafila. da 'spettatore' « Zuschauer » a 'intermediario' « Vermittler » e ad 'arbitro' « Schiedsrichter » [36] Un'analoga ipotesi di sviluppo semantico è implicita nella stessa articolazione del lemma *arbiter* nel *Thesaurus linguae latinae*: I. « is qui alicui rei interveniens, testis eius (auditor, spectator) fit »; II. « disceptator aequi et boni ». *Arbiter* sarebbe stato dunque, in origine, il testimone oculare che, per il suo ruolo di terzo disinteressato, poteva essere assunto ad arbitro. Così ancora in Walde-Hofmann: « *arbiter*: wer als Zeuge und Unbeteiligter zu zwei Streitenden hinzutritt », ed in Ernout-Meillet: « *arbiter*: 1° témoin qui par son arrivée assiste à une chose; souvent joint à *testis*...); 2° arbitre choisi par les deux parties (sens aussi anciennement attesté que le premier), juge, et par suite, 'maître de la destinée de' ».

4.2. Su questa falsariga, tracciata dagli indoeuropeisti, si è mossa, fin dal secolo scorso, la ricerca storica dei giuristi, senza discostarsene neppure negli studi più recenti. I consensi dei giuristi si devono essenzialmente al fatto che tali ipotesi etimologiche tornano utili alla teoria che vede nel « chiamare in aiuto il vicino » le origini dell'arbitrato storico, e alla teoria, dominante in dottrina, dell'« origine arbitrale » di tutto il processo. Tuttavia il rapporto tra le diverse funzioni attribuite al primitivo « terzo » (testimone oculare, perito che esprime un parere, conciliatore che interviene per sedare una rissa) resta, nel quadro di questa ipotesi ricostruttiva, sto-

[36] Cf. nota 4.

ricamente indefinito. Vien fatto di domandarsi se la mancanza di chiarezza non dipenda dalla erronea proiezione nella « fase originaria » di quelle connotazioni che due distinte figure di « terzi » (l'*arbiter* e il *testis*) hanno assunto, ciascuna indipendentemente, attraverso un lento processo di sviluppo, nel corso della secolare evoluzione del processo romano antico. Tali connotazioni sono trasparenti nella locuzione *arbiter et testis* (cf. *advocatus et testis*) il cui impiego formulare è attestato in Plauto, Cicerone e Livio, e dove le due funzioni della conciliazione e della testimonianza sono ormai inseparabili. Epperò la funzione peculiare all'*arbiter* storico è, come si vedrà, quella giudicante, non quella della testimonianza; del resto l'esser testimone, se è una connotazione implicita nell'esercitare mediazione nelle liti, non è tuttavia necessaria per qualificare la funzione di intermediario. L'identificazione, sostenuta da G. Broggini [37], di *arbiter* con *testis*, che sarebbero sinonimi « alle origini », è dunque da respingere, come rileva W Belardi [38] E' vero che in entrambi i termini è individuabile una nozione di « medietà », ancora perspicua nei loro impieghi letterari [39], ma è la medietà del *testis* ad evolversi nel senso della testimonianza; quella dell'*arbiter* si attua invece nel senso della mediazione. L'indissolubilità, nella figura del primitivo *testis*, della funzione di mediazione da quella di testimonianza è stata sostenuta con argomenti diversi da R. Meringer e da F Pringsheim [40], ma è già implicita nel significato etimologico del termine, un composto indoeuropeo costituito dal numerale **tri-* 'tre' e dalla radice verbale **stā-* 'stare' [41] Se, da un canto,

---

[37] G. Broggini, in « Ius » 11, 1960, pp. 376 sgg.

[38] W Belardi, *Superstitio*, Roma 1976, p. 69.

[39] Nei sintagmi *testis arbiterque* (Cic. *Q. Rosc.* 38), *sine testibus et arbitris* (Cic. *Tull.* 50), *arbitri ac testes* (Liv 21, 10, 3), *absque arbitro vel teste* (Hier. *epist.* 27) i due termini sembrano funzionare come quasi sinonimi; in Apuleio (*de deo Socr.* 16, 3) la locuzione « individuus arbiter » è esplicativa di « inseparabilis testis ». Non manca infine la glossa *arbiter*: *testis* (*CGL* IV 480, 41).

[40] R. Meringer, *Lat. testis 'Drittseher, Zeuge'* in « IF » 16, 1904, pp. 169-171; F Pringsheim, *Le témoignage dans la Grèce et Rome archaïque*, in « RIDA » 6, 1951, pp. 161-175.

[41] La segmentazione **tri-sto-s* 'zu Dritt, als Dritter stehend, befindlich' proposta da V Henry in « BSL » 7/3 (fasc. 35), 1891, p. ciii, e ripresa da F. Solmsen, *Testis 'Zeuge'* in « KZ » 37 1900-1, pp. 18-22, appare più credibile e soddisfacente, sul piano comparativo semantico e morfologico, della

è teoricamente possibile che il « terzo » diventi, nel contesto processuale, « testimone » (è appunto il caso di lat. *testis*), ed eventualmente anche « arbitro » (è il caso del russo antico *tretĭjĭ* 'terzo', 'mediatore', 'arbitro', 'giudice'), è, d'altro canto, un dato di fatto che quest'ultimo passaggio semantico non si è verificato nel caso di lat. *testis*, forse proprio a causa della concorrenza esercitata da *arbiter* [42], che vale 'arbitro' fin dagli inizi della documentazione (XII Tavole). Se poi un'analoga evoluzione semantica è stata postulata anche per *arbiter*, e se essa ha avuto un così largo credito, ciò si deve forse, oltre che all'etimologia vulgata, anche alla suggestione esercitata, sia tra i linguisti che tra i giuristi, dalla vicenda semantica del termine greco ἵστωρ, originariamente 'testimone', poi anche 'arbitro' [43]

4.3. Poco convincente appare anche l'ipotesi di E. Benveniste [44], che pensa di poter stabilire una differenza essenziale tra la testimonianza del *testis* e quella dell'*arbiter* alla luce di alcuni impieghi speciali di *arbiter* e *arbitror* nella commedia latina arcaica. Accanto agli *arbitri* 'arbitri', giudiziali o stragiudiziali, « rogati », « dati » o « capti », appaiono infatti in Plauto altre figure di *arbitri* in veste di spie, osservatori indesiderati, intrusi, estranei che s'intromettono in una faccenda senza essere consultati per esprimere un non richiesto parere (*arbitrari*) [45]. I sensi, così carichi di connotazioni peggiorative, che i lessemi *arbiter* e *arbitror* assumono in questi luoghi

---

ipotesi di F. Skutsch (*Zur lateinischen Grammatik. Testis 'Zeuge'*, in « BB » 23, 1897, pp. 100-104), che derivava lat. *testis*, o. *trstus* da una forma **tris-to-* (avv. num. + suff. *-to-*). Cf., per il tipo di formazione, a. ind. *ēka-ṣṭhá-* 'zusammenstehend, vereint', *dvi-ṣṭhá-* 'an zwei Orten stehend', *tri-ṣṭhá-* 'auf drei (Unterlagen) stehend', a. nord. *twistr* 'zwiespältig', ecc.

[42] Cf. R. Meringer, *Lat. testis*, in « IF » 18, 1905-6, p. 291.

[43] Riprendendo di recente tutta la questione, G. Redard (*Lat. testis 'témoin = troisième'?*, in *Recherches de Linguistique. Hommage à Maurice Leroy*, Bruxelles 1980, pp. 163-171) rifiuta l'etimologia ormai codificata di *testis* 'Drittsteher', proponendo come più rispondente agli impieghi giuridici del termine il senso 'assistant', 'by-stander' Il Redard non fornisce però alcuna nuova etimologia, limitandosi a lamentare che uno studio comparativo di *testis* con i termini « concorrenti » *advocatus*, *arbiter* (« très probablement un mot étranger »!), *superstes* resti ancora da fare.

[44] E. Benveniste, *Le vocabulaire des institutions indoeuropéennes. II. Pouvoir, droit, religion*, Paris 1969 (ed. ital. Torino 1976), p. 119.

[45] Si segue, in linea di massima, qui e nei passi successivi, la traduzione di E. Paratore, *Tito Maccio Plauto, Tutte le commedie*, voll. I-V, Roma 1976:

plautini sono rimasti finora alquanto oscuri: nulla si è trovato nella figura, pur così complessa, dell'*arbiter* processuale che potesse giu-

---

capt. 211 sgg.:

« Ut sine hisce arbitris
atque vobis, nobis detis locum loquendi.

Secede huc nunciam, si videtur, procul,
ne arbitri dicta nostra arbitrari queant
neu permanet palam haec nostra fallacia.
... hoc sobrie sineque arbitris
accurate agatur, docte et diligenter »

'(Vi preghiamo) di darci la possibilità di parlare senza avere addosso né questi *arbitri* né voi ... Ora, se ti pare opportuno, ritiriamoci da questa parte, a distanza, affinché non ci siano *arbitri* che possano *arbitrari* i nostri discorsi, e questo inghippo non trasudi in pubblico... Questo affare si conduca prudentemente e senza *arbitri*, accuratamente, con intelligenza e diligenza';

merc. 1005 sg.:

« Eamus intro: non utibilest hic locus factis tuis,
dum memoramus, arbitri ut sint, qui praetereant per vias »

'Entriamo in casa; questo non è il posto più opportuno per ragionare delle tue faccende: potrebbero esserci degli *arbitri* che passano per la strada';

mil. glor. 158:

« Miquidem iam arbitri vicini sunt meae quid fiat domi;
ita per impluvium intro spectant »

'Siamo arrivati al punto che i vicini si son fatti *arbitri* di ciò che avviene in casa mia; sì, guardano dentro attraverso l'impluvio';

mil. glor. 1137:

« Sequimini, simul circumspicite nequis adsit arbiter »

'Seguitemi e guardate attentamente intorno, ché non ci sia nessun *arbiter*';

Poen. 177:

« Locum sibi velle liberum praeberier,
ubi nequam faciat clam, nequis sit arbiter »

'(Dirà al lenone) che vuole che gli si dia un posto libero dove possa divertirsi di nascosto, e non ci sia nessun *arbiter*';

Poen. 662:

« At enim hic clam furtim esse volt, nequis sciat
neve arbiter sit »

'Vuol rimanere nascosto, senza che alcuno lo sappia né vi sia alcun *arbiter*';

trin. 145:

Megaronides: « Mihi quod credideris, sumes ubi posiveris. »
Callicles: « Circumspiciendum te, ne quis adsit *arbiter*
nobis, et quaeso identidem circumspice »

Me.: 'Ciò che avrai confidato a me lo troverai tale e quale dove l'hai deposto'
Ca.: 'Guardati attorno che non si avvicini a noi alcun *arbiter*, anzi, ti prego, torna a guardare ogni tanto';

stificarli. Tali sensi speciali, e quindi la pretesa sinonimia tra *testis* e *arbiter*, si potrebbero spiegare, secondo il Benveniste, interpretando *testis* come 'testimone palese' « au vu et au su des parties »), *arbiter* come 'testimone clandestino' « qui voit et entend sans être vu »). Partendo dal preteso significato di *arbitror* 'être témoin', il Benveniste ritiene si possa dare un senso compiuto alle parole del servo « speculatum missus » in *aul.* 607 « hinc ego et huc et illuc potero quid agant arbitrarier »· 'd'ici je pourrai, de part et d'autre, arbitrari ce qu'ils font, c'est-à-dire voir ce qui se passe d'un coté et de l'autre, sans être vu' Ma questo e gli altri luoghi plautini addotti dal Benveniste, più che confermare la sua ipotesi, sembrano escluderla, come osserva W Belardi[46], poiché tali *arbitri* plautini non sono in realtà né « clandestini » né « invisibili », ma sembrano essere, secondo quanto suggerisce di volta in volta il contesto, semplicemente indesiderabili. Possiedono cioè una connotazione che il ricorso alla figura e alle funzioni dell'*arbiter* processuale non può spiegare; sono piuttosto estranei che s'intromettono di propria iniziativa negli affari altrui, senza essere né richiesti né ben accetti, non per assistere passivamente ai fatti né per far da testimoni, ma bensì per intervenire attivamente.

Cas. 89:

> « Non mihi licere meam rem me solum ut volo
> loqui atque cogitare sine ted arbitro?
> Quid tu, malum, me sequere? »

'Insomma, non mi è permesso parlare dei fatti miei o pensarci da solo, quando mi pare, senza averti tra i piedi come *arbiter*? Maledizione, perché mi vieni appresso?'

cist. 64:

> « Tuam stultitiam sola facito ut scias sine aliis arbitris »

'Fai in modo che la tua stoltezza la sappia tu sola, senza che altri si intromettano come *arbitri*'

[46] W Belardi, *Superstitio*, cit., p. 65: « Se l'*arbiter* fosse invisibile non ci si preoccuperebbe nel *Miles* 1137 (cf. anche *Trinummus*, 146) di guardare bene intorno per assicurarsi che non ci siano « arbitri ». Solo dei mentecatti si preoccuperebbero di accertarsi che non si veda ciò che non si vede! Né in 158 si direbbe che i vicini attraverso l'impluvio vedono tutto quello che avviene nella casa, se il personaggio non potesse vedere che sono proprio i vicini. Né soprattutto nel *Mercator*, 1005, ci si apparterebbe in casa per sottrarsi alla vista dei passanti « arbitri » (similmente in *Captivi*, 219) ».

II

L'*ARBITER* NELL'ESPERIENZA GIURIDICA ROMANA ANTICA

1 La necessità di individuare le funzioni originarie dell'*arbiter*, che è operazione indispensabile per una corretta impostazione del problema etimologico, ci pone di fronte a una complessa questione di ordine essenzialmente storico-giuridico: quella della genesi dell'istituto dell'arbitrato nel più antico processo civile romano. Si tratta di una questione di grande rilievo per la storia del diritto, poiché essa si è di fatto identificata con il problema delle origini del processo civile, configurandosi come esigenza di delineare le caratteristiche della situazione conflittuale primitiva (la « ursprüngliche Prozesslage » sulla quale si è formato il primo embrione di processo cognitivo. Occorre altresì accertare se l'*arbiter* debba essere necessariamente riportato a questo momento genetico del processo o non sia invece una figura originariamente stragiudiziale.

1.1 Le teorie storico-giuridiche sulla genesi dell'arbitrato appaiono condizionate dall'etimologia vulgata di *arbiter* 'adveniens' (< **ad-bītere*). Secondo la tesi più accreditata in dottrina (Wieacker, Kaser, ecc.) [47], proprio l'accorrere del vicino al clamore (*endoplorare*) della parte aggredita costituirebbe la « primitive Prozesslage ». L'*endoplorare*, cioè il grido di dolore « Jammeruf » che diventa richiesta di aiuto « Hilferuf » e richiesta di giustizia (« Gerichts-

[47] F. Wieacker, in *Festschrift Wenger*, I, München 1944, pp. 129 sgg.; M. Kaser, *Das altrömische Jus*, Göttingen 1949, pp. 208 sgg., 213 sgg., 337 Vedi anche M. Boháček, in *Studi Arangio Ruiz*, I, Napoli 1953, pp. 147 sgg.

ruf »), si rivolge necessariamente ai vicini, invocati come *testes et arbitri* della violazione della proprietà privata da parte di un estraneo. Qui sarebbe nata la figura dell'*arbiter*[48] L'*endoplorare*[49] sarebbe stato un procedimento di necessità (« Notverfahren » rivolto ai consanguinei o ai membri della stessa comunità, i quali intervengono in quanto l'irruzione del nemico costituisce evidentemente una minaccia comune. I vicini chiamati sul luogo « zusammengerufene Nachbarn » sarebbero diventati così testimoni del fatto « Tatzeugen » e, quindi, giudici (« Tatrichter ») del tentativo di furto e del conseguente omicidio. Si sarebbe così formato, all'interno della piccola comunità gentilizia primitiva, un abbozzo di rudimentale processo di cognizione per mezzo della formalizzazione dell'esercizio del potere privato. L'intervento del « herbeieilender Nachbar », che giustifica l'assassino del ladro e impone la solidarietà del gruppo nel caso di susseguente tentativo di vendetta, supplirebbe alla mancanza, in quella fase originaria, di una tutela giudiziaria statale. Questa ricostruzione resta però vanificata dall'impossibilità di conciliare, per tale via, la funzione del *vicinus*, che accorre al grido della parte lesa e che non ha in sé niente di « arbitrale », con quella dell'*arbiter* storico. Non si comprende infatti come, in una fase anteriore all'istituzionalizzazione del processo, l'amico chiamato in aiuto contro un estraneo aggressore, invece di prestare soccorso all'aggredito, si possa frapporre come mediatore.

Nella « primitive Prozesslage », nel cui contesto invano si cercherà la genesi dell'arbitrato, il vicino chiamato in aiuto si qualifica essenzialmente come *advocatus*, come attesta lo stesso significato etimologico e giuridico del termine; questo personaggio doveva intervenire in origine non tanto per conciliare quanto per dare man forte all'aggredito e ristabilire così il diritto violato. Del resto la funzione dell'*amicus advocatus* che accorre al *clamor* della

---

[48] G. Broggini, *Iudex arbiterve*, cit., p. 40: « Die tiefeingewurzelte Überzeugung der Siedlungsgemeinde verlangt im Falle des Einbruchs eines Fremden vom gefährdeten Mitglied, dass es die Nachbarn als *testes et arbitri* zum Tatort herbeiruft, damit die Tötung des Fremden als rechtsmässig betrachtet werde. Hier begegnen wir der primitiven Figur des *arbiter*. Denn das *endoplorare* richtet sich an die Nachbarn, die, indem sie hinzukommen (*adbaetere* = *adire*), *arbitri* genannt werden ».

[49] Cf. Cic. *Tull.* 47-50; Festus, s.v. *plorare* (260, 4 L.), *endoplorato* (67, 11 L.), *sub vos placo* (402, 30 L.); *D.* 2, 9, 4, 1.

parte lesa si attua, anche nel contesto processuale, come difesa attiva[50] Peraltro, se una figura di « terzo » imparziale va postulata operante nel momento genetico del processo, essa non può essere che il *testis* < **tri-sto-*).

1.2. Anche la teoria che sostiene la comune origine delle due figure del *iudex* e dell'*arbiter*, e la natura interamente « arbitrale » del più antico processo, appare oggi superata. Fondandosi sul fatto che, fin dalla più antica documentazione, tanto il *iudex* quanto l'*arbiter* appaiono come figure giudicanti autorizzate, M. Wlassak[51] ha cercato di definirne la fisionomia nel quadro dell'esplicarsi della *iurisdictio* magistratuale, attribuendo all'uno e all'altro ambiti e metodi più o meno diversi di esercizio della *potestas iudicandi* ricevuta. Nel più antico stadio evolutivo del processo istituzionalizzato, l'« Oberbegriff » 'iudex (in senso lato)' si sarebbe distinto in 'iudex (in senso stretto)' e in 'arbiter' L'« Urbild » che avrebbe generato le due figure parallele del *iudex* e dell'*arbiter* sarebbe stato un arbitro privato, un « terzo » conciliatore « Schiedsmann »), scelto dalle parti. L'organizzazione graduale del processo civile romano nel quadro delle istituzioni statali avrebbe fatto ricadere questa prassi tra privati sotto il controllo dello Stato e avrebbe comportato la distinzione tra *iudex* e *arbiter*. Tale ipotesi, però, non trova sufficiente appoggio nelle fonti, secondo cui il più antico *iudex* 'colui che dice il diritto' non era affatto un arbitro privato, scelto dalle parti come conciliatore, ma lo stesso *rex*, la cui *iuris dictio* scaturiva dalle prerogative politiche e magico-religiose

---

[50] Cf. Pl. *rud.* 890: « Verum tamen ibo, ei advocatus ut siem, / si qui mea opera citius addici potest ». In *rud.* 615 sgg. il « prope adesse » e l'« audire » abilitano il vicino a diventare non arbitro, ma difensore di una parte, garante in giudizio (*vindex*). Inoltre, il fatto che nell'*Amphitruo* lo stesso personaggio sia chiamato « arbiter » (*arg.* II 7) e « advocatus » (v. 1037 sg.) attesta evidentemente un'estensione semantica del secondo termine (cf. *trin.* 1161: « te advocato atque arbitro »), come si può osservare peraltro in taluni esiti romanzi di *advocatus*, che designa il 'capo del vicinato' cui si ricorre per la composizione delle liti tra vicini.

[51] M. Wlassak, *Der Judikationsbefehl der röm. Prozesse*, Wien 1921; l'ipotesi di lavoro dell'autore è enunciata inoltre in « SZ » 25, 1914, p. 139: « Mein Ziel war und ist es, eine haltbare Grundlage zu schaffen für die These: der römische Privatprozess hat seinen Ursprung im Schiedsgericht ». L'opinione del Wlassak fu ampiamente condivisa; cf. C. Gioffredi, *Diritto e processo nelle più antiche forme giuridiche romane*, Roma 1955, p. 168.

(*imperium* e *augurium*) che si concentravano nella sua persona. Non c'è niente di « arbitrale » nell'attività giurisdizionale del *rex*, e niente autorizza a postulare un *iudex* preistorico configurantesi come arbitro stragiudiziale scelto dalle parti. Malgrado ciò, il Wlassak è arrivato ad affermare che *iudex* e *arbiter* sarebbero, alle origini del processo, due denominazioni dello stesso personaggio giuridico: la locuzione « iudex arbiterve iure datus » (già nelle XII Tavole) costituirebbe una duplicazione ridondante e priva di senso del concetto di « iudex » [52], nonostante l'indubbio valore disgiuntivo dell'enclitica *-ve* (esplicito in Probo 4, 8) e nonostante il diverso orientamento della dottrina [53] Nel più antico processo civile romano il giudice privato dato dal pretore, normalmente designato come *iudex*, può assumere la denominazione di *arbiter* solo in determinate controversie comportanti una discrezionalità. una perizia tecnica, una stima. La stessa *postulatio iudicis arbitrive* 'richiesta di un giudice *oppure* di un arbitro' sembra attestare la confluenza in un'unica *actio* di due procedimenti originariamente diversi, come si vedrà appresso. Si ripropone dunque la questione: perché fin dagli inizi della documentazione troviamo due figure giudicanti?

1.3 Contro la tesi del Wlassak dell'origine arbitrale del processo civile romano, che comporterebbe un'originaria indistinzione tra le figure dell'*arbiter* e del *iudex*, si è affermato di recente, nella dottrina romanistica, un orientamento più rispettoso delle fonti storiche secondo cui, man mano che si procede a ritroso nel tempo, le due figure del *iudex* e dell'*arbiter* si differenziano sempre più nettamente [54] Del resto le fonti giuridiche classiche attestano, lungo

---

[52] « Eine bedeutungslose Spaltung des *iudex*-Begriffes »: M. Wlassak, *Röm. Processgesetze*, II, Leipzig 1888-91, p. 290.

[53] Cf. F.L. Keller, *Der röm. Civilprocess und die Aktionen*, Leipzig 1883[6] pp. 31 sgg.; A. Hägerstrom, *Der röm. Obligationsbegriff* I, Uppsala-Leipzig 1927, p. 427: « *-ve* ist in der Sprache der Zwölftafeln immer ein Ausdruck für eine Alternative ».

[54] Vedi ancora K.-H. Ziegler, *Das private Schiedsgericht im antiken römischen Recht* (Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, 58. Heft), München 1971, p. 5: « Beide Einrichtungen die Streitentscheidung durch den mit obrigkeitlicher Gewalt entscheidenden, wenn auch von den Parteien angerufenen "staatlichen" Richter und die entsprechende rein private Tätigkeit eines von den Parteien zur Entscheidung berufenen Dritten haben wohl von Anfang an, seit es eine organisierte Rechtsgemeinschaft gibt, nebeneinander bestanden ».

tutta la storia del processo civile, una differenza sostanziale tra *arbitrium* e *iudicium*, consistente anzitutto nel fatto che il primo non comportava la scelta tra i due corni di un dilemma (ad es.: esistenza o inesistenza del « dare oportere » non essendoci affermazione, da parte dell'attore, di un diritto negato dal convenuto. L'*arbiter* era chiamato a stabilire non l'« an », ma il « quantum », e pertanto la sua decisione consisteva nello scegliere entro una gamma di soluzioni possibili. Inoltre, mentre la valutazione del *iudex* doveva ispirarsi a criteri strettamente giuridici « strictum ius »), quella dell'*arbiter* era caratterizzata da una notevole capacità di apprezzamento. Il *iudicium* si fondava sul *ius*, l'*arbitrium* sul senso di *aequitas* dell'arbitro [55], di cui era garanzia la sua moralità e la sua preparazione tecnica. Nelle fonti giuridiche e letterarie è possibile discernere due categorie di controversie: la *lis* « inter inimicos dissensio » e il *iurgium* « inter benevolos aut propinquos dissensio » [56]. Le controversie del primo tipo, tra *inimici*, vanno risolte richiamandosi alla *lex*; quelle del secondo tipo, tra *benevoli*, richiedono invece il criterio dell'*aequum bonum*, per cui non a torto si è ipotizzato che come *lites* si configurassero, almeno nell'epoca più antica, le controversie devolute al *iudex*, e come *iurgia* quelle devolute all'*arbiter* [57] L'*arbiter* interverrebbe perciò in questioni

---

[55] In Plauto, *Men.* 580 i due criteri sono generalmente definiti *lex* ed *aequum bonum*: « qui neque leges neque aequom bonum usquam colunt ».

[56] Cic. *de rep.* 4, 8, 8 « Benevolorum concertatio, non lis inimicorum, iurgium dicitur. Iurgare igitur lex putat inter se vicinos, non litigare »; Non. Marc., 5, s.v. *iurgium*: « Iurgium et lis hanc habent distantiam: iurgium levior res est, si quidem inter benevolos aut propinquos dissensio vel concertatio iurgium dicitur, inter inimicos dissensio lis appellatur ».

[57] In verità, per l'epoca delle nostre fonti, tale distinzione non si può più stabilire con rigore. Ma è certo che alla categoria dei *iurgia* apparteneva la più importante lite tra vicini, quella « de finibus », che le XII Tavole devolvono all'*arbiter*: « Si iurgant de finibus, tres arbitri fines regunto » (Cic. *de leg.* 1, 21, 55). Del resto, il nesso tra *arbiter* e *iurgium* è esplicito in un luogo di Papiniano (*D.* 10, 2, 57) e in un frammento di Seneca: « familiare iurgium non iudicem, sed arbitrum requirit » (14, 80). Il ricorso all'*arbitrium* attesterebbe una volontà di « modestiore via litigare » (Gai. 4, 141; 163), mentre il *iudicium* è « vehementissimum » e « ad graviores res pertinet et non honorariam operam amici, sed severitatem iudicis ac vim requirit » (Cic. *pro Caec.* 2, 6); cf. Cic. *pro Roscio com.* 14, 13: « Ceteri cum ad iudicem causam labefactari animadvertunt, ad arbitrum confugiunt, hic ab arbitro ad iudicem venire est ausus ». Un'espressione del tipo « litium omnium atque

II. *L'arbiter nell'esperienza giuridica romana antica*

non solo di minore rilevanza, ma altresì di natura radicalmente diversa da quelle spettanti al *iudex*, come espressamente rileva Cicerone [58]

2. Al di là delle singole ricostruzioni storiche, c'è un punto su cui la dottrina romanistica sembra ormai concorde: l'*arbiter* era in origine un personaggio stragiudiziale, cioè un privato operante fuori del processo. Una conferma dell'ipotesi stragiudiziale ci è offerta dalla considerazione delle caratteristiche specifiche che connotano la funzione arbitrale nelle diverse epoche del processo civile romano antico e nei vari istituti che comportano il ricorso a uno o più *arbitri.*

2.1 L'apparizione della figura dell'*arbiter* nel processo è probabilmente connessa con la genesi della *legis actio per iudicis arbitrive postulationem*, un *modus agendi* già codificato nelle XII Tavole. I dati a nostra disposizione sulla struttura di questa *legis actio* sono tali da lasciar supporre un'origine assai diversa da quella delle altre due *legis actiones* in funzione di cognizione (la *l. a. sacramento* e la *l. a. per condictionem*). Intanto è da notare che Gaio menziona il *iudex* a proposito di tutte e tre le *legis actiones* contenziose, ma parla dell'*arbiter* solo a proposito della *iudicis arbitrive postulatio*, il che lascerebbe supporre, come rileva il Pugliese [59],

---

iurgiorum inter propinquos disceptator et arbiter » (Apul. *flor* 4, 22) lascia intendere che il compito che pertiene all'*arbiter* sia una *disceptatio*: il termine stesso lascia trasparire l'antico significato 'dividere i litiganti', vale a dire comporre bonariamente la controversia evitando l'iter giudiziario. Infine anche nel *Cod. Theod.* 2, 26, 4, 5, l'*agnitio iurgiorum* spetta agli « arbitri vel in iudiciis flagitati vel sponte delecti ». Cf. R. Düll, *Der Gütegedanke im römischen Zivilprozessrecht. Ein Beitrag zur Lehre der Bedeutung von arbiter, actiones arbitrariae, Verfahren in iure und exceptio*, München 1931, pp. 11 sgg.; G. Pugliese, *Il proc. civ. rom.*, Roma 1962, pp. 176 sgg.

[58] Cic. *pro Roscio com.* 10-11: « ... aliud est iudicium, aliud est arbitrium. Iudicium est pecuniae certae, arbitrium incertae; ad iudicium hoc modo venimus, ut totam litem aut obtineamus aut amittamus; ad arbitrium hoc animo adimus, ut neque nihil neque tantum quantum postulavimus consequamur. Ei rei ipsa verba formulae testimonio sunt. Quid est in iudicio? Derectum, asperum simplex: SI PARET HS IↃↃↃ DARI. Hic nisi planum facit HS IↃↃↃ ad libellam sibi deberi, causam perdit. Quid est in arbitrio? Mite, moderatum: QUANTUM AEQUIUS ET MELIUS SIT DARI ».

[59] G. Pugliese, *Il proc. civ. rom.*, cit., pp. 172, 344.

che, mentre il *sacramentum* e la *condictio* sfociavano nella nomina di un *iudex*, solo la *iudicis arbitrive postulatio* poteva condurre alla nomina di un *arbiter* Inoltre, mentre la *l. a. sacramento* lascia trasparire, nel suo rigido formalismo, tracce dell'originario alterco attorno alla cosa litigiosa « *manus conserere* »), cioè della situazione primitiva su cui si è verosimilmente impiantato il processo statale con l'intervento autoritativo del *rex-iudex* [60], e tracce degli elementi religiosi che rimandano all'antico monopolio del diritto da parte della classe sacerdotale e patrizia [61], la *l.a. per iudicis arbitrive postulationem* si presenta invece come un istituto di origine laica. Una delle caratteristiche di tale « laicità », che l'*arbiter* presenta ab antiquo, è la collegialità, implicante un reciproco controllo: le XII Tavole 12, 3 contemplano la possibilità della *datio* di *tres arbitri*, laddove il *iudex* è sempre *unus*. Ma la non sacralità dell'*arbitrium*, cioè la sua estraneità alle più antiche istituzioni

---

[60] Dopo l'affermazione del proprio diritto reale sulla cosa contesa (*reivindicatio*), i litiganti compivano *in iure*, davanti al magistrato, e in seguito al suo ordine sospensivo (« mittite ambo rem! »), la scommessa solenne di una somma di denaro: « Quando tu iniuria vindicavisti, quingentis (quinquaginta) aeris sacramento te provoco »; l'avversario rispondeva: « Similiter et ego te! »; cf. Gell. 20, 10, 7-9; Prob. 4, 4. Il personaggio giudicante dato (con o senza assenso delle parti) con l'incarico di decidere quale *sacramentum* fosse *iustum* e quale *iniustum*, fu sempre un *iudex*. E' probabile pertanto che il decemvirale *arbiter litis aestimandae*, che poteva intervenire in seguito all'esperimento di un processo *sacramentō* nei casi in cui era necessaria una *aestimatio*, sia stato una specie di perito, come nei processi divisori.

[61] E' un dato acquisito che nel più antico processo, anteriore alla bipartizione, *iudex* era il *rex*, poi forse anche un sacerdote, successivamente anche un laico della classe senatoria. Cf. M. Kaser, *Das röm. Zivilprozessrecht*, München 1966, p. 35: « Solange nur Senatoren als Richter in Zivil- und Strafsachen tauglich waren, deckte sich die Liste der Richter (*album iudicum*) mit der Senatsliste. In der späten Republik wurde der Kreis der tauglichen Richter dann stark erweitert ». Poiché in origine il *sacramentum* instaurava un « giudizio di Dio », *iudices* erano propriamente gli dèi (da cui il *rex* derivava le sue prerogative di giudice tramite l'*augurium*), e il giudizio era essenzialmente un'ordalia: cf. C. Gioffredi, *Diritto e processo*, cit., pp. 100 sgg.; P Frezza, *Ordalia e legis actio sacramento*, in « Studi classici e orientali » 2, 1953, pp. 63 sgg. Stando così le cose, la nota teoria che vede nel processo civile romano nient'altro che un arbitrato legalizzato si svuota di significato. Soltanto la *l.a. per iudicis arbitrive postulationem* si può interpretare come un arbitrato privato recepito nell'ordinamento giuridico. Cf. anche G. Scherillo, *Lezioni sul processo*, Milano 1960, p. 132.

giuridiche, si evince anzitutto dalla sostanziale differenza di reclutamento dell'*arbiter* e del *iudex*. Tale differenza sarebbe rimasta a lungo nella prassi, anche quando il *iudex* fu esso stesso un « laico » [62]

Inoltre, a differenza della *l. a. sacramento*, la *iudicis arbitrive postulatio* non era un' *actio generalis*, ma veniva concessa solo in determinati casi fissati tassativamente dalla legge [63] Ed è interes-

---

[62] Cf. G. Pugliese, *Il proc. civ. rom.*, cit., p. 187: « Il *iudex* ... fu costantemente un senatore, e invece l'*arbiter* avrebbe potuto essere un estraneo ed appartenere magari alla plebe; infatti quel che si richiedeva all'*arbiter* era soltanto la competenza a conoscere e decidere quel particolare tipo di controversia (regolamento dei confini, divisioni, valutazione in denaro della cosa litigiosa, ecc.), che poteva essergli affidato, nonché l'idoneità fisica a compiere gli opportuni sopralluoghi ».

[63] *a*) Per far valere un credito di denaro nascente da una *sponsio* (*actio ex sponsione certae pecuniae*). Secondo il formulario gaiano « qui agebat, sic dicebat: EX SPONSIONE TE MIHI X MILIA SESTERTIORUM DARE OPORTERE AIO: ID POSTULO AIAS AN NEGES. adversarius dicebat non oportere. actor dicebat: QUANDO TU NEGAS, TE PRAETOR IUDICEM SIVE ARBITRUM POSTULO UTI DES ... » (Gai. 4, 17 a). La *legis actio* era forse esperibile anche per far valere obbligazioni da *stipulatio incerti*; secondo J Levy, *Neue Bruchstücke aus den Institutionen des Gaius*, in « SZ » 54, 1934, p. 304, la stessa alternativa *iudex arbiterve* poteva rispecchiare quella tra *stipulatio certae pecuniae*, oggetto della pronunzia di un *iudex*, e *stipulatio incertae pecuniae*, oggetto della pronunzia di un *arbiter*.

b) Per la divisione di un'eredità o di una cosa qualsiasi comune a più comproprietari (*actio de communi dividundo*); cf. Gai. 4, 17: « Item de hereditate dividenda inter coheredes eadem lex per iudicis postulationem agi iussit. Id fecit lex Licinnia si de aliqua re communi dividenda ageretur. Itaque nominata causa, de qua agebatur, statim arbiter petebatur ».

c) Per l'eliminazione dell'*aqua pluvia* nociva (*XII Tab.* 7 8); cf. M. Sargenti, *L actio aquae pluviae arcendae*, Milano 1940; M. Kaser, *Das altröm. Jus*, Göttingen 1949, p. 251; G. Broggini, cit., pp. 168 sgg.; F. Sitzia, *Ricerche in tema di « actio aquae pluviae arcendae ». Dalle XII Tavole all'epoca classica*, Milano 1977

d) Per il regolamento di confini (*actio finium regundorum*); cf. Cic. *de leg.* 1, 21, 55; Papin., *D.* 10, 2, 57

e) Per la valutazione in denaro della cosa controversa, oggetto di una *l.a. sacramento in rem* (*arbitrium liti aestimandae*); cf. Prob. 4, 10; G. Broggini, cit., pp. 94 sgg.

f) Per la determinazione del doppio dei frutti con cui si doveva *damnum decidere* in caso di *vindicia falsa*; cf. Festus, s.v *vindiciae* (516,24 L.): « si vindiciam falsam tulit, si velit is, <prae>tor arbitros tres dato eorum arbitrio <rei et> fructus duplione damnum decidito » (*XII Tab.* 12, 3).

g) Per lo scioglimento di un *consortium* (*actio familiae herciscundae*); cf. G. Broggini, cit., pp. 162 sgg.

sante che questo tipo di processo semplificato, destinato a grande fortuna (proprio da tale *legis actio* si sarebbe probabilmente sviluppato il processo formulare), sia sorto, secondo l'opinione più diffusa in dottrina, dapprima per le azioni divisorie (*actio familiae herciscundae*, *actio communi dividundo*, *actio finium regundorum*), e solo con le XII Tavole sia stato applicato a crediti nascenti da *sponsio*, essendo un procedimento meno macchinoso della *legis actio sacramento*[64] In tal modo vengono riconosciute come antiche le funzioni di « perito » dell'*arbiter* Proprio nelle azioni divisorie, infatti, l'attore non affermava una pretesa negata dal convenuto, né intimava a questo di prendere posizione con controaffermazioni, ma, indicata l'esistenza di un dato di fatto (comproprietà, coeredità, ecc.), manifestava la volontà della divisione. Perciò, non essendoci vero e proprio conflitto tra le parti, « nominata causa ex qua agebatur, statim arbiter petebatur » (Gaio, 4, 17).

E' assai rilevante per noi l'altra opinione, dominante in dottrina, secondo cui la *legis actio* intanto sarebbe anteriore, e forse non di poco, alle XII Tavole[65], e poi presenterebbe un'alternativa

---

[64] Cf. G. Scherillo, *Lezioni sul processo*, cit., p. 130: « Contrariamente a quanto sembra affermare Gaio, bisogna con ogni probabilità ritenere che l'azione fosse precedente alle XII Tavole e trovasse applicazione, originariamente, nell'ambito dei soli giudizi divisori... Non è improbabile che in antico la *legis actio* fosse semplicemente *per arbitri postulationem*: infatti, trattandosi di dividere cose comuni, o di assegnare terreni di incerta spettanza un po' all'uno e un po' all'altro dei vicini, nulla di più logico che chiedere al magistrato la nomina di un tecnico imparziale che, recandosi sul posto, prendesse le necessarie misure e ripartisse i beni da dividere tra gli interessati. Il termine stesso di *arbiter* deriva probabilmente da un « ad-baetere », termine arcaico che significa recarsi sul posto, o forse anche da « arva-(ad)ire », con chiara allusione alla funzione di colui che il magistrato avesse provveduto a nominare ».

[65] La notizia gaiana che fa risalire alle XII Tavole le due principali applicazioni (alla *sponsio* e all'*actio familiae herciscundae*) della *legis actio*, viene interpretata nel senso che le disposizioni decemvirali hanno disciplinato, o semplicemente ricordato, un istituto preesistente, un tempo rimesso a « id ius quod tacito consensu receptum est ». Cf. G. Scherillo, *La legis actio per iudicis arbitrive postulationem e le origini del processo formulare*, in « Iura » 20, 1969, p. 16: « ... io sarei portato a collocarne l'origine in quel periodo di intenso sviluppo economico e anche politico (in senso sostanzialmente democratico) e che vide l'avvento della plebe: vale a dire la seconda metà del VI sec. a.C., l'epoca simboleggiata in Servio Tullio e in Tarquinio il Superbo ».

« iudicem arbitrumve ») non originaria, ma rispecchiante l'accostamento fra i due tipi di organo giudicante che si verificò in epoca repubblicana e si accentuò durante l'epoca classica. I due procedimenti, la *iudicis postulatio* e l'*arbitri postulatio*, avrebbero avuto un'origine e uno sviluppo indipendenti, prima di confluire nell'unica *actio* decemvirale. Anzi, stando all'opinione di illustri romanisti, la più recente *iudicis postulatio* si sarebbe modellata sulla più antica *arbitri postulatio*[66] In altri termini, nel periodo delle origini, quando non era stata introdotta la bipartizione del processo e non c'era ancora il *iudex datus*, doveva già operare la figura dell'arbitro privato stragiudiziale, la cui funzione fu sempre più valorizzata dalla consuetudine e, poi, dalla legge, diventando così una figura istituzionale.

In definitiva, quanto sappiamo di questa *legis actio* conserverebbe memoria di un'antica distinzione tra *iudex* e *arbiter*, lasciando supporre la ricezione dell'*arbitrium* extra-processuale nell'ambito dei procedimenti legittimi (*legis actiones*). Pertanto, a differenza della figura del *iudex*, che può essere legittimamente proiettata nel momento genetico del processo stesso, quella dell'*arbiter* sembra essere stata recepita in un secondo momento nell'istituzione già formata.

2.2. A un contesto originariamente stragiudiziale rimanda anche l'istituto dell'*arbitrium ex compromisso*, attestato all'epoca del processo formulare; gli arbitri vi operano, completamente fuori dell'ambito delle *legis actiones*, con mansioni di intermediari e con un'ampia sfera di apprezzamento discrezionale. Considerando che tali arbitri non osservavano, nelle loro decisioni, criteri di stretto diritto, ma il proprio senso di equità e giustizia, a ragione la dottrina ha visto negli *arbitria* formulari la legittimazione di giudizi arbitrali privati, in origine estranei alla giurisdizione statale ed ac-

---

[66] Cf. G. Pugliese, *Il proc. civ. rom.*, cit., p. 176; G. Broggini, cit., p. 130. Cf. anche G. Scherillo, in nota 64. Quest'ultimo, in *La legis actio*, cit., p. 16, sembra aver mutato opinione in proposito, supponendo che l'applicazione della *legis actio* alla *sponsio* (che comporta la *iudicis postulatio*) sia più antica dell'applicazione ai giudizi divisori (che comporta l'*arbitri postulatio*), e ciò « dal momento che la nostra *legis actio* si chiama *per iudicis arbitrive* e non *per arbitri iudicisve postulationem* »; ma tale argomentazione appare in verità assai debole, se si pensa, fra l'altro, che l'applicazione alla *sponsio* venne ad acquisire tanta importanza da diventare paradigmatica, come risulta dall'esemplificazione fornita da Gaio.

cessibili probabilmente anche agli stranieri[67] Col *compromissum*, le parti scelgono consensualmente un arbitro incaricandolo di dirimere la controversia al di fuori di qualsiasi processo[68] Anche tale pratica consuetudinaria finì con l'essere inquadrata nel diritto pretorio, e ciò avvenne nel II sec. a.C. con l'editto « QUI ARBITRIUM PECUNIA COMPROMISSA RECEPERIT, EUM SENTENTIAM DICERE COGAM »[69] A tre secoli di distanza dalle XII Tavole (dove l'*arbiter* appare già inserito nel processo statale), questo editto testimonia la persistenza della pratica arbitrale privata estranea alla *iurisdictio* pretoria, e l'esigenza sempre viva di irreggimentarla nel diritto. L'editto pretorio, con l'introduzione dell'obbligo di giudicare, accentua e conclude il processo di istituzionalizzazione dell'arbitrato privato.

3. Una situazione che comportava l'intervento dell'arbitro privato era probabilmente la controversia in cui almeno una delle parti non godeva della cittadinanza romana. E' noto che a Roma gli stranieri non potevano stringere rapporti giuridici nelle forme civilistiche quiritarie, non potevano litigare mediante le *legis actiones*, unico sistema processuale della *civitas*[70] Poiché, però, i rap-

---

[67] Non è forse casuale che la frequenza del ricorso agli *arbitria* nella Roma repubblicana sia cresciuta con lo sviluppo delle attività commerciali internazionali, che richiedeva una semplificazione delle procedure. Ed è significativo che l'*agere per concepta verba, id est per formulas* abbia avuto origine, come comunemente si ritiene, proprio dalla prassi giudiziaria seguita dal *praetor peregrinus*, il magistrato competente nelle controversie, per lo più commerciali, tra *cives* e *peregrini*; cf. F. Serrao, *La iurisdictio del pretore peregrino*, Milano 1954.

[68] Cf. G. Crifò, in « Enc. del Dir. », II, 1958, pp. 893 sgg.; K.-H. Ziegler, *Das private Schiedsgericht*, cit., pp. 47 sgg. Va notato che il « compromittere in aliquem de aliqua re » poteva comportare il deposito della *pecunia compromissa* nelle mani dell'*arbiter*: « Tribunicii candidati compromiserunt, HS quingenis in singulos apud M. Catonem depositis, petere eius arbitratu ... » (Cic. *ad Quint. fr.* 2, 14, 4); cf. ad *Att.* 4, 15, 7

[69] *EP* Tit. XI 48. Il pretore proclama che egli costringerà, se necessario, ad emettere una sentenza (« sententiam dicere ») colui che abbia assunto la funzione di arbitro (« qui arbitrium receperit »), quando le parti in lite si sono obbligate con una forma stipulatoria (« pecunia compromissa »); cf. O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum*, Leipzig 1927[3] (rist. 1956), p. 130.

[70] Si ricordi che i plebei rimasero a lungo esclusi dal più antico diritto di Roma (*ius Quiritium*), che inizialmente tutelava, com'è probabile, i rapporti intergentilizi, e la cui estensione alla *plebs* si dovette compiere lenta-

porti commerciali tra Romani e stranieri (soprattutto Cartaginesi, Greci, Etruschi) erano attivi già in epoca quiritaria, è presumibile che si sia instaurata una prassi tra privati, al di fuori del sistema del diritto civile, per la composizione bonaria dei *iurgia* con e tra i *peregrini*. Del resto, la stessa istituzione (242 a.C.) della magistratura del *praetor peregrinus*, cui fu affidato un nuovo ramo di giurisdizione[71], porta a credere che questo ramo fosse già da tempo enucleato con caratteristiche proprie. Si è persino supposto che alla *legis actio per iudicis arbitrive postulationem* fossero ammessi anche gli stranieri[72] E' comunque evidente che, anteriormente al primo riconoscimento statale dell'*arbiter* tramite la suddetta *legis actio*, l'arbitro privato operava *extra ius*, e verosimilmente nel quadro di quei rapporti giuridici che saranno poi definiti « iuris gentium ». Tali erano i rapporti tra *cives* e *peregrini*, rapporti concernenti per lo più questioni commerciali. Ora, un processo arbitrale « illegittimo » che non poteva fondarsi sul *ius civile*, da cui gli stranieri erano esclusi, non poteva trovare altro fondamento che nella fiduciarietà (*fides*), cioè nella buona fede dei contraenti e nell'onestà e imparzialità del terzo. La *fides* è una virtù che impone obblighi codificati, nella prassi, dalla consuetudine e che produce sanzioni non giuridiche. Una prima oggettivazione della *fides* è la *publica fides* (δημοσία πίστις), il principio metagiuridico più comunemente invocato come fondamento della responsabilità nei negozi tra privati. Nella Roma antica tale principio metagiuridico

---

mente nel corso del VI sec. a.C. (elargizione del *commercium* ai *plebeii*) e del V (XII Tavole); cf. A. Guarino, *St. del dir. rom.*, Napoli 1975.

[71] *D.* 1, 2, 2, 28: « ... non sufficiente eo praetore (il *praetor urbanus*), quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus appellatus est, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat ».

[72] P Frezza, *Ius gentium*, in « RIDA » I, 1949, pp. 259 sgg., ha supposto che proprio l'esigenza di fornire allo straniero un procedimento più semplice e meno formalistico del *sacramentum* ne avrebbe ispirato l'introduzione. « Si volle dunque creare un nuovo processo scrive ancora il Frezza in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt* I, 2, Berlin-New York 1972, p. 167 con il verosimile intento di adeguare l'amministrazione della giustizia alle esigenze di qualcuno che non aveva familiarità, e che non si sentiva a suo agio, nelle forme della *legis actio in personam*. E questo qualcuno è, se mai altro, lo straniero ». Si è persino voluto vedere nell'introduzione di tale *legis actio* un tipico esempio di ricezione di un istituto straniero (o di una prassi) nel diritto romano.

entra assai precocemente nella prassi giuridica, per cui troviamo, accanto ai « iudicia stricti iuris », anche dei « bonae fidei iudicia ». In tali « iudicia », che Cicerone chiama non a caso « arbitria » (*de off* 3, 17, 80), l'arbitro fonda la sua sentenza sull'*aequum bonum*, una « norma paragiuridica » [73] originatasi fuori dell'ambito del diritto civile, in base alla quale egli stabilisce « quidquid ob eam rem dare facere oportet ex fide bona » [74] Giustamente si è supposto che la clausola « ex fide bona » sia stata inserita dal *praetor peregrinus* nel suo *album* per la tutela delle stipulazioni dei *peregrini* [75]

E' tanto ovvio quanto comunemente accettato che la genesi della *bona fides* sia da ricercarsi negli ambienti privati delle contrattazioni [76]; in tali ambienti si continuò per lungo tempo a ricorrere all'*arbitratus* del *bonus vir* per la statuizione del prezzo [77] e per la risoluzione delle controversie [78] Del resto, tra gli « arbitria

---

[73] Cf. G. Pugliese, in « SDHI » 20, 1954, p. 381.

[74] Cf. L. Lombardi, *Dalla « fides » alla « bona fides »*, Milano 1961, pp. 191 sgg.

[75] Secondo il Lenel, *EP*[3] p. 4, un *oportere ex fide bona* si sarebbe reso necessario « zu Gunsten und zu Lasten der Peregrinen ». Su tale clausola si sarebbe fondata la *fidepromissio*, una forma di garanzia finalmente accessibile agli stranieri; cf. G. Broggini, *Iudex arbiterve*, cit., p. 185.

[76] Cf. L. Lombardi, cit., p. 183; vedi anche Plauto, *most.* 661: « bona fide emere ».

[77] I giuristi classici distinguono nettamente le due forme (nella terminologia moderna: « arbitrato » e « arbitramento »), come appare dalla definizione di Proculo: « Arbitrorum genera sunt duo: unum eiusmodi, ut sive aequum sive iniquum parere debeamus (quod observatur, cum ex compromisso ad arbitrum itum est), alterum eiusmodi, ut ad boni viri arbitrium redigi debeat, etsi nominatim persona sit comprehensa, cuius arbitratu fiat » (*D.* 17, 2, 76). A proposito dell'*arbitrium boni viri*, che continuava dunque a praticarsi, fuori del processo, per la statuizione del prezzo nella compravendita, come attestano ancora Ofilio e Proculo (Gai. 4, 140), il Broggini osserva: « Die Institution durchdringt seit alters das römische Geschäfts- und Handelsleben, sie ist die notwendige Ergänzung der internationalen Handelsbeziehungen, für die es an einer über den Kontrahenten stehenden Autorität fehlt; sie lässt sich keineswegs nur in die Grenzen der ordentlichen Gerichtsbarkeit verweisen » (*Iudex arbiterve*, cit., p. 118).

[78] In Cic. *de off.* 3, 60-66 si ricorre a un *arbiter* per la soluzione della controversia commerciale tra T Claudius Centumalus e P Calpurnius Lanarius. Un *boni viri arbitratus* nella compravendita è inoltre documentato da Sesto Elio per l'età delle *legis actiones* (*D.* 19, 1, 38, 1), da Catone (*de agric.*

bonae fidei », quello che ha conservato più a lungo il carattere stragiudiziale è proprio l'« arbitrium empti venditi »[79]

Alcuni tratti connotativi essenziali, che distinguono nettamente l'*arbiter* dalle altre figure giudicanti istituzionali, ci indirizzano verso l'ipotesi dell'iniziale pertinenza dell'attività dell'*arbiter* al campo dei commerci:

1) l'originario ambito d'azione *extra ius*;

2) la « laicità » dell'*arbiter*, che poteva essere anche un plebeo, ed era scelto dalle parti;

3 la « mobilità » del procedimento arbitrale: mentre l'origine del *iudex* è collocabile nel *comitium*, antica sede dell'attività giurisdizionale, l'*arbiter* non aveva una sede fissa, e la sua attività aveva come punto di riferimento il più vasto e variegato ambiente del *forum*, quando questo era prevalentemente luogo di contrattazioni commerciali piuttosto che di azioni giudiziarie;

4) la discrezionalità: l'*arbiter* non segue mai criteri oggettivi di stretto diritto, ma il principio morale, alquanto soggettivo, dell'*aequum bonum*, cui le parti concordano di sottostare. Tale libertà di apprezzamento, specie nelle questioni pecuniarie o per il possesso di una *res*, richiama la figura dell'intermediario (*interpres*) che stabilisce il valore della merce e spinge le parti alla *conventio*.

5) la funzione di stima. l'*arbiter* è un esperto, dotato di conoscenze specialistiche, che pone in essere un contratto, una spartizione di beni, un regolamento di confini, ecc. E' un « perito » che effettua sopralluoghi per esprimere un parere tecnico; le parti in causa non devono infatti recarsi in una sede istituzionale per adire al giudizio arbitrale, ma è l'*arbiter* che si pronuncia sul luogo

---

148, 8) per un'età anteriore alla *lex Aebutia* e da numerose fonti per l'età del processo formulare (*D.* 39, 4, 16 pr.; ecc.). Anche la « traditio vocata vicinitate » di cui si parla in due costituzioni di Costantino del 313 e del 333 a proposito di donazioni (*Fragm. Vat.* 249; *C.* 8, 53, 26 sgg.) sembra attestare la persistenza dell'impiego del terzo in funzione di *arbiter*, come conferma il *Cod. Theod.* 8, 12, 1, 2: « convocata vicinitate omnibusque arbitris adhibitis ». Fonti giustinianee attestano infine un « arbiter cuius interventu tribuantur merces peculiares », operante nelle *actiones tributoriae* (*D.* 14, 4, 7 1).

[79] Cf. G. Broggini, *Iudex arbiterve*, cit., pp. 115 sgg., 218 sgg.

della controversia. Oltre che nelle tre *legis actiones* divisorie, un *arbiter* « perito » (*arbiter litis aestimandae*), incaricato della definizione della « condemnatio pecuniaria », s'incontra nel processo *sacramento* (Prob. 4, 3, 10); un *arbiter* in veste di « bonus vir qui aestimet » è contemplato nelle più svariate forme processuali [80];

6) la funzione di garanzia generica: nella sua qualità di *vir bonus*, di perito estimatore, di intermediario che compone gli eventuali disaccordi tra le parti o prende in custodia la cosa contestata, l'*arbiter* romano esercita una sorta di garanzia [81], analogamente a certe figure di mediatori della Grecia antica (μεσίτης, μεσέγγυος) che nello stesso tempo erano arbitri e garanti [82] Fuori del sistema

[80] Mentre nelle *actiones bonae fidei* la funzione dell'*arbiter* consiste in un « existimare ex bono et aequo », nelle *actiones arbitrariae* formulari (per la divisione di un bene o il possesso di una cosa) l'*arbiter* valuta « quemadmodum actori satis fieri oporteat »; cf. R. Düll, *Der Gütegedanke*, cit., pp. 69 sgg. Da Gaio apprendiamo infine che l'*aestimatio* del terzo (« quanti Titius aestimaverit » era detta anche « alienum arbitrium » (3, 143).

[81] L'assunzione di garanzia *iure civili* avveniva, nella Roma antica, nelle forme vetuste che davano luogo all'*obligatio* (Gai. *Inst.* 3, 88). Ma tra le varie figure di « garanti » giuridici (*vindex, nexus, sponsor, vas*, ecc.) non compare mai un *arbiter*: operando nei rapporti tra *cives* e *peregrini*, questi non poteva evidentemente assumersi la garanzia come responsabilità. Pertanto i termini « garanzia » e « garante », quando sono riferiti a quella che riteniamo la configurazione più antica dell'*arbitrium* e dell'*arbiter* romani, sono usati qui in senso non tecnico. Non si tratta evidentemente di una garanzia giuridica, quale era la *sponsio*, creante un vincolo di obbligazione, ma di un'assicurazione generica, fondata sul principio etico della *fides*. Quando, in progresso di tempo, la *fides* diventa fondamento di vincolo (*bona fides*), la prassi si avvia ad essere sancita e disciplinata dalla legge, e allora occorre chiedere all'autorità la *datio* dell'arbitro. E non c'è da meravigliarsi se, una volta recepito nel processo, l'*arbiter* non appaia più in veste di garante, ma di giudice privato, essendosi affievolite gradualmente le antiche funzioni del mediare e del certificare la validità dei contratti, ed emergendo sempre più la funzione del decidere conferita dall'*adiudicatio* pretoria.

[82] Le fonti lessicografiche e letterarie presentano uno stretto legame tra μεσίτης 'arbiter' (*CGL* 2, 19, 5, ecc.), μεσιτεία 'arbitratus' (*CGL* 2, 368, 13; ecc.), μεσιτεύω 'être arbitre, négocier, parfois mettre en gage' (Chantraine) da un lato, e μεσέγγυος 'intermediario, depositario, garante', μεσεγγύημα 'cauzione' (App. *civ.* 2, 19), μεσεγγυάω 'deporre in pegno per garanzia presso un terzo' (Lys. 29, 6) dall'altro. Del resto il significato etimologico di ἐγγύη 'garanzia' è 'consegna nelle mani' (cf. γυῖα χεῖρες Hes.), percepibile ancora in ἐγγυιόω 'stringere le mani' che è funzione tipica dell'intermediario nei

civilistico, che assicurava una tutela agli interessi delle parti anche contro gli agenti di vendita e gli *aestimatores*[83], i *peregrini* non potevano confidare in altra forma di garanzia e di pubblicità che nella *bona fides* del terzo. Questi, dapprima garante nelle compravendite « garante », beninteso, in senso generico, « caution », nel senso che il Pringsheim attribuiva al *testis* delle origini[84]) e intermediario nei *iurgia* tra mercanti, quindi mediatore e paciere in tutte le liti tra privati che richiedevano una perizia tecnica o un equo apprezzamento, poteva assurgere, una volta inserito nel contesto processuale, a dignità di giudice privato.

Ma affinché l'ipotesi, che si è andata profilando, di un'iniziale pertinenza dell'*arbiter* al campo dei commerci possa acquistare più solido fondamento, occorre ora precisare in quale epoca e in quali circostanze storiche l'« intermediario nei commerci » può essere stato designato a Roma come *arbiter*

4. Un riesame di tutta la dottrina storico-giuridica e un'ampia ricognizione delle fonti sull'origine dell'*arbiter* hanno indotto G. Broggini ad affermare l'originaria pertinenza dell'attività dell'*arbiter* al campo delle controversie commerciali di carattere « interstatuale »[85]

Ma il Broggini, che accetta l'etimologia vulgata (*arbiter* da *ad-bītere*) considerandola come sicura « ziemlich sicher »: p. 111), si muove nell'ambito della dottrina dominante che identifica l'*arbiter* delle origini nel vicino chiamato in aiuto per mezzo dell'*endoplorare*, e risale perciò a un'epoca preistorica anteriore all'organizzazione delle comunità pre-civiche nello Stato. Per tale epoca preistorica,

---

contratti (« percussio manus »); cf. O. Schrader, *Reallex. der idg. Altertumskunde*, I, Berlin-Leipzig 1917-23, pp. 173 sgg. (s.v. *Handlung*).

[83] Il proprietario poteva difendersi contro il suo agente di vendita con l'*actio de aestimato* (Just. *Inst.* 4, 6, 28), mentre contro l'*inspector* incaricato di una perizia poteva intentare l'*actio in factum* (*D.* 19, 5, 1, 1), l'*actio de dolo* o l'*actio furti* (*D.* 13, 6, 191). Anche sull'attribuzione del *periculum* di perimento della merce vigeva una normativa precisa: « Si rem aestimatam tibi dedero ut ea distracta pretium ad me deferres, eaque perierit: si quidem ego te rogavi, meo periculo perit: si tu de vendenda promisisti, tuo periculo perit » (Paul. *sent.* 2, 2, 4).

[84] Cf. nota 40.

[85] G. Broggini, *Iudex arbiterve*, cit., pp. 24 sgg.

caratterizzata da un'ipotetica pluralità di ordinamenti giuridici, le fonti testimonierebbero, secondo il Broggini, un duplice piano di rapporti giuridici: rapporti « interni », nell'ambito del piccolo gruppo saldamente organizzato (comunità territoriale, *pagus*, singole stirpi latine), e rapporti « esterni », tra membri di gruppi diversi nel quadro di un aggregato politico più ampio, ma meno compatto, di tipo federativo.

All'interno del piccolo gruppo si sarebbe esplicata l'attività giudiziaria del *iudex*, identificabile, per quell'epoca remota, con il *rex* 'auctor iudicii' (Liv I, 26, 5), la cui originaria potenza politica, magico-religiosa, militare e giudiziaria presuppone un'immediatezza di rapporti con i sudditi, e perciò una piccola comunità autonoma.

L'*arbiter* sarebbe apparso, invece, con i primi tentativi di formalizzare un processo di cognizione nei rapporti « esterni », tra gruppi diversi o membri di essi. A tali rapporti « interstatuali » rinvierebbero tanto il rituale dell'*endoplorare*, che presuppone un'invasione violenta da parte di stranieri, quanto la più antica procedura di esecuzione, la *manus iniectio*, che, prima di ricadere sotto il controllo del magistrato, avrebbe costituito una prima formalizzazione dell'uso della forza contro lo straniero aggressore. Per la soluzione delle controversie « interstatuali » vigeva però in Roma l'istituto della *reciperatio*, di antica attestazione, per cui il Broggini è costretto a restringere il campo di applicazione di tale istituto alle situazioni conflittuali interstatuali inquadrabili nell'ambito dei rapporti giuridici « criminali » (danneggiamenti, furti, ecc.), da cui derivavano i processi di risarcimento (*reciperationes*). Alle relazioni contrattuali di carattere commerciale con gli stranieri si sarebbe applicata, invece, la procedura dell'*arbitrium*, una procedura riportabile pertanto alle origini del *ius gentium* romano e di cui sarebbero rimaste tracce nei trattati commerciali[86] Il primitivo *arbiter*,

[86] G. Broggini, *Iudex arbiterve*, cit., p. 50. I pochi testi che menzionano la *reciperatio* internazionale farebbero peraltro riferimento a un processo di riparazione conseguente a un conflitto vittorioso, e mai a un processo che abbia un fondamento di diritto commerciale. Il tipo di arbitrato internazionale descritto da Elio Gallo in Festo (p. 342 L.): « reciperatio est, ut ait Gallus Aelius, cum inter populum et reges nationesque et civitates peregrinas lex convenit quomodo per reciperatores reddantur res reciperenturque, resque privatas inter se persequantur », in quanto dipendente da una *conventio* cioè da una convenzione bilaterale, attesterebbe una struttura ormai evoluta della *reciperatio*.

del tutto estraneo alle funzioni dell'arbitrare e del giudicare (« aussergerichtlicher *arbiter* »), per la sua funzione di stima e di conciliazione svolta nei rapporti commerciali tra i membri dei piccoli gruppi preistorici, sarebbe stato poi recepito nelle istituzioni romane storiche in veste di estimatore « gerichtlicher Schätzungs*arbiter* » e arbitro (« gerichtlicher streitentscheidender *arbiter* »).

La tesi del Broggini, favorevolmente accolta negli ambienti storico-giuridici, è per noi di grande rilievo, ma presenta un punto debole: la pretesa di far risalire l'origine dell'*arbiter* a quell'epoca preistorica cui è riportabile senz'altro la figura del *iudex*. Ne risulta un appiattimento cronologico e un'ipotetica contemporaneità dell'origine delle due figure del *iudex* e dell'*arbiter* A sostegno di tale prospettiva, come giustamente osserva G. Pugliese [87], il Broggini non può addurre alcun argomento oltre all'etimologia, che sappiamo dubbia. Non si capisce, poi, chiaramente a quali comunità storiche corrisponderebbero gli aggregati primitivi (« politische Grundeinheiten wie *gens*, Sippe, Stamm usw ») postulati dal Broggini. Lo stesso autore si chiede se l'ipotetica pluralità di ordinamenti che avrebbe favorito la nascita di rapporti giuridici « interstatuali » sia da intendere come una tendenza federativa di piccoli gruppi territoriali oppure, al contrario, come un decentramento graduale di una primitiva unità etnica in aggregati politici più piccoli e compatti (p. 24 sg.). E' un fatto che nessuno dei dati a nostra disposizione lascia supporre che un *arbiter* abbia potuto ricoprire quella dignità politica di primo piano che un mediatore di interessi interstatuali avrebbe dovuto, in una società primitiva, necessariamente rivestire. Sembra quasi che il romanista svizzero abbia voluto proiettare nella preistoria quella funzione di tipica mediazione interstatuale che è l'« arbitrato internazionale ».

In definitiva, se l'etimologia di *arbiter* da *ad-baetere* è da scartare, e con essa la presunta origine della figura dell'*arbiter* nell'ambito delle prime forme di procedimenti cognitivi postulati all'origine del processo civile; e se, peraltro, l'origine della figura stragiudiziale dell'*arbiter* più antico è da ricercare nel contesto degli scambi commerciali internazionali, appare allora più corretto indirizzare l'indagine in quell'epoca storica in cui gli scambi interna-

[87] G. Pugliese, in « Iura » 9, 1958, pp. 214 sgg.

zionali furono particolarmente attivi, e cioè nella Roma monarchica in cui le piccole comunità territoriali erano ormai inserite in una salda unità statale. In questo quadro storico va cercata, a nostro avviso, la figura estranea al processo ed atta ad essere assunta ad archetipo delle varie figure storiche di *arbiter*

Le attività di mediazione, stima, garanzia di pubblicità, pacifica composizione tra privati ci riportano senz'altro nell'ambito dei mercati popolari, dov'è facile incontrare un personaggio che svolge, a pieno tempo, proprio il ruolo di intermediario, perito, garante e, eventualmente, paciere e leguleio: il sensale.

III

IL SENSALE NEL FORO ARCAICO

1 Nella Roma delle origini il più ampio e vivace mercato popolare aveva luogo proprio nel Foro, nelle immediate adiacenze del comizio. La contiguità dei due ambienti, mercantile e giudiziario, è emblematica: il passaggio dal mercato al tribunale, dalla *conventio* al *iurgium*, in tutte le culture di ogni età, è breve [88] Non a caso il *comitium*, sede istituzionale dell'attività giudiziaria più antica, si trovava nell'ambito del *forum*, vero cuore della vita sociale e religiosa della città, luogo di convergenza delle grandi vie di comunicazione, « negotiationis locus » [89], dove agricoltori e pastori del contado conducevano le loro mercanzie. Attorno a questo nodo stradale si formarono i primi agglomerati propriamente urbani, per il sinecismo dei vari villaggi preesistenti nel *Septimontium*. La piazza del mercato divenne luogo di raduno per la celebrazione dei riti religiosi, la discussione dei problemi della *res publica*, le adunate militari, l'amministrazione della giustizia. Accanto ai banchi dei mercanti e dei banchieri sorsero i templi, la *regia*, il *tribunal*.

A livello popolare, *negotia* e attività giudiziaria conservarono a lungo, nella Roma antica, un rapporto di stretta interconnessione. Soprattutto nel *dies nundinarius* [90] i campagnoli venivano in città

---

[88] Nella cultura germanica, ad es., addirittura lo stesso lessema designa il commercio e il litigio: ted. *Handel* 'commercio', plur. *Händel* 'lite'

[89] Cf. Paulus ex Festo 74, 15 L.

[90] Cf. Cic. *ad Att.* 1, 16; Gell. 20, 1, 49.

per i commerci[91] e per risolvere le loro questioni giuridiche[92] con un tipo di processo detto « nundinario », cui accedevano normalmente contadini e plebei. Nel *forum nundinarium* si raccoglievano evidentemente anche i mediatori in cerca di lavoro[93]; ed è probabile che la loro prestazione non si esaurisse nella mera opera di senseria, ma che venissero chiamati anche, in qualità di esperti, per stimare le merci e per risolvere eventuali controversie. Che la decisione dei *iurgia*, cioè delle *res leviores*, nel Foro nundinario potesse essere affidata ad arbitri stragiudiziali, è suggerito dal fatto che l'attività giudiziaria non veniva sospesa quando il *dies nundinarius* fosse *nefastus*. Solo un *arbiter* extra-processuale poté esercitare le sue mansioni anche nei *dies nefasti*[94]

Anche non condividendo l'opinione di quei giuristi (Karlowa, Bekker, ecc.)[95] che ritenevano il « Nundinarprozess » dei plebei la culla di tutto il processo privato romano, si deve tuttavia riconoscere che la prassi arbitrale privata nelle *nundinae* è atta a dar conto delle singolari caratteristiche dell'*arbiter* latino.

L'ambiente del *forum*, dove si potevano incontrare i sensali, era probabilmente, come si è detto, la sede più antica dell'*arbiter* designato dal magistrato. Infatti, la disposizione decemvirale « in comitio aut in foro » (*XII Tab.* 1, 6-7), d'interpretazione non univoca, contiene un sicuro riferimento alla sede del processo. Non si può escludere che l'alternativa posta dalla legge circa la sede del dibattimento possa riferirsi ai due diversi tipi di processo, quello

---

[91] Cf. Festus 176, 24 L.: « Nundinas feriatum diem esse voluerunt antiqui, ut rustici convenirent mercandi, vendendique causa, eumque nefastum, ne <si> liceret cum populo agi, interpellarentur nundinatores »; cf. Trebat. ap. Macr. 1, 16, 28; Dionys. 3, 22, 67; Plin. *n. h.* 36, 24, 3.

[92] A un'attività processuale nelle *nundinae*, parallela a quella commerciale, allude forse Rutil. ap. Macr. 1, 16, 34: « Romanos instituisse nundinas ut ... rustici ... nono autem die ad mercatum legesque accipiendas Romam venirent ».

[93] Il *Digesto* consacra il *dies nundinarius* all'esecuzione dei contratti: 33, 1, 20; 45, 1, 138; 50, 11, 1-2.

[94] La legittimazione del « Nundinarprozessverfahren », con la *lex Hortensia de nundinis* (389 a.C.), che dichiarò *fasti* tutti i *dies nundinarii* (Gran. Licin. ap. Macr. 1, 16, 30), può essere vista come un segno dell'acquisita dignità processuale dell'*arbitrium*.

[95] O. Karlowa, *Der röm. Civilprocess zur Zeit der Legisaktionen*, Berlin 1872, pp. 301 sgg.; E.I. Bekker, *Vermutungen*, in « SZ » 30, 1909, pp. 24 sgg.

stricti iuris di competenza del *iudex* e quello *bonae fidei* di competenza dell'*arbiter*, e conservare quindi memoria di un'antica distinzione tra la sede storica del *iudex* (il *comitium*) e l'ambito in cui verosimilmente operava l'*arbiter*: la più ampia piazza del *forum*. Nel *comitium*, sede istituzionale del processo, si pronunciavano, in effetti, tanto il magistrato quanto, dopo la bipartizione, il *iudex unus* Il complesso del *forum* era invece l'ambiente più idoneo per un arbitro che fosse stato in origine un sensale che non pronunciava sentenze *stricti iuris*. Si può immaginare che il pretore e il giudice, quando cominciarono a pronunciarsi anche fuori del comizio, abbiano occupato le sedi dove tradizionalmente si pronunciavano gli arbitri[96] Una di queste sedi era probabilmente presso il tempio dei Castori, consacrato nel 485 a.C., non lontano dal Foro boario, sede, al tempo di Cicerone, del tribunale pretorio[97] I Dioscuri erano testimoni di ciò che avveniva nel Foro, e della buona fede di coloro che li invocavano: le interiezioni *pol, edepol, sane pol, certe pol, pol vero, edepol profecto* 'per Polluce, in verità!', *ecastor, mecastor* 'per Castore!' hanno, per il loro forte valore asseverativo, la forza di una sintetica formula di giuramento. Castore e Polluce si trovarono dunque ad essere considerati i supremi « garanti » e « testimoni » dei negozi di compravendita. Ebbene, delle quattro divinità invocate in Cic., *Verr* 2, 5, 186, proprio i due gemelli sono chiamati *arbitri et testes*: « Vosque omnium rerum forensium, consiliorum maximorum legum iudiciorumque arbitri et testes celeberrimo in loco populi Romani locati ».

2. Con quali termini erano designati i sensali nei mercati di Roma ai *primordia civitatis*? Secondo R. Meringer il *testis* 'terzo' era originariamente 'intermediario nella compravendita del bestia-

[96] La diversa opinione del Pugliese, che esclude che l'*arbiter* possa aver avuto una sede propria, si deve evidentemente al fatto che l'autore accetta l'etimologia vulgata di *arbiter*: « Il nome di *arbiter*, secondo l'etimologia più accreditata, indicherebbe appunto che si trattava di persona solita (o idonea) a recarsi nei campi (per es. per tracciare i confini, valutare i beni ereditari, determinare l'ammontare dei frutti, ecc.). La sede dell'*arbiter* era dunque più mobile e varia di quella del *iudex* » (*Il proc. civ. rom.*, cit., p. 219).

[97] Cic. *Verr.* 2, 1, 129: « In aede Castoris celeberrimo clarissimoque monumento quod templum in oculis cotidianoque aspectu populi Romani positum est, quo saepe numero senatus convocatur, quo maximarum rerum frequentissimae cotidie advocationes fiunt »; cf. *pro Quinct.* 4.

me'[98], che metteva d'accordo le parti mediante la « dexterarum iunctio », un rituale antico e tuttora praticato nei mercati popolari. *Testis* sarebbe poi evoluto nel senso di 'testimone', non nel senso di 'mediatore' perché i Latini poterono disporre del lessema *arbiter* per quest'ultimo significato[99] Però, come già abbiamo osservato, non le funzioni del *testis*, ma quelle dell'*arbiter* sono confrontabili con certe prerogative del sensale (garanzia di pubblicità, stima, intermediazione, pacifica composizione). Inoltre, la particolare « terzietà », la senseria nei mercati di bestiame, che il Meringer attribuiva al *testis* delle origini, era invece propria di quell'intermediario che le fonti lessicografiche designano col termine *cociō* (cf. ital. *cozzone*, ant. fr *cosson* 'mercante e sensale di cavalli'), probabile prestito etrusco, oppure col « sinonimo » *arillātor*[100], anch'esso privo di una trasparente etimologia latina e connesso, come si vedrà, con *arbiter* da un assai probabile rapporto di parentela. Il *cocio-arillator*, secondo le fonti, è un piccolo mercante, un rigattiere, ma è anzitutto un sensale che celebra con schiamazzi e speciose argomentazioni la buona qualità della merce[101] Millantando la presunta onestà e imparzialità della propria professione di mediatore, e proponendola come garanzia, esso cerca di farsi affidare la merce per realizzare, attraverso lunghe trattative, il prezzo più vantaggioso[102] Si tratta di attività che conferiscono al personaggio una connotazione morale

---

[98] R. Meringer, *Lat. Testis 'Drittsteher, Zeuge'*, cit., pp. 169 sg.: « Ich glaube dass der Handel die Quelle des * *tristós* ist. Der Erste ist der Verkäufer, der Zweite der Käufer (oder umgekehrt), der Dritte der Zeuge. Man betrachte nur die sonderbaren, noch heute bestehenden Bräuche beim uralten Viehhandel. Da wird der Kauf so abgeschlossen: Der Eine bietet, und bietet zugleich die Hand dar, in die der Zweite einschlägt. Dann bietet dieser die Hand und der Erste schlägt ein. Der Drittsteher, der Zeuge, löst darauf die Hände, indem er 'durchschlägt' Jetzt erst ist der Kauf in allen Formen rechtsgiltig abgeschlossen. Also Schlag, Gegenschlag und Durchschlag des Dritten sind seine wesentliche Zeremonien ».

[99] Cf. nota 42.

[100] Cf. Gell. 16, 7, 12: « Laberius in Necyomantia cocionem pervulgate dicit quem veteres arillatorem dixerunt »; Paulus ex Festo 19, 1 L.: « Arillator, qui etiam coccio appellatur ».

[101] Paulus ex Festo 44, 15 L.: « Cociones (coctiones *mss.*) dicti videntur a cunctatione, quia in emendis vendendisque mercibus tarde perveniant ad iusti pretii finem ».

[102] Cf. Porph. *ad Hor. sat.* 2, 3, 25: « Omnes ... cociones lucro student ».

negativa: 'ingannatore, ladro, profittatore della buona fede'[103] Il *ciō* è anche un leguleio che si propone come *sequester*: in una pagina del *Satyricon*, che descrive un episodio di compravendita *in foro* degenerata in controversia, si possono cogliere vari aspetti di similarità tra il *ciō* e l'*arbiter* stragiudiziale[104]

Data la molteplicità delle funzioni di mediazione e la diversità delle situazioni, specie sotto il profilo giuridico, che potevano esigere l'intervento di un terzo imparziale, è comprensibile che il latino

---

[103] Paulus ex Festo 19, 1 L.: « Arillator, qui etiam coccio appellatur, dictus videtur a voce Graeca quae est αἶρε, id est 'tolle' quia sequitur merces ex quibus quid cadens lucelli possit tollere (lucellum deminutivum est a lucro) ». In fonti tarde *cocio* e *arillator* designano persino il *pannicularius* 'straccione' (Ps. Placidus 54, 76 L.: *Gloss. Lat.* IV Paris 1930), il *mango*, cioè il mercante che abbellisce artificialmente la merce per venderla a maggior prezzo (*Capit. Reg. Franc.*, 22, 79), ed infine il 'ladrone' (Hincmar. *epist.* 1, 126: « ... ipsi cocciones rapinas faciunt »), come ancora testimonia il Du Cange, s.v. *cocio*: « Cociones priscis et aetatis mediae scriptoribus dictos qui fora venalium et nundinales mercatus sectantur, qui dum contantur, licitantur, et de pretio cum mercatoribus contendere simulant, merces ipsas subripiunt et auferunt ».

[104] Petron. *satyr.* 14-15. Si riscontrano, in questo episodio, gli aspetti più caratteristici dell'ambiente nundinario: la « frequentia rerum venalium, non quidem pretiosarum », l'ostentazione della merce in vendita, le varie fasi della contrattazione e della controversia, la *vindicatio* della proprietà perseguita per vie stragiudiziali (« circuitu agere »), piuttosto che per vie legali (« iure civili »), il « timor legum » della gente del popolo, la conseguente propensione ad evitare il processo, che è sempre « ambigua lis », giacché « iudicium nihil est nisi publica merces », l'*inspectio* della merce da parte del compratore, la « magna vociferatio » del derubato, l'immediato confluire dei *cociones* sul luogo del fatto (« ad clamorem »). I *cociones* appaiono qui nella loro veste di leguleî: prima come vicini accorsi in aiuto (*advocati*), di dubbia reputazione (« iam paene nocturni »), quindi come *sequestres* e, infine, nella loro vera identità di *latrones*. Costoro, infatti, quando già le parti si mostravano propense a un mutuo accordo, volendo impadronirsi del mantello controverso (« volebant pallium lucri facere »), si volsero a chiedere con insistenza il deposito della *res*, propugnando l'inevitabilità del processo. Mentre stava avvenendo il *sequestrum* (poco prima chiamato *depositum*), uno dei sensali, che a tempo perso faceva il leguleio (« solebat aliquando causas agere »), cercava d'impossessarsi del mantello affermando che lo avrebbe esibito in giudizio l'indomani. Si trattava, come precisa Encolpio, di lestofanti (« praedones ») sicuri che i litiganti, per paura della condanna, non si sarebbero presentati in giudizio.

impiegasse, per designare l'intermediario, un gran numero di voci, oltre *ciō* e *arillator*, ognuna delle quali ha trovato posto in un determinato registro della lingua [105] Alcune di queste voci hanno percorso, com'è probabile, una trafila semantica analoga a quella che postuliamo per *arbiter*: dal lessico dei commerci a quello giuridico. E' il caso di *interpres* [106], designante un personaggio che,

---

[105] Alcune di queste voci, come *praecō* 'banditore', *pararius* 'intermediario garante' (Sen. *de ben.* 2, 23, 2; 3, 15, 2), *proxeneta* (Sen. *ep. ad Luc.* 119, 1-2; Cic. *de off.* 1, 150; Mart. 1, 41, 1-3; 12, 57 14), *intercessor, laudator*, designano a volte personaggi poco graditi per il riprovevole costume di esibire insistentemente la propria prestazione mediatoria; oppure, presentando una duplicità di senso ('intermediario' e 'piccolo commerciante'), suggeriscono una « equiparazione semantica tra l'attività mediatoria e le forme più vili di commercio », a torto considerata « impropria » da M. Brutti (« Enc. del diritto » 26, 1976, p. 23), e che si spiega invece per la stretta correlazione riscontrabile generalmente tra l'esercizio della senseria e la pratica di forme di commercio al minuto e di speculazione nei mercati. Del resto il lat. *mercator* 'commerciante' assume a volte anche i sensi particolari di 'agente di vendita' e 'garante', « agent de la relation mercantile, qui met en contact les parties, prend en charge et garantit le transfert de l'objet d'échange », come osserva B. Combet-Farnoux, *Mercure romain*, Roma 1980 (Bibliothèque des Ecoles Françaises d'Athènes et de Rome, n. 238), pp. 225; 243 sgg. Inoltre le due funzioni del commerciare e del mediare nei commerci pertengono alla stessa figura divina di Mercurio, che è *Nundinator* (*CIL* 13, 7569), *mercimonii deus* (Serv. *ad Aen.* 8, 138) e, nello stesso tempo, intermediario e protettore dei *praecones*, ipostasi della « parola » che intercorre tra compratore e venditore, come risulta dall'etimologia varroniana tramandata da Agostino: « Mercurius quasi medius currens dicitur appellatus quod sermo currat inter homines medius; ideo 'Ερμῆς Graece, quod sermo vel interpretatio quae ad sermonem utique pertinet, ἑρμηνεία dicitur; ideo et mercibus praeesse, quia inter vendentes et ementes sermo fit medius » (*de civ. Dei* 14, 17). Ed è per questo che il dio, oltre ad essere celebrato come *administer ac nuntius* tra superi e inferi (Macr. *Sat.* 1, 19, 11), è anche *furti magister*, « quia sermo animos audientium fallit » (Isid. *etym.* 8, 11, 45 sgg.). Inoltre, vere e proprie agenzie d'affari (« officinae contractuum ») erano gestite dai *proxenetae*, che, come attesta Ulpiano (*D.* 50, 14, 3), « emptionibus, venditionibus, commerciis, contractibus licitis utiles non adeo improbabili modo se exhibent ». Dell'attività dei *laudatores* restano, infine, significative tracce romanze: ant. guascone *lausar* 'annoncer (une marchandise) avec éloge' (W v. Wartburg, *FEW* V p. 206); it. *lodo* (< laudum) 'lodo arbitrale'

[106] Secondo Ernout e Meillet « il s'agit sans doute d'un terme de la langue du droit comme *sequester*. Le second terme du composé *-pres* est peut-être une forme nominale tirée d'un verbe disparu signifiant 'acheter' ou 'vendre' (cf. pour la formation *locuplēs* et *plēre, superstes* et *stāre*), appa-

nei rapporti commerciali tra *cives* e *peregrini*, doveva verosimilmente assicurare, oltre all'opera di mediazione e definizione del prezzo, anche quella di interprete vero e proprio (ἑρμηνεύς). L'affinità semantica con *arbiter* è segnalata, fra l'altro, dal sintagma « interpres arbiterque » [107]

Un altro termine nato verosimilmente nel mondo dei commerci e delle controversie commerciali e passato poi, come *arbiter*, a designare un istituto giuridico è *sequester* [108], con cui si designava un intermediario dotato di molte delle attribuzioni tipiche dell'*arbiter* [109] Se infatti, risalendo alle origini, si ammette l'anteriorità del sequestro « volontario » rispetto a quello « giudiziale » [110], la figura del *sequester* si avvicina di molto a quella dell'*arbiter*, e

---

renté à *pretium* » (*DELL*, p. 320). Rara e di tarda documentazione (Amm. 28, 1, 18) è la forma *interpretium* 'the difference between the buying and selling price, profit' (Lewis-Short). Utile per la semantica è l'etimologia di Isidoro (*orig.* 10, 124): « interpres quod inter partes medius sit », rivalutata da Th. Bergk, in « Philologus » 14, 1859, p. 185.

[107] Liv. 2, 33: « interpres arbiterque concordiae civium »; Gell. 4, 11: « interpres et arbiter Sibyllae oraculorum »; Ambros. *Abr.* « (Deus) conscientiae arbiter ... ac mentis interpres ».

[108] *Sequester* (< *secus* + *-ter*) non è soltanto il depositario della *res*, come già sapevano i giureconsulti antichi (cf. Modestino in *D.* 50, 16, 10: « Sequester dicitur apud quem plures eandem rem, de qua controversia est, deposuerunt: dictus ab eo quod occurrenti aut quasi sequenti eos qui contendunt, committitur »), ma è anche un arbitro alla cui *fides* le parti concordano di attenersi: « ... vocabulum a sequendo factum est, quod eius, qui electus sit, utraque pars fidem sequatur » (Gell. 20, 11, 2-5); esso è dato dal magistrato, ma può anche essere scelto dalle parti: « eligendus est amicus, apud quem deponantur » (*D.* 10, 2, 5); « virum bonum ab utraque parte eligendum, apud quem, ut sequestrem... » (*D.* 36, 3, 5, 1). Vedi L. Ceci, *Le etimologie dei giureconsulti romani*, Torino 1892, p. 177.

[109] Cf. Serv *ad Aen.* 11, 133: « Sequester est medius inter duo altercantes [aut] apud quem aliquid ad tempus seponitur »; Festus 456, 18 L.: « Sequester is dicitur qui inter aliquos c<ertantes medius sicut> inter eos convenerit, <ita tenet depositum ali>quid ut ei reddat qui (cui) id <deberi iure sibi con>stiterit »; Sen. *ad Helv.* 12, 14: « Menenius Agrippa inter patres ac plebem publicae gratiae sequester fuit »; Isid. 10, 260: « Sequester dicitur qui certantibus medius intervenit, qui apud Graecos ὁ μέσος dicitur, apud quem pignora deponi solent ». Si noti la corrispondenza semantica tra lat. *sequester* e gr. ἔγγυος (cf. ἐγγύς 'secus').

[110] Cf. V Arangio Ruiz, *Studi sulla dottrina romana del sequestro*, in « Arch. Giur. » 76, 1906, pp. 471 sgg.; 78, 1907, pp. 233 sgg.

mostra di avere subito un analogo processo di istituzionalizzazione [111] L'anteriorità della *sequestratio* « volontaria » rispetto a quella « necessaria » è confermata dalle fonti arcaiche non giuridiche più rilevanti: due luoghi plautini in cui la figura e l'*officium* del *sequester* appaiono connessi con quelli dell'*arbiter*, tanto da lasciare supporre che la *sequestratio* fosse in origine una delle mansioni proprie dell'*arbiter* [112] Accanto all' *arbiter captus, postulatus, datus,* all'*arbiter*

---

[111] Il sequestro volontario, cioè l'accordo delle parti di affidare il possesso interinale della *res* a un terzo garante, al fine di evitare le complicate azioni ordinarie della procedura interdittale, è confrontabile con la procedura, inizialmente stragiudiziale, dell'*arbitrium receptum pecunia compromissa.* Anche un *arbiter,* infatti, può essere depositario della *res* controversa: « res apud arbitrum depositae sunt eo pacto, ut ei daret, qui vicerit » (Ulp. in *D.* 4, 8, 11, 2); cf. G. Broggini, *Introduction au sequester,* in *Mélanges Meylan* I, Lausanne 1963, p. 51: « L'analogie avec le procédé d'arbitrage *ex compromisso* est frappante et s'impose d'elle même »; K.-H. Ziegler, cit., p. 107 F. Guizzi, *Intorno alla nozione romana del sequestro,* in *Mnemeion Siro Solazzi,* Napoli 1964, p. 334, sostiene peraltro, accettando sostanzialmente la dottrina (Muther, Wlassak), « la riassunzione nella figura del *sequester* delle attribuzioni proprie dell'*arbiter*: oltre alla custodia, infatti, questi in antico come testimonia Plauto era tenuto alla decisione della lite e, successivamente, alla consegna dell'oggetto controverso direttamente al vincitore ». Vedi anche E. Costa, *Il diritto romano privato nelle commedie di Plauto,* Torino 1890, pp. 317, 423. La congettura del Guizzi che il *sequester* fosse in origine competente solo in controversie di *res mobiles* e l'*arbiter* in controversie di *res immobiles* non ha sufficiente fondamento, come rileva l'Arangio Ruiz, poiché sembra fondata essenzialmente sull'etimologia vulgata di *arbiter* da *ad-bītere.*

[112] In *rud.* 1002 sgg. gli schiavi Trachalio e Gripus si contendono il possesso di una valigia pescata in mare. Poiché Gripus non accetta la proposta della spartizione in parti uguali, l'avversario propone di rivolgersi a un *arbiter*: « Verba facimus: it dies. / Vide sis quoius arbitratu nos vis facere ». Dopo una breve ripresa del *iurgium,* Trachalio ribadisce la proposta: « Tu istunc hodie non feres nisi das sequestrum aut arbitrum / quoius haec res arbitratu fiat » (vv. 1004-5) e, dopo un'ulteriore *altercatio,* nuovamente riprende: « Non probare pernegando mihi potes, nisi pars datur aut ad arbitrum reditur (*redditur, redeitur* mss.) aut sequestro ponitur » (1017-8). Secondo il Broggini (*Intr. au sequester,* cit., p. 58) Trachalio offre all'avversario « le choix entre trois solutions possibles: la division de l'objet litigieux, le choix d'un arbitre, le depôt de l'objet litigieux auprès d'un séquestre ». Ma il v. 1018 potrebbe alludere non già a un'alternativa tra due tipi di processo, bensì a una semplice variante dell'*iter* procedurale, a seconda che la controversia potesse essere risolta prima del calare del sole oppure dovesse essere rimandata. La preoccupazione di Trachalio al v. 1001 (« Verba facimus: *it*

compromissarius, ecc., si collocherebbe così anche l'*arbiter sequester*, da confrontare col *iudex sequester* di Cic. *Cluent.* 87

Contro l'ipotesi, che si è andata profilando, di un'identificabilità dell'*arbiter* più antico con il sensale che, nel Foro arcaico, esplicava la sua opera di intermediazione, non può valere l'obiezione che il termine *arbiter* non designa mai esplicitamente il sensale nella lingua latina. Il fatto può trovare una valida spiegazione nell'età della documentazione di tale termine, tutta posteriore alle XII Tavole, dove l'*arbiter* appare già inserito nel processo statale come un particolare organo giudicante [113]

3. Riferito al sensale che opera fuori dell'istituzione giudiziaria, nell'ambito dei mercati popolari, il termine *arbiter* può bene aver contratto quelle connotazioni peggiorative che sopravvivono nel linguaggio del teatro plautino. In *Curculio* 470 sgg. il Foro è descritto vivacemente come ricettacolo di impostori, usurai, sper-

---

dies ») sarebbe allora motivata dalla nota prescrizione decemvirale « sol occasus suprema tempestas esto ». Nell'impossibilità di risolvere la lite prima di sera per mezzo di un *arbitrium*, Trachalio prospetta l'eventualità del deposito (*sequestro ponere*), eventualità certo assai rischiosa, specie se il *vicinus* dovesse risultare *ignotus* (cf. 1043). Il riferimento temporale ritorna nelle preoccupate parole dello schiavo: « Tu istunc *hodie* non feres, nisi... » (v. 1004). Le proposte di Trachalio verrebbero ad essere così due: spartizione del bottino o nomina di un arbitro, che, in caso di rinvio del giudizio, assumerà il possesso interinale della *res* fino al giorno fissato. Tale interpretazione trova conferma non solo negli altri due passi plautini (*vidul.* 51 sgg.; *merc.* 735 sgg.), dove appare, anche se con minore evidenza, l'intercambiabilità di *arbiter* e *sequester*, ma anche, e soprattutto, nella breve durata dell'istituto del *sequestrum* come modo di soluzione delle controversie (in età classica non c'è più di esso alcuna traccia, anche se continua ad esistere il sequestro come deposito), di contro alla singolare fortuna dell'*arbitrium*.

[113] In realtà un'attenta lettura del prologo dell'*Amphitruo* plautino, con riguardo alla struttura sintattica del lungo periodo iniziale (vv 1-16), consente di individuare in maniera inequivocabile, seppure in un uso traslato, la figura dell'*arbiter* « sensale ». Esordisce Mercurio, ipostasi classica del sensale: « Come volete che io sia vostro collaboratore *in mercimoniis emundis vendundisque*, così anche voi date ora una valutazione favorevole della bontà della commedia: aequi et iusti hic eritis omnes arbitri » (quasi « ut ego arbiter... ita vos arbitri »). L'efficacia di questo exploit di Mercurio, che si articola in una proposizione comparativa di eguaglianza retta dalle particelle correlative *ut* ... *ita* ..., si fonda evidentemente sul duplice valore del termine *arbiter*.

giuri, parassiti e spicciafaccende « qui stipulari solent »). Attorno ai tavoli dei banchieri (*argentarii, tarpessitae, mensarii*), sui luoghi delle compravendite, nel Foro Boario e nel Foro Olitorio, si concentravano gli usurai (*danistae*, *feneratores*; cf. *asin.* 116; 428 sg.) e i nullafacenti in cerca di guadagni leciti e illeciti: Diabolus nell'*Asinaria*, dovendo procurarsi i denari per la *lena*, si reca senz'altro al Foro (vv 245-8). Intermediari di vario genere (*institores, circitores, scrutarii, praecones, ociones, arillatores*) offrivano le loro non sempre disinteressate prestazioni di agenti commerciali [114] In un simile ambiente, in cui la *fides* non era sempre sufficiente nei contratti, tanto che i mercanti preferivano la « Graeca fides » (*asin.* 199), cioè la consegna della merce dietro immediata corresponsione del prezzo, le risse dovevano essere frequenti. Da *Curc.* 377-9 apprendiamo che un costume non ignoto ai banchieri era « pugnis rem solvere ».

Gli *arbitri* plautini, che il Benveniste interpretava come 'testimoni clandestini', somigliano piuttosto ai mediatori di mestiere, che s'intromettono, a volte indesiderati, nelle controversie, al pari dei *ociones*, degli *arillatores*, dei *proxenetae*. Plauto non testimonierebbe, allora i significati originari di *arbiter* e *arbitror*, ma particolari sensi peggiorativi, extra-giuridici e popolari, acquisiti dall'*arbiter* stragiudiziale a causa di determinate circostanze connesse con il suo primitivo campo di azione. *Arbiter* e *arbitror*, in queste occorrenze plautine, sembrano significare piuttosto 'ficcanaso' e 'ficcare il naso negli affari altrui': valenze semantiche popolari che convivono nel linguaggio plautino con i sensi più diffusi 'giudice privato' e 'pensare, stimare, ecc.' Dunque gli *arbitri* plautini non sono affatto « invisibili »: sono semplicemente indesiderabili, come tutti coloro che s'inseriscono di propria iniziativa negli affari altrui esibendo la loro vera o presunta perizia, proprio come certi sensali di mestiere nei mercati popolari. Alcuni dei luoghi citati alla

---

[114] L'attività di questi intermediari non poteva evidentemente trovare una disciplina giuridica nell'ambito dell'*emptio-venditio*, che, nella sua struttura classica, « nuda consentientium voluntate contrahitur » (Paulus in *D.* 19, 4, 1, 2); sappiamo tuttavia che un *aestimator* o *inspector* era contemplato per altri istituti romani (*contractus aestimatorius, datio ad aestimandum*, ecc.). Dell'intervento dell'*amicus* come intermediario non mancano, inoltre, testimonianze letterarie: « Amice amico operam dedi: vicinus quod rogavit / hoc emei mercimonium » (Pl. *merc.* 499).

nota 45 diventano addirittura incomprensibili se ad *arbiter* si attribuisce il senso 'osservatore non visto, testimone clandestino', suggerito dal Benveniste. Risultano invece chiari e ben aderenti al contesto se ad *arbiter* e ad *arbitrari* si attribuiscono i sensi da noi proposti. Tali sensi sono particolarmente perspicui in *Cas.* 89, dove l'*arbiter* è un intruso petulante che, alla stregua di un *cocio* o di un *arillator*, segue insistentemente il personaggio impedendogli di sbrigare le proprie faccende da solo [115]

Va notato peraltro, a sostegno di questa ipotesi interpretativa, che il termine *arbiter*, in certi suoi impieghi non giuridici, designa proprio l'« estraneo », la cui intromissione indesiderata potrebbe mutare svantaggiosamente o disturbare il corso dei fatti. Le locuzioni « sine arbitris », « sine arbitro » [116], « remotis arbitris » [117], « arbitris summotis » [118], « absque arbitris » [119], « arbitros amovere » [120], « arbitros eicere » [121], « arbitros incommodos removere » [122], « arbitros reformidare » [123], « arbitrum extraneum cavere » [124], « nullo arbitro » [125], « locus ab arbitris remotus » [126], « loca abdita ab

---

[115] L'*arbiter* 'ficcanaso' della commedia plautina potrebbe chiarire il particolarissimo senso che s'incontra in taluni esiti dialettali romanzi di *arbiter*. In francese, neoprovenzale e basso limosino *aubitre* (dal XIII sec. in poi) è 'celui qui donne son avis sans être consulté' (W v. Wartburg, *FEW* I, p. 124). Inoltre, le forme verbali fr. *arbitrer*, neoprov. *arbitra*, b. limos. *oubitra* annoverano, tra i vari sensi, quello di 'donner son avis à des persones qui ne le demandent pas', senso che il von Wartburg considera, forse a torto, « gelehrten Ursprungs ».

[116] Pl. *capt.* 212, 225; *Cas.* 90, 134; *cist.* 64; Cic. *Tull.* 50; Liv. 1, 21, 3; 25, 30, 2; 27 28, 3; Tac. *ann.* 15, 17; 16, 11; Curt. 7, 1, 31. R. Düll, cit., p. 164, n. 19, traduce opportunamente « ohne Einmischung ».

[117] Cic. *de off.* 3, 112; Liv 2, 4, 5; 2, 27 3; Val. Max. 5, 4, 3; Sen. *de ben.* 2, 23, 2; Curt. 5, 11, 4; Apul. *apol.* 42; *de deo Socr* 4, 4; Symm. *epist.* 1, 3, 3; Macr. *Sat.* 1, 7 4.

[118] Liv. 22, 60, 2; Curt. 4, 10, 32.

[119] Vulg. *Gen.* 39, 11; Sidon. *epist.* 5, 17 9; Hyeron. *epist.* 130, 5; 52, 5: « absque arbitro vel teste ».

[120] Sall. *Cat.* 20, 1: « omnibus arbitris procul amotis ».

[121] Liv. 1, 41, 1: « Tanaquil inter tumultum claudi regiam iubet, arbitros eiecit ».

[122] Liv. 6, 33, 3: « incommodis arbitris salutarium consiliorum remotis ».

[123] Quint. *inst.* 10, 7, 16: « stilus ... arbitros reformidat ».

[124] Tert. *ad nat.* 1, 7: « arbitrum extraneum caveant ».

[125] Cic. *rep.* 1, 28: « qui nullo arbitro ... secum ipsi loquantur ».

[126] Cic. *Verr.* 6, 80: « ab arbitris remoto loco ».

arbitris libera »[127], appaiono usate per lo più in contesti in cui la semplice presenza di testimoni passivi non dovrebbe destare preoccupazioni di sorta, sì invece il loro intervento. Assai significative, benché tarde, sono a tal proposito le attestazioni di Apuleio, dove *arbiter* è designazione dell' 'intruso', dell' 'estraneo' « extrarius, alienus ») [128], del testimone indesiderato che viene tenuto lontano « longe remotus, semotus » [129], ma anche attributo del demone custode, difensore e garante: « individuus arbiter, privus custos, proprius curator » (*de deo Socr.*, 16).

Le connotazioni dispregiative che il termine *arbiter* può contrarre in taluni casi, e che esso condivide con altri termini designanti il mediatore commerciale (*arillator, cocio, sequester, proxeneta*, ecc.), sembrano persistere, anche dopo il suo ingresso nel processo statale, nelle sue nuove e varie configurazioni giudiziali. La paura d'incontrare *arbitri* 'intrusi indesiderati' che abbiamo rilevato nella commedia unitamente al senso particolare di *arbitror* 'ficcare il naso negli affari altrui', va forse connessa con le molteplici misure statali volte a proteggere le parti dall'inadempienza o dalla disonestà dell'*arbiter* [130] Oltre all'editto coattivo contro l'*arbiter compromissarius* negligente, fu introdotta l'*actio doli* contro l'*arbiter* « vel pecunia vel ambitione corruptus » [131], mentre la giurisprudenza postclassica contempla l'intervento del pretore contro l'*arbiter* « gratiosus vel sordibus corruptus » [132] Una multa è

---

[127] Cic. *ad Att.* 15, 16 b.

[128] Apul. *apol.* 40: « extrarius arbiter »; cf. Pl. *cist.* 20: « nemo alienus hic est », da confrontare col successivo v. 64: « sine arbitris ».

[129] Apul. *de deo Socr.* 19, 22: Socrate, non avvezzo a « omina vulgo loquentium captitare », si ritirava col solo Fedro fuori città, sotto l'ombra di un albero, per ascoltare, « semotis arbitris », soltanto la voce del dio. In *de magia* 53 Apuleio, accusato di possedere oggetti magici avvolti in un fazzoletto di lino, si difende in tribunale rilevando che l'involucro incriminato, lungi da essere da lui gelosamente conservato, era stato sempre « alieno arbitrio permissum ».

[130] Anche la *dura lex* decemvirale (*XII Tab.* 9, 3) che comminava la pena di morte al *iudex arbiterve* corrotto (cf. Gell. 20, 1, 7: « duram esse legem putas, quae iudicem arbitrumve iure datum qui ob rem iudicandam pecuniam accepisse convictus est, capite poenitur? ») si potrebbe spiegare con riferimento all'esigenza di indurre al rispetto del diritto tanto i *iudices iure dati* quanto i privati investiti di compiti arbitrali.

[131] *D.* 4, 8, 31 (Ulp. 13 *ad ed.*).

[132] *C.J.* 2, 55, 3.

inflitta all'*arbiter* « se celans »[133], mentre un'*exceptio* è concessa alle parti che siano state convocate dall'*arbiter* « in locum inhonestum »[134] Inoltre è assai significativo il fatto che la validità dell'*arbitrium* non sia pregiudicata dall'*infamia* né dall'*ignominia*[135], sì invece dall'*inimicitia* con una o con entrambe le parti[136] L'*arbiter*, cioè, può anche essere *infamis* o *sordidus* o *turpis*, e malgrado ciò, fosse anche la *sordes* o la *turpitudo* « manifesta », il suo *arbitrium* è valido: non è applicabile contro un simile arbitro l'editto coattivo, ma neppure l'*actio de dolo* per invalidarne la sentenza[137] E' vero che queste connotazioni negative possono essere subentrate proprio nell'esercizio della funzione giudiziale dell'*arbiter*, e non essere pertanto residui di una sua più antica attività stragiudiziale, ma è anche vero, d'altra parte, che tali deterioramenti — da cui, ad es., la figura e il nome del *iudex* si sono mantenuti quasi immuni si sono potuti manifestare proprio in quanto trattasi di un'attività, quale è appunto l'*arbitrium*, che non procedeva dalle istituzioni giuridico-sacrali primitive, e che si mantenne sempre sfuggente al controllo statale, ai margini delle istituzioni stesse. Si ha quindi la chiara impressione che decisioni giurisdizionali quali il divieto dell'arbitrato alle donne « pudicitiae causa » (*C.J* 2, 55, 6 e ai servi (*D.* 4, 8,7, 1: « servi arbiterium nullum est »), siano volte non tanto a proteggere un istituto dal deterioramento, quanto a elevare una prassi a dignità di istituto.

---

133 *D.* 4, 8, 32, 12 (Ulp. 13 *ad ed.*).

134 *D.* 4, 8, 21, 11 (Ulp. 13 *ad ed.*): « Sed si in aliquem locum inhonestum adesse iusserit (sc. arbiter), puta in popinam vel in lupanarium, ut Vi vianus ait, sine dubio impune ei non parebitur: quam sententiam et Celsus libro secundo digestorum probat ».

135 *D.* 4, 8, 7 *pr.* (Ulp. 13 *ad ed.*): « Pedius libro nono et Pomponius libro tricesimo tertio scribunt parvi referre, ingenuus quis an libertinus sit, integrae famae quis sit arbiter an ignominiosus ».

136 *D.* 4, 8, 32, 14 (Paul. 13 *ad ed.*).

137 « Si sordes aut turpitudo arbitri manifesta sit », la coazione pretoria viene a cessare (*D.* 4, 8, 9, 3), ma la sentenza, se l'arbitro l'ha pronunciata, non viene perciò invalidata; essa è invece nulla se, indipendentemente dalla reputazione dell'arbitro, la corruzione si sia accertata per il caso particolare, « si sordes vel evidens gratia eorum qui arbitrati sunt intercessit » (*C.J.* 2, 55, 3).

IV

L'IPOTESI DEL PRESTITO

1. Da quanto abbiamo finora argomentato risultano vari elementi che concorrono a fondare l'ipotesi della non indo-europeità del termine latino *arbiter*

a) Le diverse etimologie proposte per *arbiter*, tutte in chiave indoeuropea, sono insoddisfacenti.

b *Arbiter* è voce isolata all'interno del lessico latino, e (ad eccezione dell'hapax umbro *ařputrati*) non ha corrispondenze nelle altre lingue indoeuropee [138]

c) La particolare nozione di mediazione « orizzontale », tra pari, implicita nelle funzioni dell'*arbiter* che operava per lo più negli strati popolari della società romana antica, non sembra discendere dalle più remote istituzioni giuridico-sacrali di eredità indo-

---

[138] Le varie lingue storiche adoperano radici diverse per esprimere la nozione di 'intermediario' Alla radice **medh-*, esprimente la 'medietà' nella sua dimensione localistica, spaziale, si riportano lat. *medius*, *mediator*; gr. μέσος, μεσίτης; got. *midumōnds*, a. ingl. *medemian* 'middleman'; arm. *mijnord* 'interventor, intercessor, conciliator, sequester' (Miskgian); pahl. *miyānčīk*, n. pers. *miyānǧī* 'mediatore, moderatore, sensale' La radice **med-* 'misura', che esprime la medietà in senso etico ('moderazione'), ma anche in senso spaziale ('misurare', 'metro') e traslato ('riflettere' 'giudicare') è capostipite di una ricca costellazione di gruppi lessicali, alcuni dei quali connessi con il diritto: a. irl. *midiur* 'iudico', *mess* 'iudicium'; o. *meddiss* 'meddix' u. *mers* 'ius' Altre formazioni risalgono al numerale ordinale **tritii̯o-* 'terzo': lat. *tertius*, a. ind. *tr̥tīya-*, av. *ϑritya-*, got. *þridja*, a. russo *tretĭjĭ* 'terzo', *trétčikŭ* 'arbitro', *tretĭjákŭ* 'sensale': cf. F. Solmsen, *Testis 'Zeuge'*, in « KZ » 37, 1900-1, p. 22.

europea[139]. l'*arbiter* era in origine un « laico » che operava fuori del processo. La mediazione commerciale è inoltre attività propria di società evolute, e non è in alcun modo inquadrabile nel tessuto dei rapporti sociali preistorici[140]; essa è peraltro una nozione che non trova posto nel quadro dei valori religiosi ereditari. un dio *arbiter* 'intermediario' è ignoto persino al Pantheon classico[141]

---

[139] Nella più antica cultura giuridica romana l'intervento della divinità è piuttosto prescrittivo e ingiuntivo, anche quando è « mediato » da una persona dotata di prerogative particolari, come il *rex* o il *pontifex* « rerum divinarum humanarumque arbiter » (Festo): in questo caso si tratta evidentemente di una mediazione per così dire « verticale ». *Fas*, la parola stessa della divinità, o del *rex* che la rappresenta (cf. P Cipriano, *Fas e nefas*, Roma 1978, pp. 122 sgg.), è proclamazione solenne: un *dicere*, mai un *disceptare*. Anche l'affermazione societaria del *ius* è in ogni caso imperativa e non mediatoria, sia che si consideri come emanazione del potere monarchico (*rex*) o del magistrato repubblicano (cf. la nota formula « do, dico, addico »), sia che s'intenda come emanazione della stessa divinità. A tali caratteri si conforma la sentenza del *iudex*, non quella dell'*arbiter*. Anche nella vetusta procedura del *sacramentum* la divinità veniva invocata non come intermediaria, ma come testimone e vindice; cf. P Frezza, *Ordalia e legis actio sacramento*, cit., pp. 63 sgg. L'espressione « dī arbitri foederis » (Liv. 9, 1, 7) ha verosimilmente lo stesso valore di « dī testes foederum » (Liv. 8, 6, 1; cf. 21, 10, 3: « dī foederum arbitri et testes »). Lo stesso etimo del termine osco per 'iurare' *deiva-* 'invocare gli dei come testimoni' e la formula classica del *ius iurandum* (cf. Liv. 1, 59,1: « vosque, dii, testes facio ») mostrano che, nella più antica cultura latina e italica, gli dei erano invocati non proprio per attuare una mediazione, ma piuttosto per assistere a una *contestatio*.

[140] Il lessico relativo ai commerci, nelle lingue indoeuropee, è generalmente di formazione recente. Il commercio è « un métier sans nom », « une activité sans tradition dans le monde indo-européen » secondo E. Benveniste, *Le vocab. des inst. indo-eur.*, cit., I, p. 139; *merx* è « terme de civilisation » (Ernout-Meillet). Anche l'attività professionale dell'intermediario commerciale è tipica di una società ormai evoluta, complessa, aperta all'esterno, che ha superato da tempo lo stadio primitivo di un'economia semplice a vocazione agro-pastorale. Cf. B. Combet-Farnoux, *Mercure romain*, cit., p. 100.

[141] L'appellativo *arbiter* entra tardivamente, a Roma, nell'epitesi divina con un valore manifestamente secondario (« signore »), ed è applicabile a tutte le divinità, non essendo di nessuna attributo primario: « Olympi rector et mundi arbiter » è Giove (Sen. *Herc. f* 205); « arbiter mortis » Plutone (Lucan. 6, 753; Sen. *Herc. f.* 582); « arbiter armorum » Marte (Ovid. *fast.* 3, 73); « arbiter Orci » Minosse (Prop. 3, 19, 27); « arbiter umbrae » Silvano (Stat. *Theb.* 6, 111); « arbiter alto impositus pelago » Eolo (Avien. *orb.* 627); ecc. Non vi è dubbio che in tal senso sia da intendere l'appellativo *arbiter* anche quando (Ovid. *fast.* 5, 665: « pacis et armorum arbiter ») è riferito a Mercu-

d) L'esclusione degli stranieri dal *ius civile* della Roma delle origini comportava una via alternativa, stragiudiziale, per la soluzione delle controversie tra e con i *peregrini*. In questo quadro di

---

rio, il dio intermediario e garante negli scambi commerciali, ipostasi del *mercator* (cf. nota 105). Tali funzioni di Mercurio sono infatti relativamente recenti, elaborate probabilmente a Roma in epoca di grande sviluppo dei traffici, con l'introduzione del culto (la *dedicatio* dell'*aedes Mercurii* al Circo Massimo è del 495 a.C.), oppure in ambiente etrusco, attraverso il quale è penetrato a Roma il culto greco di Hermes: cf. F. Altheim, *Griechische Götter im alten Rom*, Giessen 1930, pp. 73 sgg. L'origine « laica » dell'*arbiter* è dunque confermata dalla mancanza della stessa nozione del « fare da intermediario nei contratti » nel quadro dei valori giuridico-sacrali e religiosi indoeuropei. A ciò sembrerebbe opporsi, a prima vista, la grande importanza assunta in una antica cultura indoeuropea, quella indoiranica, dalla figura del dio « arbitro » Mithra (Μίϑρης ὁ Μεσίτης Plut. *de Is. et Osir.* 45), al quale inerisce la funzione di mediatore « verticale », cosmologico, ma anche quella « orizzontale » di intermediario nei rapporti interpersonali. Secondo l'inno avestico, il dio 'sta in mezzo': *asti Miϑrō antarə* (*Yašt* 10, 104) come personificazione del Contratto; con tale funzione il dio indoiranico è menzionato nel trattato tra Suppiluliuma e Šattiwaza di Mitanni (XIV sec. a.C.). Questi ed altri attributi, come *harvisp patman* 'tutti-i-contratti' (*Mihr nyāyišn* 2.14), indicano nel dio l'ipostasi del sensale, l'autore della *dexterarum iunctio*: cf. M. Le Glay, *La* δεξίωσις *dans les mystères de Mithra*, in *Études Mithriaques*, Actes du 2. Congr. intern., Téhéran 1975, Téhéran-Liège 1978, pp. 279 sgg. In questo senso sarebbe da interpretare lo stesso teonimo: av. *miϑra*, ved. *mitrá-* 'amico' (sg. m.), 'contratto' (sg. n.), stando all'etimologia più accreditata: A. Meillet, *Le dieu indoiranien Mithra*, in « Journ. Asiat. » S. X, vol. 10, 1907, pp. 143-159, rivalutata recentemente da P. Thieme, in *Mithraic Studies*, Proceedings of the First Intern. Congr. of Mithraic Studies, Manchester 1975, pp. 21 sgg., da G. Bonfante e M. Mayrhofer, in *Études Mitriaques*, cit., pp. 47 sgg., 317 sgg., da J Gonda, *Mithra and mithra. The idea of 'friendship' in Ancient India*, in *Indologica Taurinensia* I, Torino 1973, pp. 71-107, ed infine da I. Imoto, *Mithra, the Mediator*, in *Monumentum Georg Morgenstierne* (« Acta Iranica » 21), Leiden 1981, pp. 299-307, e da vari altri autori. Tale aspetto della complessa figura di Mithra (« intermediario nei commerci »), mentre è senza dubbio difficilmente proiettabile nella cultura religiosa della società indoeuropea primitiva, nomade e guerriera, si potrebbe invece agevolmente interpretare ricorrendo al lungo processo di sincretismo che ha arricchito il culto mithraico di vari apporti di origine allotria. E poiché un dio « intermediario » appare anche nella cultura indiana antica, dove il dio Varuṇa (* *u̯eruno-* 'Binder') è celebrato come *tṛtīya-* 'terzo' (*Atharvaveda* 4, 16) e come *Mitravaruṇa*, unitamente al ved. *Mitrá-*, colui che 'mette d'accordo gli uomini tra di loro' (« janān yātayati »: *Ṛgveda* 3, 19), l'attributo mithraico potrebbe essere riportato ad influssi legati all'ambiente stesso del quale hanno fatto parte per

rapporti « internazionali » non si può escludere che le funzioni di intermediario privato, perito, garante e conciliatore fossero svolte anche da stranieri, e che straniero potesse essere anche il termine che li designava. E proprio la genesi della primitiva figura dell'*arbiter* si può collocare senza difficoltà nel quadro dei rapporti « iuris gentium », dove tale personaggio può aver assunto la funzione di tutela e di pubblicità dei negozi dei *peregrini*, preparandosi così la strada al successivo ingresso nel processo civile.

L'assunzione di un prestito lessicale nel latino arcaico per la designazione del sensale, intermediario nei negozi tra *cives* e *peregrini*, è un fenomeno pienamente plausibile nel Foro romano delle origini, ambiente assai disponibile alle interferenze lessicali [142] Pertanto la ricerca dell'etimo di *arbiter* fuori del dominio indoeuropeo, e fuori del quadro dei valori giuridico-sacrali ad esso inerenti, non solo si profila come un'accettabile ipotesi di lavoro, ma anche s'impone, in definitiva, come un'esigenza di metodo.

1.1 Tale etimo anindoeuropeo ci è ora possibile identificare grazie al concorrere di molti dati e indizi — linguistici, storici, culturali —, i quali c'inducono a collocare la nascita del nome *arbiter*, non prima della fine del sec. VIII e non dopo i primi anni del VI, negli emporî etrusco-italici aperti al commercio fenicio, e il suo spe-

---

millenni culture semitiche. Vedi su ciò P Thieme, *The Aryan' Gods of the Mitanni Treaties*, in « Journ. of the Amer. Orient. Soc. » 80, 1960, pp. 301-317; M. Mayrhofer, *Die Indoarier im alten Vorderasien*, Wiesbaden 1966. Nella realtà sociale dell'Asia anteriore agli inizi del I millennio a.C., crogiuolo di etnie e culture diverse, all'incrocio delle vie commerciali più importanti del mondo antico, la figura del mediatore, interprete e sensale, specie nel contesto dei grandi emporî interetnici, dovette assumere una rilevanza particolare, sì da essere proiettata in una figura divina di primo piano qual è quella di Mithra. Modesta attività popolare esplicantesi sui luoghi degli scambi, soprattutto interetnici, la mediazione deve la sua fortuna a ragioni storiche di ordine pratico: problemi di comunicazione in un ambiente plurilingue, e di conciliazione di consuetudini commerciali diverse.

[142] Si consideri, inoltre, quanto scrive M. Durante in « St. Etr. » 41, 1973, p. 194 sg.: « Le parole che indicano il sensale, essendo strettamente legate alla sfera dei rapporti commerciali, risultano particolarmente idonee ad essere trasmesse da una lingua all'altra: sono prestiti, ad esempio, l'ingl. *broker*, il ted. *Makler*, il russo *makler maklák*, l'arabo *simsār*, da cui proviene a sua volta l'it. *sensale*. Anche l'altro termine latino *ociō* è un prestito... ».

cializzarsi come termine giuridico nel Foro arcaico degli inizi della Repubblica, non propriamente nell'ambiente del tribunale, della curia, del comizio, ma in quello del contiguo mercato, dove è possibile che si sia diffuso il termine fenicio *'rb* designante il 'garante e intermediario (nelle attività commerciali)'

Questo etimo semitico è in grado di fornire anzitutto una risposta al problema storico-linguistico dell'assoluta mancanza di connessioni lessicali della voce *arbiter*, al di fuori del latino e dell'umbro, nel resto del dominio indoeuropeo. In secondo luogo, sul piano storico-giuridico, tale etimologia, lasciando supporre una ricezione del sensale nel diritto civile dei primi decenni della repubblica, consente di spiegare l'iniziale estraneità dell'*arbiter* al processo, e il carattere stragiudiziale della primitiva prassi arbitrale. Questa, una volta recepita nel processo statale, ha conservato alcuni caratteri della sua antica configurazione.

2. L'ipotesi del prestito lessicale fenicio è avvalorata anzitutto dal fatto che proprio i Fenici, attorno al sec. VIII a.C., svolgevano un ruolo preponderante negli scambi commerciali tra Oriente e Occidente. Nei secoli VIII e VII i Fori più importanti della costa etrusco-laziale-campana divennero emporî internazionali dove s'incontravano Etruschi, Italici, Latini, e dove giungevano, come concordemente attestano fonti letterarie e dati archeologici [143], anche Fenici e Greci. In questo contesto s'inserisce la Roma delle origini, che non a caso nacque attorno all'area del Foro, sulle sponde del Tevere navigabile, per il sinecismo di elementi etruschi, sabini e latini. L'attività commerciale e finanziaria rimase prevalente nel Foro, accanto a una sempre crescente attività politica e giudiziaria.

E' nell'ambiente mistilingue del Foro, terreno propizio alla diffusione di interferenze linguistiche e di consuetudini straniere, che va individuata dunque la comparsa del termine *arbiter* e della figura istituzionale che questo termine ha dapprima designato. Com'è facile

---

[143] AA.VV., *Rapporti tra Greci, Fenici, Etruschi ed altre popolazioni alla luce delle nuove scoperte* (Quad. Acc. Naz. Lincei, 87), Roma 1966, pp. 3 sgg.; G. Bunnens, *L'éxpansion phénicienne en Méditerranée. Essai d'interprétation fondé sur une analyse des traditions littéraires*, Bruxelles-Rome 1979; G. Maddoli, *Contatti antichi del mondo latino col mondo greco*, in *Alle origini del latino*, Atti del Conv. della SIG (Pisa 7-8 dic. 1980), Pisa 1982, pp. 43-64.

immaginare, nei rapporti commerciali tra Romani, Fenici, Etruschi, Latini e popolazioni italiche, dovevano insorgere conflitti in ragione soprattutto della diversità di consuetudini e di norme giuridiche. Nel Foro romano i mercanti stranieri rimasero certamente per lungo tempo in una condizione di svantaggio rispetto ai *cives*, non essendo loro permesso di adire gli istituti del *ius civile* per ottenere giustizia. Tuttavia l'esistenza stessa degli scambi commerciali comporta che una qualche forma di tutela dei peregrini sia esistita anche in età regia. E' probabile quindi che proprio gli intermediari svolgessero, con il consenso delle parti, la funzione di arbitri stragiudiziali. Avendo i sensali con la loro opera preparato e concluso il contratto di compravendita, e avendo conferito ad esso la pubblicità con la loro presenza, erano i più adatti a dirimere le eventuali controversie insorte successivamente. Ciò che le fonti non dicono esplicitamente è se, e quando, essi siano stati investiti di autorità dallo stato, dal *rex* o dal *praetor* repubblicano, quando cioè la loro funzione, che può essersi configurata dapprima come una specie di « arbitraggio », sia stata elevata al rango di « arbitrato ».

Assumendo che l'*arbiter* della Roma regia fosse il sensale nelle compravendite e il mediatore nelle liti insorte nell'ambito dei mercati, è possibile non solo spiegarne il passaggio nell'ordinamento giudiziario (avvenuto nell'ambito stesso del Foro), ma anche dar conto della preistoria del nome e della natura delle funzioni di questa discussa e problematica figura giuridica romana.

Tra la metà dell'VIII sec. e l'inizio del VI si diffonde nel mondo greco e nei centri etrusco-italici e latini una quantità di manufatti di provenienza orientale (metallo-tecnica artistica fenicio-cipriota, avori siro-fenici, sculture siro-ittite, bronzistica urartea, ceramica invetriata egizia) tale da caratterizzare una facies archeologica e una corrente artistica: l'« orientalizzante » [144] Contro l'opinione, già dif-

---

[144] Avori, *alabastra*, oggetti di oreficeria, pàtere bronzee, conchiglie, ceramiche di provenienza orientale o d'imitazione arricchiscono i corredi funebri di questo periodo. Basti pensare alle grandi coppe metalliche lavorate a sbalzo da Palestrina (quattro dalla tomba Bernardini, una dalla tomba Barberini); da Cerveteri (quattro coppe dalla tomba Regolini Galassi), cui si aggiungono i più recenti reperti dalle necropoli di Pontecagnano e Macchiabate. Cf. P Amandry, *Objets orientaux en Grèce et en Italie au VIII^e^ et au VII^e^ siècle avant J.-Ch.*, in « Syria » 35, 1958, pp. 73-109; M. Pallottino, *Urartu, Greece*

fusa, della prevalenza delle elaborazioni locali (implicita nello stesso termine « orientalizzante »), ha recentemente guadagnato terreno l'ipotesi dell'importazione [145], il che comporta una rivalutazione della presenza fenicia nel Lazio e nell'Etruria dei secoli VIII e VII. Accanto alle elaborazioni locali si devono supporre presenti modelli importati in quantità assai consistente, come afferma il Moscati, che ne individua il « punto di arrivo » in Cerveteri, « la città maggiormente frequentata dai Fenici ». Principale veicolo di queste trasmissioni, di natura prettamente commerciale, e relativamente autonome dall'incipiente corrente colonizzatrice greca, deve considerarsi dunque, malgrado le riserve espresse da G. Garbini e l'atteggiamento prudenziale di S.F Bondì [146], la navigazione fenicia.

L'intensa frequentazione degli emporî dell'Etruria, del Latium vetus e della Campania da parte dei mercanti fenici, di cui recenti scoperte archeologiche hanno fornito ampia conferma [147], ha potuto agevolare l'affermazione nel linguaggio commerciale (propenso per sua natura ad assumere prestiti lessicali) del termine fenicio ***'rbn* 'garanzia', che compare nel latino arcaico nella forma *arrabō*, indipendentemente, com'è probabile (vedi appresso), dall'adattamento greco ἀρραβών.

In questo quadro culturale è assai probabile che anche il termine fenicio *'rb* 'garante' sia stato assunto nel lessico corrente in

---

and Etruria, in « East and West » 9, 1958, pp. 29-52; *Orientalizzante*, in « Enc. Univ. dell'Arte » 10, 1963, coll. 233-238.

[145] Cf. S. Moscati, *La questione dell'orientalizzante*, in *Problematica della civiltà fenicia*, Roma 1974, pp. 105-12; *I Cartaginesi in Italia*, Milano 1977, pp. 307 sgg.; G. Camporeale, *I Commerci di Vetulonia in età orientalizzante*, Firenze 1969; M.E. Aubet, *Estudios sobre el periodo orientalizante. I Cuencos fenicios de Praeneste*, Santiago de Compostela 1971; *Los marfiles orientalizantes de Praeneste*, Barcelona 1971.

[146] G. Garbini, *I Fenici. Storia e religione*, Napoli 1980, pp. 132 sgg.; S.F Bondì, *L'espansione fenicia in Italia*, in *Fenici e Arabi nel Mediterraneo*, Atti del Conv. dell'Acc. Naz. dei Lincei (Roma 12-13 ott. 1982), Roma 1983, pp. 92 sgg.

[147] Vedi ancora B. D'Agostino, *Tombe « principesche » dell'Orientalizzante antico da Pontecagnano*, in « Mem. Acc. Lincei », Serie Misc. II, 1, Roma 1977 pp. 49 sgg.; A. Bedini, *L'ottavo secolo nel Lazio e l'inizio dell'orientalizzante antico alla luce di recenti scoperte nella necropoli di Castel di Decima*, in *Lazio arcaico e mondo greco* (= « P.P » 32, 1977), pp. 274-309; A.M. Bisi Ingrassia, *La presenza fenicia in Italia nei primi tempi della colonizzazione greca*, in « Magna Graecia » 13/5-6, 1978, pp. 12-19.

ambiente mercantile, e qui adattato nella forma *arbiter* [148], senza ancora aver accesso agli altri registri della lingua.

Quanto alla cronologia del prestito, restano aperte, in verità, varie ipotesi.

Trattandosi di un termine del linguaggio proprio degli scambi commerciali, si potrebbe pensare all'epoca « pre-coloniale » (XI-VIII sec. a.C.), in cui il Mediterraneo occidentale fu teatro di una penetrazione fenicia di carattere eminentemente commerciale, o ad epoche ancora più remote « micenea » o « sub-micenea ») [149] Ma il nostro vocabolo s'inquadra meglio in un contesto culturale che comporta l'esistenza di contatti commerciali non episodici, ma costanti e frequenti, quali si ebbero ai tempi dell'irradiazione coloniale, collocabile ormai alla luce della storia, con stanziamenti stabili di Fenici in Libia, Sicilia, Sardegna, Campania e, forse, anche nella fascia costiera etrusco-laziale.

---

[148] Va detto che non sono mancati, in passato, spunti che avrebbero potuto orientare la ricerca in tal senso. Basti pensare alla ben nota provenienza semitica di lat. *arrabō* 'garanzia contrattuale, caparra', e alla già da tempo sospettata parentela di *arra* con lat. *arillator* 'sensale' Inoltre, L. Deroy, *Un symbolisme juridique de la chaussure*, in « L Antiquité classique » 30, 1961, pp. 371-380, alla ricerca di una base « egea » comune per gr. ἀρραβών ed ebr. *'ērābōn*, aveva postulato una forma pre-ellenica * *ar(a)pa,* a cui l'autore ha creduto di poter annettere (in base alla semantica di un'ipotetica famiglia lessicale greca che con la nostra voce non ha niente a che fare, e malgrado l'assoluta mancanza di rispondenze sul versante semitico) i significati 'chaussure (à lacets)' e 'obligation, devoir' che sarebbero entrambi sviluppi della nozione 'entourer, enfermer, enserrer, enclore', considerata come originaria. Tra le varie voci (greche, etrusche, italiche) che il Deroy crede di poter derivare da questa ipotetica base preellenica, figura pure il lat. *arbiter* 'l'engageur' per cui è postulato un tramite etrusco **arptre*. Probabilmente il Deroy è stato messo fuori strada dall'ipotesi di lavoro, insostenibile, da cui la sua ricerca ha preso le mosse: spiegare un'antica usanza biblica (*Ruth* 4, 7), che con *'rb* non ha niente a che fare, mediante la semantica di alcune voci greche solo formalmente affini ad ἀρραβών.

[149] Cf. A. Di Vita, *Libia*, in *L'espansione fenicia nel Mediterraneo*, Roma 1971, p. 82 sgg.; L. Vagnetti, *I micenei in Italia*: *La documentazione archeologica*, in « PP » 25, 1970, pp. 359 sgg.; E. Peruzzi, *I Micenei sul Palatino*, in « PP » 29, 1974, pp. 309 sgg. Devo alla cortesia di Giovanni Garbini la notizia relativa a una breve iscrizione fenicia, del tipo pseudo-geroglifico di Biblo, su un frammento di ceramica di manifattura locale proveniente da Campo di S. Susanna (Rieti), nei pressi dell'antico lago Velino; essa attesterebbe una presenza « fenicia » nel Lazio nel XIII secolo.

E' anche possibile che il prestito si sia ambientato nel latino in epoca ancor più recente, al tempo delle grandi alleanze internazionali (seconda metà del VI sec. a.C.) durante l'espansione greca e cartaginese. Prova sicura di una presenza non episodica di elementi punici sulle coste laziali all'inizio del V sec. a.C. sono le lamine di Pyrgi [150] Ma, all'epoca dell'incisione delle lamine, *arbiter* era già ambientato nel lessico latino (*arbiter*, *arbitratus*, *arbitrium* sono attestati nelle *XII Tavole*), e i rapporti commerciali internazionali erano regolati dal trattato Roma-Cartagine. Per l'adattamento del prestito nella morfologia e nel lessico del latino è necessario risalire almeno al secolo precedente, quando gli scambi con i *peregrini* non erano tutelati.

3. Argomenti convergenti di varia natura suffragano la nostra ipotesi che il termine latino *arbiter* sia un prestito lessicale fenicio e che esso abbia designato inizialmente quella complessa figura che operava nel Foro romano delle origini con molteplici funzioni (sensale, banditore, agente di vendita, mediatore d'affari e conciliatore privato), e che poi tale figura sia stata recepita nel processo, agli inizi della Repubblica, nel quadro dell'attività giurisdizionale pretoria.

Un dato di notevole interesse è che, mentre ignoriamo del tutto quale fosse in età regia la tutela giudiziaria offerta ai *peregrini* nei mercati controllati da Roma, conosciamo invece l'esistenza di un istituto, per noi assai importante, vigente nelle zone d'influenza cartaginese. Nel VI sec. a.C., in alcuni territori del Mediterraeo occidentale soggetti all'impero Cartaginese (Libia e Sardegna), il controllo e la tutela giudiziaria dei mercanti romani erano affidati a funzionari, la cui denominazione fenicia, a noi sconosciuta, viene tradotta da Polibio κῆρυξ 'banditore' e γραμματεύς 'scriba'

Il primo trattato tra Roma e Cartagine, tramandatoci da Polibio (3, 22-23), assai antico (509 a.C.) e di pochi decenni più recente del trattato etrusco-cartaginese (540 a.C.), contiene la se-

[150] Sulla problematica connessa con le lamine di Pyrgi, vedi G. Colonna, M. Cristofani, G. Garbini, in « Archeologia Classica » 18, 1966, pp. 270 sgg.; AA.VV., *Le lamine di Pyrgi*, Roma 1970.

guente clausola concernente le condizioni giuridiche dei commercianti romani in territorio cartaginese: Τοῖς δὲ κατ' ἐμπορίαν παραγινομένοις μηδὲν ἔστω τέλος πλὴν ἐπὶ κήρυκι ἢ γραμματεῖ. Ὅσα δ'ἂν τούτων παρόντων πραθῇ, δημοσίᾳ πίστει ὀφειλέσθω τῷ ἀποδομένῳ ὅσα ἂν ἢ ἐν Λιβύῃ ἢ ἐν Σαρδόνι πραθῇ 'A coloro che vengono per commerciare non sia alcun diritto, se non innanzi a un banditore o a uno scriba. Di quello che sia venduto in presenza di costoro, sia dovuto il prezzo al venditore sotto pubblica fede, quando si tratti di cose vendute in Libia o in Sardegna' Come si vede, il trattato stabilisce una speciale disciplina degli scambi commerciali nei territori d'influenza fenicia della Libia e della Sardegna. Solo per gli affari conclusi in questi territori è fatto obbligo ai Romani di comparire davanti a un κῆρυξ o a un γραμματεύς. La loro assistenza costituirebbe per il venditore una 'garanzia pubblica' (δημοσία πίστις) ai fini del pagamento del prezzo [151]

La natura e le prerogative di questi funzionari sono assai controverse. S'ignora intanto quali fossero i termini fenici che li designavano. Il trattato fu redatto probabilmente a Cartagine; la copia latina, che Polibio afferma di aver consultato personalmente, era redatta in un linguaggio talmente difficile da rendere necessario il ricorso a degli esperti romani. La difficoltà si deve attribuire in primo luogo al fatto che il latino del II secolo era profondamente mutato rispetto a quello arcaico del VI secolo, come osserva lo stesso Polibio [152]; ma non è da escludere, come pure è stato suppo-

---

[151] Dal testo polibiano potrebbe arguirsi che l'obbligo della presenza del banditore o scriba nei contratti fosse generale nel mondo fenicio, e che alla Libia e alla Sardegna fosse riservato uno speciale effetto di questa presenza: la garanzia della pubblica fede. Una siffatta interpretazione è da escludersi, secondo i giuristi, in quanto sarebbe inammissibile che i contratti conclusi davanti al banditore o scriba in altri mercati, per es. in Sicilia o anche in Roma e in Cartagine, non fossero assistiti dalla garanzia della pubblica fede. La clausola ha invece uno scopo restrittivo per i Romani commercianti in Libia e in Sardegna, dove Cartagine si preoccupava evidentemente di conservare il controllo mercantile, mentre in Sicilia e negli altri empori fenici i Romani godevano probabilmente di una maggiore libertà di commercio, con l'esonero dall'obbligo di comparire davanti al banditore o scriba.

[152] Polyb. 3, 22, 3: « Ἃς καθ'ὅσον ἦν δυνατὸν ἀκριβέστατα διερμηνεύσαντες ἡμεῖς ὑπογεγράφαμεν. Τηλικαύτη γάρ ἡ διαφορὰ γέγονε τῆς διαλέκτου καὶ παρὰ Ῥωμαίοις τῆς νῦν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ὥστε τοὺς συνετωτάτους ἔνια μόλις ἐξ ἐπιστάσεως διευκρινεῖν ».

sto [153], che nel testo latino fossero confluiti vocaboli stranieri, fenici o anche etruschi, in uso nel linguaggio mercantile internazionale. E' quindi possibile che nel testo latino del trattato fossero incorporati i termini fenici designanti l'intermediario che, con la sua presenza, conferiva pubblicità agli atti di compravendita; Polibio, coadiuvato dagli ermeneuti romani, avrà cercato di rendere il significato di tali voci tecniche mediante i termini greci κῆρυξ e γραμματεύς, designanti quei personaggi che nei mercati della Grecia antica svolgevano funzioni simili.

Orbene, proprio queste funzioni, « banditore » e « scriba », sono proprie del *'rb*, il garante che, come vedremo nel cap. V, operava nei mercati presso tutti i popoli semitici antichi. Da notare soprattutto che i contratti tramandati nei papiri dell'Egitto tolemaico attestano l'esistenza di uno scriba, notaio e συγγραφοφύλαξ *'rb.ṯ*). Polibio può dunque aver letto, accanto alla traduzione o alla traslitterazione latina del termine fenicio che egli rende con κῆρυξ, anche la parola *'arb* (per la vocalizzazione vedi cap. VII), che ha giustamente tradotto γραμματεύς. E' anche possibile che la locuzione polibiana κῆρυξ ἢ γραμματεύς 'banditore o scriba' designi una duplicità di funzioni che possono essere appartenute a un unico personaggio, al *'rb* appunto, e che lo storico greco abbia preferito tradurre il termine fenicio con due parole per meglio precisarne le molteplici mansioni [154] Naturalmente né Polibio né gli ermeneuti romani avranno potuto avvertire, nel II secolo, il legame etimologico tra la parola fenicia, che abbiamo supposto presente nel trattato, e il termine *arbiter* [155]

Stando all'opinione comune, accolta dalla dottrina giuridica, il

---

[153] Cf. G. Gandolfi, *Un documento del diritto internazionale antico: il primo trattato fra Roma e Cartagine (VI sec. a.C.)*, in « Comunicazioni e studi dell'Ist. di dir. intern. e stran. dell'Univ. di Milano » 10, 1960, p. 329: « Non si può escludere che alcune locuzioni appartenessero alla terminologia mercantile e marinara etrusca, passata in disuso ».

[154] Naturalmente, avendo il contratto romano conservato a lungo il suo antico carattere di oralità, l'*arbiter* ha potuto ereditare dal suo modello fenicio solo le funzioni di mediatore e di garante della pubblica fede, non la funzione di notaio

[155] Anche se Polibio avesse trovato nella copia romana del trattato il termine commerciale fenicio *'arb* già rimorfologizzato come *arbiter*, non avrebbe certo potuto renderlo con ἄρβιτηρ (o con μεσίτης), considerata la nuova semantica assunta da *arbiter* nel diritto romano del suo tempo.

κῆρυξ ἢ γραμματεύς si configurerebbe come un funzionario dello Stato o, comunque, come un garante autorizzato [156] Resta tuttavia controversa la questione degli effetti della garanzia della δημοσία πίστις [157] Poiché però occorre postulare l'esistenza di una procedura rapida per le liti tra stranieri nei mercati [158], appare verosimile l'ipotesi, già espressa da P Huvelin [159], che il processo relativo a tali liti

---

[156] Il Gandolfi (cit., p. 339) parla di « funzionari pubblici o per lo meno investiti di una pubblica funzione, che erano autorizzati dallo Stato cartaginese ad attribuire pubblica fede e notorietà ai contratti effettuati in loro presenza: quanto alla loro stipulazione, all'oggetto, all'entità del prezzo ». Per il Gandolfi, essendo chiaro nel trattato l'intento cartaginese di assicurarsi il controllo monopolistico dei prezzi, « è pure verosimile che Cartagine, controllando le importazioni romane, imponesse delle tasse sugli scambi, che venivano appunto applicate e percepite dal banditore e dallo scriba » (p. 340).

[157] Secondo l'interpretazione tradizionale, la conclusione della vendita davanti al banditore e allo scriba farebbe sorgere nel compratore un'obbligazione in senso giuridico, e conferirebbe al venditore la facoltà di rivolgersi al giudice cartaginese per conseguire l'adempimento del suo credito (vedi bibl. in Gandolfi, cit., p. 343). Si tratterebbe, in altri termini, di una forma negoziale speciale di carattere pubblicistico, creata per le esigenze del traffico internazionale (Gandolfi), non in vigore nei rapporti tra cittadini punici, ma imposta da Cartagine in determinati suoi dominî e utilizzata nella regolamentazione dei rapporti commerciali tra Romani e Cartaginesi (Capogrossi Colognesi, cf. nota 163).

[158] Alcuni storici, considerando che il commerciante romano, che si recava per breve tempo in Africa o in Sardegna per affari, non poteva perdere settimane di tempo per perseguire giudizialmente, presso il tribunale cartaginese, il debitore inadempiente, pensano che per gli stranieri dovesse essere in vigore, di necessità, « une réglementation très spéciale »: cf. G. Sautel, *Essai sur la notion romaine de 'commercium' à l'époque ancienne*, in « Varia. Études de Droit rom., Inst. Droit Rom. Univ. Paris » 9, 1952, p. 67 Secondo F Pringsheim, *L'origine des contracts consensuels*, in « RHD » 32, 1954, pp. 478 sgg., lo stesso venditore era autorizzato, grazie alla pubblicità dell'atto, a farsi giustizia da sé mediante un sequestro a carico del compratore. Secondo un'altra opinione, condivisa dallo stesso Sautel (pp. 67 sgg.), il contratto faceva sorgere un'obbligazione nello Stato cartaginese, di cui il banditore e lo scriba erano rappresentanti, per cui il venditore insoddisfatto poteva reclamare il credito dalle casse dello Stato. Anche secondo G. Broggini (*Iudex arbiterve*, cit., p. 49; n. 63) « deutet die δημοσία πίστις auf eine öffentliche, 'staatliche' Garantie. Die Zahlung des Preises wird den römischen Verkäufern von den Kartagern garantiert. Ob ihn dabei der κῆρυξ selbst bezahlen wird, kann hier dahingestellt bleiben ».

[159] P Huvelin, *Études d'histoire du droit commercial romain*, Paris 1929, p. 22.

fosse instaurato davanti al capo del mercato pubblico e, ove la vendita fosse stata effettuata, che esso proseguisse davanti ad arbitri analoghi, secondo Huvelin, ai *recuperatores* romani. Però, secondo il Broggini, non si tratterebbe di *recuperatores* (la *reciperatio* era un procedimento di appropriazione conseguente a una guerra vittoriosa), ma di *arbitri* « scelti dalle parti e spesso previsti dai trattati commerciali » [160] Se dunque è possibile che negli antichi emporî cartaginesi esistesse un processo rapido, condotto magari sul luogo stesso del mercato da arbitri privati, considerando inoltre che il fondamento delle pronunce di tali arbitri (la δημοσία πίστις) non doveva essere molto diverso da quello delle pronunce degli arbitri stragiudiziali romani, cioè dalla *bona fides* [161], allora lo stesso κῆρυξ ἢ γραμματεύς verrebbe a configurarsi anche come arbitro nelle liti insorte tra i contraenti dell'atto da lui precedentemente convalidato.

Ora, la redazione polibiana del trattato non ci fornisce alcuna notizia sul regime giuridico cui erano a loro volta sottoposti i Cartaginesi in territorio romano. La dottrina è tuttavia concorde nella ipotesi che Roma avesse accordato un'analoga tutela giuridica ai mercanti fenici già prima del trattato, e che questo avesse tacitamente confermato la situazione preesistente [162], oppure che la clausola relativa ai mercanti cartaginesi a Roma sia caduta nella redazione del testo polibiano [163] In ogni caso è assai verosimile che anche Roma offrisse ai mercanti cartaginesi, sbarcati per commercio nel Lazio, un istituto *iuris gentium*, simile a quello cartaginese del κῆρυξ ἢ γραμματεύς, concedendo loro, pur senza assimilarli ai cittadini, una certa libertà di commercio e la garanzia di un'adeguata pubblicità dei negozi. Infatti, nel secondo trattato Roma-Cartagine (348 a.C.), anche se non si fa più menzione del banditore o scriba (a meno che tale

---

[160] G. Broggini, *Iudex arbiterve*, cit., pp. 48-49, e nota 63.

[161] Cf. H. Kruger, *Zur Geschichte der Entstehung der bonae fidei iudicia*, in « SZ » 11, 1890, p. 185.

[162] Cf. M. David, *The treaties between Rome and Carthage and their significance for owr knowledge of Roman international law*, in *Symbolae J.C. van Oven*, Leiden 1946, p. 327

[163] Cf. L. Capogrossi Colognesi, *In margine al primo trattato tra Roma e Cartagine*, in *Studi Volterra*, V Milano 1971, pp. 171 sgg. E' possibile, secondo l'autore, che « il patto d'amicizia stretto tra Romani e Cartaginesi alla fine del VI secolo a.C. non facesse altro che rendere obbligatorio da parte dei Romani il rispetto della tutela giuridica già in precedenza offerta liberamente da Roma ai commercianti cartaginesi » (p. 185).

menzione non sia andata perduta nella lacuna del testo polibiano), è sancita la libertà di commercio tanto dei Romani a Cartagine quanto dei Cartaginesi a Roma (Polyb. 3, 24, 12).

L'evoluzione di funzioni che abbiamo postulato per l'*arbiter* romano (da sensale ad arbitro) troverebbe così una corrispondenza nell'analoga evoluzione dell'istituto giuridico fenicio. Un riconoscimento ufficiale della funzione pubblicistica del sensale nei negozi tra privati può aver preparato e agevolato l'inserimento di esso nel processo statale.

V

'RB NELLE LINGUE SEMITICHE ANTICHE

1 Abbiamo cercato fin qui di tratteggiare quelle particolari valenze assunte, in contesti e in tempi diversi, dal termine *arbiter*, e quei particolari aspetti della funzione arbitrale che possono consentirci di disegnare, con contorni il più possibile precisi, l'etimologia di questo termine. Il quadro delle congruenze di ordine linguistico e culturale finora esposte ci ha portato a configurare l'*arbiter* come un personaggio inizialmente estraneo al processo, operante nel campo dei commerci con funzioni di « garante » e di « intermediario ». Abbiamo inoltre segnalato l'isolamento della voce latina nel quadro del patrimonio lessicale indoeuropeo, e supposto quindi che nella Roma regia del periodo etrusco si sia venuto affermando il termine *arbiter* per la designazione del sensale del Foro, garante nei contratti di compravendita, per lo più tra mercanti di diversa nazionalità, e corrispondente forse al cartaginese κῆρυξ ἢ γραμματεύς; si è infine prospettata la possibilità che l'etimo di questo termine sia da ricercare nel dominio linguistico semitico antico, e particolarmente nel lessico del commercio internazionale, ricco di semitismi prevalentemente fenici.

Occorre portare ora l'indagine nell'ambito delle antiche culture semitiche per rintracciare significanti e significati che offrano garanzie di validità all'ipotesi etimologica così delineata.

1.1. Nel quadro dei contatti commerciali, attivi già sullo scorcio del II millennio a.C., tra le civiltà del vicino Oriente e le popolazioni indoeuropee della Grecia e dell'Italia, è possibile render conto della migrazione di un termine del linguaggio mercantile fenicio nella Roma delle origini. E' agevole inoltre dar conto anche

dei mutamenti semantici e morfologici cui il termine commerciale fenicio è andato incontro prima di rendersi disponibile per la designazione del 'iudex privatus' del processo romano.

Tra le radici semitiche designanti il 'mediatore commerciale' [164], a *'rb*, che vanta un'antica e vasta documentazione, toccò una singolare fortuna in campo giuridico già negli antichi diritti semitici, per la particolare funzione di « garanzia » che la connotava congiuntamente alla funzione di « mediazione ».

La trilitteralità e la presenza della faringale   osserva M. Cohen [165]   conferiscono alla radice *'rb* un aspetto « bien sémitique ». Si tratta indubbiamente di un termine classificabile come « semitico comune », data la grande diffusione spaziale e temporale sia della radice che delle formazioni nominali e verbali da essa derivate; tuttavia ciò non è sufficiente, secondo il Cohen, perché il lessema sia ascritto senz'altro ed esclusivamente al patrimonio preistorico comune camito-semitico. La grande quantità di determinazioni semantiche e morfologiche di questa « racine à nombreux sens », presenti in tutto il mondo semitico, non ha ancora consentito di sta-

[164] Non molto si sa del termine fenicio *srsr*, attestato in un'iscrizione da Cipro del IV-III sec. a.C. (Th. Nöldeke, *Phönicische Inschrift*, in « ZA » 9, 1894, pp. 400 sgg.), cui rispondono, col senso di 'intermediario' nell'aramaico palestinese *sarsūr* nell'ebraico postbiblico *sarsōr*, e in autori arabi *sursūr* Probabilmente affini sono altri termini con una labiale come seconda consonante, documentati in lingue semitiche (ar. *simsār*, ecc.) e nel persiano moderno *sipsār* 'broker', *sifsar* 'broker, money-changer' (Steingass). Da tali forme con labiale derivano i termini romanzi rum. *samsar* e ital. *sensale*; cf. W Meyer-Lübke, *REW*, Heidelberg 1972[5] n. 7930a; K. Lokotsch, *Etym. Wörterb. d. europäischen (germ., rom., slav.) Wörter orient. Urspr.*, Heidelberg 1927 n. 1836. Però una voce *srsr* è del tutto assente nelle fonti semitiche più antiche; prima del rinvenimento della citata iscrizione fenicia si è persino dubitato della semiticità del termine: cf. S. Fränkel, *Die aramäischen Fremdwörter im Arab.*, Leiden 1886 (rist. Hildesheim 1962), p. 186. Una diversa specializzazione semantica ha evidentemente impedito la concorrenza tra i due termini *'rb* e *srsr*. Intanto il senso dell'iscrizione fenicia induce il Nöldeke a tradurre *srsr* 'Höchster Oberbeamter' e S. Fränkel (« ZA » 10, 1895, pp. 99 sgg.) 'Geschäftsführer' 'Vermittler', 'Obermakler', 'ἀρχιπραγματεύς': dunque un sovrintendente, piuttosto che un intermediario. Inoltre, manca al *srsr* la funzione di garanzia che caratterizza invece il *'rb*.

[165] M. Cohen, *À propos de 'gage, caution' dans les langues sémitiques*, in « GLECS » 8, 1957-60, pp. 13-18.

bilire con chiarezza il suo « status » morfo-semantico e le sue possibili ulteriori connessioni [166]

Queste diverse determinazioni, nella storicità biblica, appaiono raggruppabili, secondo Koehler e Baumgartner, sotto quattro esponenti:

'arb I 'entrare (sotto la potestà di qualcuno)'; 'garantire';

'arb II: 'mescolare'; (rifl.) 'intromettersi, ingerirsi';

'arb III 'esser dolce, piacevole';

'arb IV 'tramontare' [167]

Una così complessa costellazione lessicale si ripresenta per gli esiti di *'rb* anche nelle altre lingue semitiche.

A nostro avviso tale articolazione morfo-semantica non è pienamente soddisfacente. Sembra plausibile considerare primario il senso di 'intromettersi'; tale senso, in una prospettiva tecnico-giuridica, acquista facilmente il valore di 'esser garante' La primarietà di questo significato è rilevata dal Cohen [168], che postula altresì l'identificazione formale di *'rb* con *ḥbl* (accad. *ḫubullu* e *ḫabālu* 'garantie, hypothèque, ebr *ḥabōl* 'gage', ecc.), richiamandosi alle metatesi e alle alternanze tra liquide frequenti nelle lingue semitiche.

La presenza del presunto allomorfo conferirebbe, per il Cohen,

---

[166] Assai discutibile appare l'ipotesi di A. Guillaume, *The Ḫabiru, the Hebrews, and the Arabs*, in « Palestine Exploration Quarterly » 78, 1946, pp. 64-85, che collega la nostra radice con il nome degli Arabi e postula per giunta una connessione con il nome etnico degli Ebrei, considerando *'rb* un derivato per metatesi da *'br* 'passare, incrociarsi' Al sem. occid. *'abir* 'stranieri' erano stati infatti ricondotti gli etnici accad. *Ḫabiru* ed ebr. *'ibrī* 'Ebrei' antichi nomi di popoli nomadi (ant. egiz. *'pr* 'nomade') localizzati dall'archeologia nella penisola arabica, dove in età storica s'incontrano gli Arabi. Cf. J Lewy, *Ḫabiru and Hebrews*, in « Hebrew Union College Annual » 15, 1939, pp. 587-623.

[167] L. Koehler, W Baumgartner, *Lexicon in Veteris Testamenti libros*, Leiden 1958, pp. 731 sgg. Per F. Brown, S.R. Driver, C.A. Briggs, *A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament*, Oxford 1906, pp. 786 sgg., i significati raggruppabili sotto il segno formale della radice *'rb* sono almeno sei: I 'mescolare'; II 'prendere in garanzia' 'dare in garanzia', 'scambiare'; III 'essere dolce'; IV 'essere arido'; V 'tramontare'; VI 'essere nero'

[168] M. Cohen, *A propos de 'gage, caution'* cit., pp. 13 sgg.

ulteriore fondamento all'ipotesi che non si tratti in questo caso di una radice propriamente semitica, ma piuttosto di un « mot bouchon à formes multiples » circolante nel Mediterraneo e nel Vicino Oriente antico, assunto e adattato dalle lingue più disparate. Secondo questa teoria dei « mots voyageurs », esposta dal Cohen nel 1927, « les mots méditerranéens qui ont pour ainsi dire surnagé après que les langues dont ils faisaient partie ont été submergées par les coulées indo-européennes, chamito-sémitique, turque, etc., et qu'on pourrait appeler des 'mots bouchons', sont dans les langues où on les trouve des corps étrangers, des emprunts »[169] Tuttavia, nel caso specifico di *'rb*, va detto intanto che il collegamento con *ḥbl* è ipotetico; non sembrano inoltre ricorrere le condizioni sufficienti per risalire al sostrato mediterraneo, dato l'aspetto « bien sémitique » della radice, e considerando altresì che le trasmissioni di questa « parola viaggiante » dal mondo semitico al greco, al latino, all'antico egiziano e al persiano sono inquadrabili nell'ambito di precisi fatti di cultura svoltisi alla luce della storia.

Da un'analisi particolareggiata delle fonti si potrà constatare che il 'garantire' espresso da *'rb* non è una specializzazione semantica del 'commerciare', e questo, a sua volta, del 'mescolare', 'scambiare', come concordemente pensa la lessicografia ebraica tradizionale[170] Assegnando infatti il primo posto al significato 'mescolare' essa considera questo come il capostipite semantico delle molteplici determinazioni storiche di *'rb*, o almeno di quelle connesse con le nozioni del commerciare e del garantire. Uno studio esauriente della storia semantica ed etimologica di questa famiglia lessicale semitica è ancora da fare. Si può dire tuttavia che il significato che, meglio del 'mescolare', può costituire un valido denominatore comune alla ricca costellazione lessicale che fa capo a *'rb* (ammesso che si tratti di un'unica famiglia lessicale) è 'entrare', 'intromettersi', anzitutto spazialmente, poi in molteplici sensi metaforici, come si è potuto recentemente accertare a proposito di antichissimi documenti accadici.

---

[169] M. Cohen, *Sur le nom d'un contenant à entrelacs dans le monde méditerranéen*, in « BSL » 27, fasc. 81, 1927, pp. 81 sgg.; Idem, *Voyages de mots*, in *Cinquante années de recherches*, Paris 1955, pp. 141 sgg.

[170] Cf. V Schindlerus, *Lexicon Pentaglotton*, coll. 1379-1385; S. Pagnini, *Thesaurus linguae sanctae*, coll. 2070 sgg.; G. Gesenius, *Thesaurus*, II, pp. 1063-1067

1.2. Nelle più antiche fonti assire e babilonesi il verbo *erēbu* (ass. *erābu*) < **ʿarābu*[171] esprime infatti la nozione dell'"entrare'[172], ma in un senso pregnante, propriamente giuridico[173]

Soggetto di *erēbu* può essere una cosa, un pegno in beni o in danaro o uno schiavo che « entra », o « è fatto entrare » (causativo *šurubu*), come cauzione, garanzia reale, nella casa del creditore[174] Nelle tavolette di Kültepe (testi paleoassiri di Cappadocia, inizio II millennio a.C.) questa « Sachhaftung », nella fattispecie una schiava, è designata col deverbale *erubātum*[175] 'gages mobiliers', un plur f. da confrontare con ebr *taʿᵃrubbōt* 'garanzia', con gr ἀρραβῶνες, e con lat. *arrae, -arum.* Propriamente l'*erubātum* è 'la cosa che è entrata', 'das Hineingegangene (viell. Hineingebrachte)'[176]

---

[171] La vocale protosillabica si palatalizza per la contiguità della faringale e della vibrante, e assimila anche la vocale interna; cf. W von Soden, *Grundriss der akkadischen Grammatik*, Roma 1952, p. 11. La faringale iniziale in accadico dilegua: C. Brockelmann, *Grundriss*, I, Berlin 1908, p. 127

[172] W. v Soden, *Akkad. Handwörterbuch*, I, cit., p. 234: « *erēbu(m)*, ass. *erābu(m)* 'eintreten' »; I. J. Gelb, *Glossary of Old Accadian*, Chicago 1957, p. 61: « *arābum* 'to enter' ».

[173] Cf. C. Kestemont, *Diplomatique et droit international en Asie occidentale (1600-1200 a.J.-C.)*, Louvain-la-Neuve 1974, p. 565: « accad. erēbu (avec *ana*) 'entrer (juridiquement parlant) dans'; (avec *ina*) 'entrer juridiquement à l'intérieur de', 'devenir ressortissant de', 'devenir juridiquement partie de'; I. J. Gelb, Th. Jakobsen, B. Landsberger, A.L. Oppenheim, *The Assyrian Dictionary*, IV, Chicago 1958, p. 327: « *erēbu* 'to enter, to enter into the presence (of a god, king, etc.), to come in' said of sacred objects, silver and marchandise, and used with abstract nouns »; C. Bezold, *Babilonisches-assyrisches Glossar*, Heidelberg 1962, p. 64: « *erābu, erēbu* 'eingehen', 'in e. Mietsverhältnis eintreten', 'sich verheiraten' ».

[174] Cf. Z.W Falk, *Zum jüdischen Bürgschaftsrecht*, in « RIDA » 10, 1963, p. 44: « Der ursprüngliche Sinn (di ebr. *ʿārab*) ist wohl 'mischen', 'eindringen', und das Pfand wird so bezeichnet, weil es ins Haus des Gläubigers gebracht wird. Auch im Akkadischen bedeutet *erēbu* das Eintreten des Pfandes, des Schuldners oder eines Gewaltunterworfenen in das Haus des Gläubigers ». Un esempio di *erēbu* riferito a una garanzia reale è il contratto di mutuo esaminato da W Eilers, *Gesellschaftsformen im altbabylonischen Recht*, Leipzig 1931, n° 157, 18.

[175] G. Eisser, J. Lewy, *Die altassyrischen Rechtsurkunden von Kültepe*, I, Leipzig 1930-35, n° 227, linea 38 e p. 231, nota d; *The Assyr. Dict.*, IV, cit., p. 327; W v. Soden, *Akkad. Handwörterbuch*, cit., p. 248; G.R. Driver, J.C. Miles, *The Assyrian Law*, Oxford 1935, p. 144, n. 1.

[176] M. San Nicolò, *Parerga Babylonica. Zum vorderasiatischen Ursprung*

Soggetto del verbo *erēbu* può essere anche una persona. lo stesso debitore che entra nella casa del creditore per scontare il debito col proprio lavoro (« Selbstverpfändung » o una persona assoggettata alla potestà del debitore [177]; può essere inoltre un terzo che s'intromette come garante tra le parti in qualità di debitore accessorio; nei documenti commerciali esso è chiamato anche 'mano' [178]

Anche i testi medioassiri di Kerkuk attestano l'« entrata » del debitore, o di persona ad esso soggetta, presso il creditore come « garanzia di possesso » [179], mentre nei testi neobabilonesi *erēbu* è riferito alla cosa che « entra nelle mani » del creditore [180] Pegno e garanzia sembrano dunque, negli antichi diritti accadici, concetti intercambiabili [181]

---

des griechischen ἀρραβών, in « Archiv Orientální » 4, 1932, pp. 35 sg.: « Die juristische Vorstellung, welche diesem Pfandausdruck zugrunde liegt, hängt ... mit *erēbu* 'eintreten' zusammen ».

[177] Cf. Eisser-Lewy, cit., n° 86, 13 sg.: « šu-ma lá iš-qú-lu a-na bi-it C e-ru-bu » 'se essi (il debitore e sua moglie) non pagheranno (entro il termine stabilito), dovranno entrare nella casa del creditore [C] ».

[178] Negli atti di compravendita si legge sovente, a sigla delle clausole contrattuali: « N. è la mano », oppure « uomo delle mani » (cf. J Oppert, in « ZA » 13, 1898, p. 253). Il garante (*qātu*) non è però sempre la « mano » del creditore che, con una sorta di *manus iniectio*, può impossessarsi del debitore insolvente, come pensa E. Cuq (*Études sur le droit babylonien*, Paris 1929, pp. 294 sgg.), o che costringe il debitore a rimanere sul posto (« garanzia di presenza ») al momento della scadenza del debito (cf. C. Zaccagnini, *La circolazione dei beni*, in *L'alba della civiltà*, vol. II, Torino 1976, pp. 425 sgg.), bensì anche la « mano » del debitore, una specie di « arra personale », un « ostaggio » che il debitore offre e su cui il creditore può rivalersi: cf. E. Szlechter, *Le cautionnement à Larsa*, in « Revue hist. du droit français et étranger » 33, 1956, pp. 1-24, 181-195. Un esempio di clausola di garanzia è a p. 192: « (pour) A (esclave) envers B (créancier, maître) C, la caution, se porte garante; si A s'évade, s'enfuit, etc., la caution paiera à B x sicles d'argent ». Per simili casi di garanzia P Koschaker, *Babylonisches-assyrisches Bürgschaftsrecht*, Leipzig-Berlin 1911, pp. 15 sgg., richiama esplicitamente la consuetudine della *palmata* (o *percussio manus*) e l'analogia semantica con il gr. ἐγγύησις e il russo ant. *poruka* 'garanzia'

[179] Cf. E. Chiera, *Excavations at Nuzi*, I, Cambridge 1929, n° 40, 7 13 sgg.; P Koschaker, *Über einige griechische Rechtsurkunden aus den östlichen Randgebieten des Hellenismus*, Leipzig 1931, p. 114, n. 1.

[180] Cf. M. San Nicolò, A. Ungnad, *Neubabylonische Rechts- und Verwaltungsurkunden. Glossar*, Leipzig 1935-7

[181] H. Petschow, *Neubabylonisches Pfandrecht*, Berlin 1956, p. 57

1.3 Appartenendo *'rb* alla speciale classe dei « Wanderwörter » ed essendo, per di più, termine del linguaggio commerciale, si può immaginare che esso ricevesse un impulso particolare alla sua diffusione proprio nei grandi empori inter-etnici del Vicino Oriente. Nel quadro delle vicende storiche che intendiamo ricostruire è dunque di grande rilievo la presenza di *'rb* e dei suoi derivati tra i materiali epigrafici cuneiformi di Ras-Šamra. testi giuridici (contratti di compravendita e di mutuo provenienti dagli archivi del palazzo reale dell'antico centro commerciale di Ugarit (XV sec. a.C.).

La nozione espressa da *'rb* in questi documenti è prevalentemente quella tecnica di « entrare », « far entrare », « prestar garanzia » [182]

L'ugaritico conosce, inoltre, il derivato *'rbn* (*urubānu*) con il plur *'rbnm* (*uruban-ūma*), che qui designa significativamente il « garante » [183], a differenza del corrispondente ebraico *'ērābōn* 'pegno' Nel documento n° 16287 un debitore dà in pegno i propri figli, e i garanti intervengono promettendo di pagare 100 sicli al creditore in caso di fuga dei ragazzi [184]

Il Boyer mette in dubbio il legame etimologico tra questo gruppo lessicale ugaritico e l'accadico *erēbu* 'entrare' [185], ma a torto, come dimostra fra l'altro la forma ugaritica *'rbm* 'a kind of personnel in cultic ritual = those who enter (the scene?)' (Gordon), 'Gruppe von Tempeldienern, die in den Tempel eintreten dürfen' (Aistleitner),

---

[182] C.H. Gordon, *Ugaritic Textbook*, Roma 1965, p. 461, n° 1915: « The root *'rb* also has the technical meaning 'to enter (as a pledge)' »; J. Aistleitner, *Wörterb. d. ugarit. Sprache*, Berlin 1967³, p. 242, n° 2093: « *'rb* 'eintreten, eintreten lassen, einführen' »; n° 2094: « *'rb* 'Bürgschaft leisten' ».

[183] J Nougayrol, *Textes accadiens et hourrites des archives est, ouest et centrales*, in *Le palais royal d'Ugarit*, III, Paris 1955, pp. 220, 237; C.H. Gordon, cit., p. 461: « in 1161, 1, 7 m. pl. *'rbnm* refers to human pledges ».

[184] G. Boyer, *Étude juridique*, in *Le palais royal d'Ugarit*, cit., p. 283: « A Ugarit, dans le n° 16287, autant que permet d'en juger le mauvais état du texte, le mot *urubānum* désigne une garantie de présence analogue à celle que nous avons vu désignée dans le n° 1581 par l'expression *qātatam sabātu* ».

[185] G. Boyer, cit., p. 283: « Cette explication peut convenir pour un gage mobilier ou pour un otage que le créancier fait entrer dans sa maison. Elle ne peut s'appliquer à une sureté immobilière ni à une garantie de présence ». Le difficoltà però cadono se si riconosce alla voce verbale il valore astratto e tecnico di 'subentrare (come garante)'

dove la nozione dell'« entrare » assume un senso sacrale di mediazione tra la divinità e i profani.

1.4. Il nesso genetico tra i lessemi latini *arbiter* e *arrabō* si coglie però con evidenza ancora maggiore negli esiti che il comune etimo semitico ha lasciato nell'ebraico biblico. Nella cultura giuridica ebraica antica l'intervento del mediatore è designato col verbo *'ārab* 'prestar garanzia' [186], al quale ineriscono altresì, nella lingua biblica come nella più recente tradizione talmudica e rabbinica, altri sensi speciali, tutti però concorrenti a delineare il profilo di un mediatore giuridico che opera prevalentemente nel settore del commercio. Il diritto ebraico antico conosceva la consegna di una garanzia reale, che poteva essere un bene mobile (*ḥabōl* 'pegno') oppure un ragazzo o schiavo (*maśśa* 'ostaggio'); conosceva inoltre anche l'intervento di un terzo come garante che, al momento dell'accordo, consegnava al compratore o al creditore la garanzia (*Prov.* 20, 16 = 27, 13): l'« uomo della *'arubbāh* » (*Prov.* 17, 18: « *'ōreb 'arubbāh* », « ὁ ἐγγυώμενος ἐγγύῃ », « sponsionem spondens » [187]

---

[186] L. Koehler, W Baumgartner, *Lexicon in Veteris Testamenti libros*, cit., pp. 731 sgg.: « *'arab* 'Bürgschaft leisten' »; F. Zorell, *Lexicon Hebraicum et Aramaicum Veteris Testamenti*, I, Roma 1957, p. 624: « *'arab* spopondit, sponsorem egit alterius obligationem, debitum periculum in se suscipiens; ut sponsor seu fideiussor tuendum suscepit aliquem ab aliquo (*Gen.* 44, 32; 43, 9; *Is.* 38, 4; *Ps.* 119, 122; *Job* 17, 3), in re pecuniaria pro altero spopondit (*Sir.* 8, 13), tutum reddidit (*Prov.* 11, 15; 20, 16; 27, 13; 6, 1; 22, 26), sponsionem fecit (*Prov.* 17, 18); oppigneravit, ut pignus obligationis susceptae exposuit rem (*Neh.* 5, 3) »; G.H. Dalman, *Aramäisch-neuhebräisches Handwörterbuch zu Targum, Talmud und Midrash*, Frankfurt am Main 1901 (rist.: Hildesheim 1967), p. 321: « hebr. *'ārab*, aram. *'arab* 'sich verbürgen' »; J Levy, *Chaldäisches Wörterbuch über die Targumin und einen grossen Theil des rabbinischen Schriftthums*, I, Köln 1959, p. 239: « *'ārab, 'arab* 'sich verbürgen, für ihn bürgen' ».

[187] H.M. Weil, *Gage et cautionnement dans la Bible*, in « AHDO » 2, 1938, pp. 171-241: « En général, c'est la caution qui remet le gage *habōl* ou le gage *'arubbāh* au créancier du debiteur en faveur duquel elle est intervenue » (p. 226). Il femm. *'arubbāh* designa per lo più un'arra probatoria che non dev'essere restituita, e che è consegnata dal terzo (*I Sam.* 17, 18, ecc.), oppure una garanzia personale: 'sponsio, vadimonium' (Gesenius). La garanzia reale è designata invece più frequentemente col deverbale *'ērābōn*, specie di pegno o caparra data al venditore a garanzia dell'obbligazione contratta, e che dovrà essere restituita. Il termine ricorre però anche per forme diverse di garanzia: pegno, arra, ma anche fideiussione. Nelle fonti talmudiche il

Usato transitivamente (compl. diretto: il debitore; compl. indir.: il creditore), il verbo *'ārab* designa pure l'intervenire del terzo che, allo scadere del debito, impedisce l'esecuzione (arresto o sequestro) a carico del debitore inadempiente, instaurando un processo [188] In questo caso il garante non è propriamente un debitore accessorio, come si è pensato, ma un vero e proprio intermediario, figura giuridica che compare spesso nelle fonti tarde e che rappresenta verosimilmente un'evoluzione del primitivo « ostaggio ». Il prendere presso di sé ostaggi come garanzia è infatti una prassi primitiva che il diritto commerciale ha desunto dai rapporti bellici [189] In *II Reg.* 14, 14 (= *II Chron.* 25, 24 gli ostaggi sono chiamati *'ᵃrubbōt*, Peraltro anche nella prassi giudaica antica, come in quella assiro-babilonese, il rito della prestazione di garanzia consisteva nella « percussio manus », intesa generalmente come una stretta di mano tra garante e creditore, passaggio metaforico del garante nelle mani del creditore come ostaggio [190] In *Prov.* 17, 18 le locuzioni *'ōreb 'ᵃrubbāh* 'sponsionem spondens' e *tāqa' kap* 'percutere manum' ricorrono in parallelismo [191]

L'intermediario che stringe le mani delle parti è, come si è detto, il sensale che, nei rapporti commerciali primitivi, si offre

---

'ērābōn appare ormai delineato come un preciso istituto giuridico, la caparra della compravendita: « E' uso di colui che prende (la merce) dare un *'ērābōn* al venditore » (*Midraš Ester*, 109a).

[188] Cf. H.M. Weil, cit., p. 237

[189] E' da notare che anche nella Roma antica il garante era in origine un ostaggio nelle mani del creditore, prima che la *pignoris capio* si sostituisse alla *capio* del fideiussore. Le XII Tavole conoscevano la prigionia redimibile del debitore che, in caso di insolvenza, poteva essere ucciso e tagliato a pezzi. Il significato 'ostaggio (di guerra)' è conservato dal lat. *arrabō* in Gell. 17 2, 21.

[190] A. Abeles, *Der Bürge nach biblischem Recht*, in « Monatschr. f. d. Gesch. u. Wissensch. d. Judentums » 66, 1922, pp. 279-294; 67 1923, p. 51: « Zur Form der Eingehung einer Bürgschaft war durchaus wesentlich, dass der Schuldner seine Hand gegen den Bürgen, dieser die seinige gegen den Gläubiger ausstreckte und dass die drei Hände sich fassten ».

[191] Il significato tecnico di *'ārab* sarebbe allora 'handreichen' 'durch den Handritus sich in die Gewalt des Gläubigers begeben' (Abeles, cit., p. 49), e rivelerebbe il « geiselartiger Charakter der Bürgschaft », ma anche il ruolo essenzialmente mediatorio del garante, come esplicitamente conferma l'esegesi talmudica, soprattutto il commento di Abraham Ibn Esra a *Prov.* 6, 1: cf. H.M. Weil, *Le cautionnement talmudique*, in « AHDO » 3, 1947, pp. 167-208.

come ostaggio e garanzia al creditore. Ed è prassi tuttora assai diffusa che il sensale, al fine di conseguire la conclusione del contratto facendo aderire le destre dei contraenti, offra, sovente con eccessiva disinvoltura, se stesso e i propri beni in garanzia e ostaggio (pur senza assumere una vera e propria obbligazione) e poi, in caso di lite tra le parti, intervenga come mediatore [192]

Un dato culturale ancor più significativo è il giudizio morale negativo che accompagna quasi sempre la pratica della garanzia nella prassi israelitica antica. L'« entrare » giuridico assume, in date circostanze, delle connotazioni tali da suscitare la netta riprovazione della morale biblica [193] Queste connotazioni, che i commentari non interpretano chiaramente [194], trovano un'adeguata spiegazione se inquadrate nel contesto particolare della senseria commerciale, dove la prestazione della garanzia è una pratica non sempre onesta, dato che non sempre porta ad assumere una reale obbligazione. Non a caso il « prestar garanzia » ricorre sempre, nei passi citati alla nota 193, in nesso sintagmatico con lo « stringere le mani », che è un gesto rituale tipico del sensale. Già la stessa attività

---

[192] Tale particolare funzione del garante, e il particolare ambito della sua azione (il mercato), si possono rilevare in un passo esegetico tardo (Simon ben Nanas, circa 100 d.C.), in cui si esamina il caso dell'*altercatio* nel mercato tra debitore e creditore: « Se uno vuole strozzare un altro nel mercato e arriva l'amico e dice (al creditore): "lascialo (pagherò io il debito)", (il garante) non è perseguibile, infatti (il creditore) non ha prestato sulla fede (del garante) » (Mišnah *Baba Batra* 10, 8).

[193] *Prov.* 6, 1: « Figlio mio, se hai fatto sicurtà al tuo prossimo, se hai toccato la mano a un estraneo, se ti sei legato con le parole delle tue labbra e ti sei lasciato prendere dalle parole della tua bocca ... liberatene come gazzella dal laccio, come uccello dalle mani del cacciatore »;

Prov. 11, 15: « Chi garantisce per un estraneo si troverà male, chi avversa le strette di mano a garanzia vive tranquillo »;

Prov. 17, 18: « Un uomo scarso d'intelligenza stringe la mano, fa fideiussione per il suo prossimo »;

Prov. 20, 16: « Prendi pure il vestito di chi ha fatto sicurtà per lo straniero, prendi un pegno da lui per gli stranieri »;

Prov. 22, 26: « Non essere di quelli che percuotono nel palmo della mano o che garantiscono per debiti altrui, perché se poi non avrai da pagare ti si toglierà il letto di sotto a te ».

[194] A. Abeles, cit., p. 38: « Wie war nun diese Rechtslage beschaffen? Welche Art von Bürgschaft ist es, vor der hier so eindringlich gewarnt wird? Weder der biblische Text, noch auch die Versionen und Kommentare lassen eine Antwort auf diese Fragen erkennen ».

commerciale finisce con l'essere considerata moralmente pericolosa. « Tra la compra e la vendita s'inserisce il peccato » (*Sir* 27, 2); e inoltre: « La cauzione ha rovinato molta gente onesta, li ha sballottati come onda del mare. Ha mandato in esilio uomini potenti, costretti ad errare fra genti straniere. Un peccatore che offre premurosamente garanzie e ricerca guadagni sarà coinvolto in processi » (*Sir* 22, 26). Anche Tobia (5, 3 mette in guardia i creditori dai mediatori di dubbia moralità: « Cercati un uomo di fiducia per ritirare il denaro dal debitore! ». Particolarmente biasimati sono coloro che si fanno garanti per uno straniero (*Prov.* 27, 13).

Infine non mancano esempi in cui *'ārab*, nella forma riflessiva (*hitpa'el*), esprime la nozione dell'« immischiarsi » [195], che richiama la particolare valenza di *arbitror* 'ficcare il naso' da noi individuata in Plauto (vedi I 4. 3 e III 3), e i sensi di lat. *arillator* 'sensale' e 'mercante ambulante che loda con schiamazzi la merce', che abbiamo già messo in evidenza.

1.5. Assai significative sono, ai fini del nostro assunto, anche le attestazioni aramaiche, se consideriamo le recenti acquisizioni epigrafiche relative alla presenza di elementi semitici, non solo fenici, sul suolo italiano, e l'ormai accertata partecipazione di correnti aramaiche nei traffici fenici della prima metà del I millennio a.C. lungo le coste dell'Italia antica. Gli Aramei, nomadi e attivi commercianti, furono un efficace veicolo di trasmissione della terminologia tecnica del commercio tra i popoli del Vicino Oriente; ai tempi della dominazione persiana giocarono, com'è noto, un ruolo non indifferente nella trasmissione dei prestiti semitici nell'iranico e nel greco [196]

Una forma *'rb* compare in un papiro aramaico di Elefantina, e J.T Milik [197] la giudica « sans doute un participe ». Una forma

[195] G.H. Dalman, cit., p. 322: *'ᵃrab* 'sich einlassen' ecc.; F. Zorell, cit., p. 624: 'se commiscuerunt'; G. Gesenius, cit., p. 1063: 'immiscuit se' (*Prov.* 14, 10); 'contulit se cum aliquo in societatem' (*Ps.* 106, 35; *Prov.* 20, 19; 24, 21; *Esr.* 9, 2).

[196] Cf. M.L. Mayer, *Ricerche sul problema dei rapporti fra lingue indoeuropee e lingue semitiche*, in « Acme » 13, 1960, pp. 77-100; G. Buchner, *Testimonianze epigrafiche semitiche dell'VIII secolo a.C. a Pithekoussai*, in « PP » 33, 1978, pp. 130-142; G. Garbini, *Un'iscrizione aramaica a Ischia*, ibid., pp. 143-50; Idem, *I Fenici. Storia e religione*, Napoli 1980, pp. 108 sgg.

[197] J.T Milik, *Un contrat juif de l'an* 134 *après J.-C.*, in « Revue Biblique » 61, 1954, pp. 182-190.

ʿrbʾ (*ʿarbaʾ*) 'garanzia' è in un'iscrizione aramaica d'Impero (504 a.C.) proveniente da Babilonia, si tratta di un contratto di locazione in cui intervengono i garanti [198] La stessa forma sostantivale ricorre inoltre in un testo palmireno: *ʿrbʾ dy qdm mʿrtʾ* 'gage qui est devant le tombeau' [199] Infine, nei papiri giudeo-aramaici del V sec. a.C., s'incontra di frequente il *ʿrbn*, istituto riconosciuto dalla norma giuridica, anche se sempre regolato dalla prassi e dall'accordo dei contraenti [200]

Nel siriaco sono da rilevare, oltre alla forma verbale *ʿerab* 'farsi garante', 'obbligarsi con cauzioni', i sostantivi *arrāba* 'fideiussore', quindi 'padrino di battesimo' e 'testimone di nozze', *ʿarrābūtā* 'arra', 'pegno', usato anche in senso figurato, e *rahbōnā*, adattamento di gr ἀρραβών, attributo del Cristo « mediatore » e « garante » della Nuova Alleanza [201]

1.6. L'ipotesi che il termine tecnico mercantile semitico sia potuto penetrare nei mercati di Roma antica per mezzo dei Fenici è avvalorata poi dalla presenza, in iscrizioni fenicie e puniche, del verbo *ʿrb* 'garantire', e soprattutto della sua forma participiale sostantiva *ʿrb* 'garante' [202] Particolarmente importante, come indizio della penetrazione del lessema semitico nel mondo greco, è la bilingue greco-punica del Pireo pubblicata nel 1888 da E. Renan [203], databile tra il III e il I sec. a.C. L'iscrizione stabilisce le modalità delle onoranze da tributare a Samabaal da parte del popolo di Sidone; vengono decretate una corona d'oro di 20 dracme e una stele

---

[198] *Corpus Inscriptionum Semiticarum* (= *CIS*), Tomus I, Pars II, Parisiis 1889, n° 65, p. 66: « 'rb' zy qdm kyšwš » 'gage qui est devant K.

[199] H. Ingholt, *Inscriptions and sculptures from Palmyra*, in « Berytus » 5, 1938, p. 133.

[200] A. Cowley, *Aramaic papyri of the Fifth century B.C.*, Oxford 1923, n° 10; A. Ungnad, *Aramäische Papyrus und Ostraka aus einer jüd. milit. Kolonie Elephantine*, Leipzig 1911, n° 30; E. Sachau, *Drei aramäische Papyrusurkunden*, Berlin 1908, n° 28.

[201] C. Brockelmann, *Lexicon Syriacum*, Halle 1928², pp. 545, 716.

[202] Ch. F. Jean, J Hoftijzer, *Dictionnaire des inscriptions sémitiques de l'Ouest*, Leiden 1965, p. 221.

[203] E. Renan, *Inscription phénicienne et grecque découverte au Pirée*, in « Rev archéol. », Série III, 11, 1888, pp. 5 sgg.; G. Hoffmann, *Über einige phönikische Inschriften*, in « Abhandl. d. K. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen » 36, 1890, pp. 3 sgg.; « Répertoire d'épigraphie sémitique » 3, 1215; M. Lidzbarski, *Kan. Inschr.*, Giessen 1907, n° 52.

da esporre nel portico del tempio. Il popolo stesso è nominato *'rb* 'sponsor', garante della corretta esecuzione del decreto. Anche iscrizioni neopuniche della Tripolitania hanno *'rb* 'être caution' [204]

1 7 Anche le lingue semitiche occidentali del sud conoscono, fin dalla documentazione più antica (iscrizioni sudarabiche), la radice *'rb* 'offrire', 'garantire' [205] E' il caso di notare che *'rb* ha, in alcuni dialetti sudarabici, i due sensi 'garantire' e 'apporter une marchandise' [206] che richiamano la duplice funzione dell'*arillator* latino, di cui si è già discusso. Conservate nell'arabo classico, tanto le forme verbali *'araba* 'offrire una cauzione' e *'arbana* 'dare una caparra', quanto le nominali *'arrāb*, *'arbūn*, *'arabūn*, *'urubbān*, *'urbun*, *'urbūn* [207], sono considerate prestiti aramaici [208]

---

[204] G. Levi Della Vida, *Iscrizione punica di Lepcis*, in « Rend. Acc. Naz. Lincei, Cl. Sc. mor., stor. e filol. », Serie VIII, 10, 1955, pp. 550-561; J.G. Février, in « Revue d'Assyriologie et d'Archéol. orient. » 1, 1884, pp. 185 sgg.; Idem, *L'inscription punico-libyque de Maktar*, in « Journal Asiatique » 237, 1949, pp. 85-91; J.B. Chabot, *Recueil des inscriptions libyques*, Paris 1940, p. 31, n° 5.

[205] Per le continuazioni moderne, cf. H. Wehr, *Arab. Wörterb. f. die Schriftsprache der Gegenwart*, Wiesbaden 1958³, p. 541.

[206] Cf. M. Cohen, in « GLECS » 8, 1957-60, p. 15. Vedi anche A.F.L. Beeston, M.A. Ghul, W W Müller, J. Rückmans, *Sabaic dictionary*, Louvain La Neuve 1982, pp. 18-19.

[207] E' da notare che ar. *'urbūn*, nel linguaggio giuridico 'contratto di vendita con caparra', designa l'anticipo dato a conferma di un contratto già concluso come segno della sua perfezione (arra probatoria), ammesso dalla morale coranica; ma designa pure una pratica illecita: il pagamento fatto per assicurare una promessa di contratto, con l'intesa che, in caso di pentimento o disdetta, colui che ha rimesso la caparra la perderà; cf. D. Santillana, *Istituzioni di diritto musulmano malichita*, II, Roma 1938, p. 57 Questo contratto è nullo. Il divieto risale alla più antica giurisprudenza malichita, poiché si trova in al-Muwaṭṭa' sotto forma di un *ḥadīṯ* del Profeta: « Mālik riferisce, sulla fede di persone degne di fede, che lo riferiscono sulla fede di Amr ibn Šu'abb, che lo riferisce sulla fede di suo padre, e quindi sulla fede del suo avo, che l'Apostolo di Dio ha vietato la vendita con caparra ». L'arabo *'arbūn*, assieme a *simsār* 'sensale' si diffonderà nel Medioevo, dalle zone arabizzate di Sicilia e Spagna, nei mercati europei aperti ai contatti commerciali con l'Oriente. In un diploma arabo pubblicato da M. Amari, *Diplomi arabi del R. Archivio fiorentino*, Firenze 1863, n° 36, p. 328, si legge: « ... et emptor viderit dictas merces, et caparrum, sive *arbon* pro ipsis dederit... »; cf. G. Pellegrini, *Gli arabismi nelle lingue neolatine*, I, Brescia 1972, p. 137

[208] S. Fraenkel, *Die aram. Fremdwörter im Arab.*, cit., p. 190.

VI

'RB NEL MEDITERRANEO ANTICO

1 I materiali lessicali esaminati fin qui, l'antichità, la vastità e le particolari condizioni della diffusione di *'rb* nelle lingue semitiche antiche, specie nel fenicio, ed infine le speciali valenze di questo termine giuridico e commerciale sono a nostro avviso elementi già sufficienti a fondare, sul piano semantico, l'ipotesi dell'assunzione della voce semitica nel latino delle origini per la designazione dell'intermediario-garante (*arbiter*) e del banditore-agente di vendita (*arillator*).

Ma è la sicura trasmissione di taluni derivati di questo termine internazionale del commercio, al di fuori del dominio linguistico semitico, nell'antico egiziano, nel greco e nel latino, a confermarci che ci troviamo di fronte a una specie di isolessi includente tutti i grandi scali commerciali del Mediterraneo antico, e a fornirci i punti di riferimento essenziali alla ricostruzione del complesso processo di prestito.

1.1. Il termine *'rb* si trova, intanto, nell'antico egiziano in testi geroglifici (in antroponimi) del VI-V sec. a.C. [209]; vista la data della documentazione, tale termine non può non essere messo in rapporto con il corrispondente termine fenicio.

---

[209] J. Yoyotte, *Le gage ('rb) en égyptien*, in « GLECS » 8, 1957-60, p. 24; M. Burchardt, *Die altkananäischen Fremdwörter und Eigennamen in Ägyptischen*, Leipzig I 1909, II 1910; H. Ranke, *Die ägypt. Personennamen*, I, Glückstadt-Hamburg 1935 (1952²), p. 270, nº 25. La forma egiziana antica si è conservata nel copto *areb* 'garanzia'; cf. W.E. Crum, *A Coptic dictionary*, Oxford 1939, p. 15; R. Kasser, *Dict. auxiliaire, étymol. et complet de la langue copte*, I. Genève 1967, p. 48; A. Steinwenter, *Das Recht der koptischen Urkunden*, München 1955, p. 29.

E' però dai testi demotici di età tolemaica che ci viene la conferma, fondamentale alla nostra tesi, dell'esistenza nella cultura semitica antica di un intermediario configurabile come « garante » e « arbitro » in convenzioni finanziarie, e denominato *'rb*.

Quattro papiri coevi, risalenti al ventesimo anno di Epifane, contengono « scritture private » in cui si registra la comparizione di due parti davanti a un personaggio chiamato *'rb.tj* (o *'rbṯ*). Nel Pap. Loeb 62, pubblicato dallo Spiegelberg [210], il documento è chiamato « contratto »; nei tre Pap. Michigan provenienti da Filadelfia (Inv n. 4200; 4526, C1, 2; 4526, B1) si parla di « lettere di contratto » [211] In tali documenti è dichiarato esplicitamente che le clausole dell'accordo ivi contenute sono state concordate solennemente dalle parti « in presenza del *'rb.tj* ». Il documento così redatto viene inoltre consegnato nelle mani del *'rb.tj*, che lo custodisce finché le condizioni stabilite sono valide.

Le precise funzioni di questo personaggio e le sue responsabilità sotto il profilo giuridico non sono state ben chiarite. Dai testi non sembra che il *'rb.tj* avesse altre responsabilità oltre alla « custodia della garanzia ». Però il Pap. Michigan 4200, poiché il contratto concerneva in quel caso i diritti di proprietà dei due contraenti riguardo a una casa di cui ciascuno possedeva una metà, fa pensare che la responsabilità del *'rb.tj*, custode del documento συγγραφοφύλαξ), potesse eventualmente prolungarsi per un considerevole periodo di tempo. Secondo Ch. F Nims, *'rb.tj* è forse il titolo legale di « a new juristic functionary », ma può essere anche l'appellativo di un privato disinteressato, temporaneamente investito dalle parti del compito di fiduciario « trustee » e garante [212] Per lo Yoyotte (cit.) il *'rb.tj* è definibile come « un tiers qui s'établit

---

[210] W Spiegelberg, *Die demotischen Papyri Loeb*, München 1931, pp. 94 sgg.

[211] Ch. F. Nims, *The Title 'rbṯ and « Letters of Agreement »*, in « The Journal of Egyptian Archaeology » 24, 1938, pp. 78-82.

[212] Ch. F. Nims, cit., p. 82: « It is probable ... that *'rbṯ* is the legal title for a disinterested party who has in his care the record of a transaction in order that there may be available such a record in case the contract is not fulfilled. In the case of non-fulfilment or dispute, this record could be used as a basis for suit, though this is not stated. Further, I believe that the office of *'rbṯ* was not regularly established, but that, in all probability, a private individual functioned as such only for the period of his responsibility ».

garant d'une convention financière »; per il Seidl [213] si tratterebbe piuttosto di un fiduciario « Treuhänder »).

A nostro avviso, le funzioni di scriba e di notaio di questo personaggio lasciano intravedere le funzioni proprie dell'intermediario e dell'arbitro, per cui esso è paragonabile al κῆρυξ ἢ γραμματεύς che operava nei mercati fenici di Libia e Sardegna, e all'*arbiter* che operava nel Foro della Roma delle origini. Nel Pap. Michigan 4200 il *'rb.tj* è un Pneferos, figlio di Petesuchos; in Loeb 62 una delle parti contraenti è Pneferos, figlio di Petesuchos, di professione « esattore ». Se, come pare probabile, i due testi provengono dalla stessa comunità della città di Filadelfia, è probabile che parlino della stessa persona, e che, di conseguenza, l'uomo facente le funzioni di *'rb.tj* nel Pap. Michigan 4200 fosse un esattore di professione. E potrebbe allora non essere casuale il fatto che tale funzione fosse svolta da un personaggio operante a tempo pieno nel particolare ambiente delle contrattazioni e dei commerci.

Quanto alla forma *'rb.tj*, va ricordato che in egiziano antico l'affisso nominale *.tj* forma anche participi sostantivati, costituendo *nomina agentis* [214]

1.2. L'ipotesi che *'rb* fosse un termine del linguaggio commerciale diffuso dalla navigazione fenicia e punica, e diventato « parola franca » nei porti del Mediterraneo antico è comprovata anzitutto dall'accertata fortuna del derivato in nasale *'rbn* 'garanzia (personale o reale)', penetrato, con tutta probabilità attraverso il tramite fenicio [215], nel greco ἀρραβών) e nel latino (*arrabō*). Si tratta di uno dei più antichi prestiti semitici nelle lingue classiche, che il diritto commerciale latino e quelli greci hanno impiegato per designare un istituto relativo alla « garanzia » nella compravendita. l'arra [216]

---

[213] E. Seidl, *Ägypt. Rechtsgesch. der Saiten- und Perserzeit*, Glückstadt-Hamburg-New York 1956 (1968²), p. 29; *Ptolem. Rechtsgesch.*, Glückstadt-Hamburg-New York 1962², pp. 56-58.

[214] Cf. C.E. Sander-Hansen, *Ägypt. Gramm.*, Wiesbaden 1963, p. 48: « Das Element *.tj*, das zur Bildung der fortuitativen Verbalformen auftritt, erweitert die Form der *Nomina agentis* mit dem Nebensinn der unbeabsichtigten Tätigkeit: *'irj.w.tj* 'Täter'; *rmn.w.tj* 'Stützer', *'ḥ'.w.tj* 'Kämpfer', etc. ».

[215] M.L. Mayer, *Gli imprestiti semitici in greco*, in « Rend. Ist. Lombardo, Cl. Lettere » 94, 1960, p. 326.

[216] Cf. E. Volterra, *Studio sull'arra sponsalicia, I.*, in « Riv Ital. per le Sc. Giur. », N.S., 2, 1927, pp. 581-680; M. Massei, *L'arra nella compra*

Nel mondo greco antico, la mancanza di una chiara configurazione giuridica dell'istituto delle arre, l'uso letterario recente e la tarda documentazione dello stesso termine ἀρραβών (dal IV sec. a.C. in poi)[217] sono indizi di un inquadramento giuridico relativamente tardo del contratto arrale come contratto reale bilaterale, che troviamo compiutamente definito solo nelle compilazioni giustinianee e nel diritto dei papiri. E' tuttavia universalmente accettata la provenienza semitica di questa forma di garanzia commerciale diffusa, con ogni verosimiglianza, nel Mediterraneo antico dai Fenici. l'ἀρραβών, scrive M. Talamanca, « dovette con ogni probabilità svilupparsi nell'intenso commercio fiorito, dopo la fine del II millennio a.C., tra le città greche e le città fenicie »[218]

In contesti non giuridici, il termine ἀρραβών assume sensi particolari, che illuminano determinati aspetti della sua storia semantica. Tali sensi sono per noi rilevanti, perché mettono in evidenza certe connotazioni peggiorative che abbiamo rilevato anche in *arbiter* e in *arillator*, e che sono riconducibili, in definitiva, al comune etimo semitico[219] Occorre rilevare altresì che nella prassi

---

vendita, in « Bull. dell'Ist. di Dir. Rom. » 48, 1941, pp. 215-402, con bibliografia.

[217] Nell'orazione di Iseo *de Cir. hered.* 23 l'ἀρραβών non ha forse ancora funzione di anticipo-prezzo (è incerto se consistesse in denaro o in oggetti), ma ha chiaramente una funzione di garanzia. La medesima funzione pare abbiano gli ἀρραβῶνες in Aristotele (*pol.* 1259 a). Inizialmente in uso, com'è probabile, nella compravendita « reale », l'ἀρραβών greco dovette fungere dapprima come garanzia di promesse il cui adempimento non era tutelato dalle leggi; aveva cioè carattere di pegno, e poteva essere un anello, come attesta Teofrasto (in Stob. *flor.* 44, 4 sgg.) o altro oggetto simbolico.

[218] M. Talamanca, *L'arra della compravendita in diritto greco e in diritto romano*, Milano 1953, p. 4. Cf. quanto lo stesso autore scrive in « Nov. Dig. Ital. » I² 1964, p. 1001, s.v. *arrha*: « Nel mondo greco l'istituto giuridico dell'arra fece la sua apparizione nel periodo che va dal IX al VII sec. a.C. La denominazione greca di esso (ἀρραβών) deriva indubbiamente dalle lingue semitiche, dove però il termine, riferito a vari istituti, non ebbe mai a indicarne uno che assumesse le precise caratteristiche dell'arra greca ».

[219] In Plut. *Galba* 17 gli ἀρραβῶνες sono dei doni fatti per accaparrarsi l'amicizia di qualcuno. Esichio fornisce due significati diversi di ἀρραβών: « πρόδομα » 'anticipo' e « ἄγκιστρον » 'amo', quest'ultimo, secondo il Latte, denominazione metaforica dell'esca (« esca pisci quasi arrha offertur »). Non meno significativo appare, in questa prospettiva, l'accostamento paretimologico, suggerito dall'*Etymologicum Magnum*, di ἀρραβών a ῥαιβός 'curvo' con esplicito riferimento all'incrinarsi della *fides* nei contratti.

commerciale greca antica, come del resto anche nella romana, il venditore, detentore delle arre, diventa « garante » in giudizio quando un terzo accampa diritti sulla cosa venduta (evizione), allora il venditore si configura come 'colui che ha ricevuto l'arra' « ὁ τὸν ἀρραβῶνα λαβών » e, nello stesso tempo, come 'garante' (βεβαιωτήρ)[220] Ora, poiché nel diritto romano il garante nelle cause di evizione, cioè il venditore, colui che può garantire l'avvenuta compravendita mostrando di aver ricevuto l'arra, è chiamato anche *arbiter*, si delinea un interessante parallelismo tra « ὁ τὸν ἀρραβῶνα λαβών » dell'evizione greca e l'*arbiter* dell'evizione romana.

L'arra romana, tipico istituto *iuris gentium*, appare documentata solo a partire dal III sec. a.C., e sembra priva di una configurazione giuridica precisa. Nella forma arcaica dell'*arrabō* si possono riscontrare valenze rintracciabili solo in certi aspetti della garanzia contrattuale *'rbn*) presso i popoli semitici[221] La stessa voce *arrabō* può essere prestito diretto, senza la mediazione del greco: anche se Plauto e Terenzio hanno potuto incontrare nei loro modelli greci il termine ἀρραβών, nulla fa ritenere che *arrabō* sia una traslitterazione dal greco piuttosto che un prestito diretto dal fenicio. Plauto, avendo esercitato a lungo la mercatura, conosceva certamente il linguaggio internazionale del commercio; non sarà del tutto casuale

---

[220] La δίκη βεβαιώσεως è, negli antichi diritti greci, l'azione che il compratore intenta contro il venditore quando un estraneo lo disturba nel possesso della cosa acquistata e il venditore non viene in suo aiuto (cf. *Anecd. Gr.* I, p. 220-1, ed. I. Bekker). Il βεβαιωτήρ, propriamente 'confermatore, assicuratore' (Dion. Hal. I, 28), è anche 'garante', 'mallevadore' (Polyb. 2, 40, 2; inscrr.) e, pertanto, anche 'mediatore' e 'arbitro' (Plut. *Cam.* 18).

[221] Una speciale accezione di *arrabō* 'ostaggio' è documentata da Gellio, che ci fornisce, per di più, le ragioni dello scarso impiego letterario del termine. L'annalista Claudio Quadrigario, a quanto riferisce Gellio (17 2, 21) per indicare gli ostaggi romani in mano ai Sanniti, preferì usare la parola *arrabō*, piuttosto che *pignus*, a causa della « vis huius vocabuli ... gravior acriorque ». Il vocabolo suona « gravis et acer » forse perché è un « sordidum verbum », un forestierismo di uso volgare e gergale; infatti « multo sordidius » suona la riduzione *arra.* Da notare che l'altro forestierismo che Gellio (16, 17, 2) attribuisce ai *veteres*, e che Laberio sostituisce con *ociō*, è *arillator*. Tale accezione speciale rivela una sua motivazione, oltre che metaforica, anche etimologica, se si guarda alla semantica del termine *'rbn* nelle lingue semitiche e in particolare a certi impieghi di *'ērābōn* nell'ebraico biblico (*II Reg.* 14, 14), dove vale 'ostaggio'

che nelle commedie plautine la parola in questione assuma valori speciali, i quali si ritrovano peraltro nell'uso di *ʿrbn* presso le lingue semitiche, e sono riconducibili sempre al significato generico di 'garanzia' [222] Quando nel II sec. a.C. appare nelle nostre fonti letterarie la forma ridotta *arra*, l'istituto delle arre appare ormai delineato nei suoi tratti essenziali. *Arra* è però sporadicamente attestato, in fonti epigrafiche latine, con altre accezioni, diverse da quelle documentate nella letteratura, e assai rivelatrici per la conoscenza della semantica popolare del termine [223]

Secondo la dottrina romanistica la prassi arrale era impiegata,

---

[222] Nella commedia, *arrabō* non è nettamente distinto da *pignus*, altra forma di garanzia non ancora giuridicamente disciplinata ai tempi di Plauto (cf. Pl. *Most.* 645 e 978; Ter. *Heaut.* 603 e 794). Valore di anticipo sul prezzo ha il termine nella *Rudens*, il cui intreccio è fondato su un contratto arrale; qui va notato che i personaggi cui si ricorre per la decisione della controversia sono degli *arbitri empti venditi* (altrimenti detti *recuperatores* al v. 1282). Proprio in quest'episodio plautino E. Costa, *Il diritto romano nelle commedie di Plauto*, cit., p. 368, vede, sull'autorità del Demelius e del Bekker, una prova dell'esistenza dell'*arbitrium empti venditi* in epoca pre-classica. In *Truc.* 688 (*ar*)*rabō* è il bacio del giovane Strabax che impegna la schiava Astaphium a passare la notte con lui « Tene hoc tibi: rabonem habeto, mecum ut hanc noctem sies ». Nel *Poenulus*, 1359, il soldato Antamoenides sottrae al suo debitore, il lenone Lycus, un gioiello come *arrabō* per la mina che gli è dovuta: « Leno, arrabonem hoc pro mina mecum fero ». Di maggior interesse è la situazione descritta in *Miles gloriosus*, 951 sgg., dove il servo Palaestrio è nello stesso tempo *interpres* e *arbiter* tra il soldato fanfarone Pyrgopolinices e la bella moglie del vicino: *interpres* 'intermediario' in quanto ruffiano, *arbiter* in quanto garante e detentore dell' *arrabō*, il pegno d'amore della donna, che Palaestrio consegna al soldato fanfarone: « Hunc arrabonem amoris primum a me accipe ». L'*arrabō amoris* (un anello!) è propriamente un dono dell'amante che ha però valore di prova; è un *pignus amoris* (da confrontare con l'ebraico *ʿērābōn* di *Gen.* 38, 17) dato « fornicationis causa ».

[223] In un'iscrizione provinciale del 166 d.C. (*CIL* XII², p. 250) *arra* sembra avere il significato di 'lucro' dello speculatore finanziario; nella formula « qui ludit arrham det quod satis sit », graffita in diversi esemplari su gettoni di piombo interpretati come « tessere lusorie » (A. Castan, *Jeton de jeu de l'époque romaine*, in « Rev. archéol. », N.S., 21, 1870, pp. 261 sg.), *arra* sembra valere 'posta al gioco' cioè 'scommessa' o meglio 'garanzia (reale) di una scommessa' (Ch. Daremberg, E. Saglio, *Dict. des ant. gr. et rom.*, Paris 1877, p. 440), che è il senso di ebr. *ʿārab* in *Is.* 36, 8. Persino il deplorevole profitto che i medici estorcono con il ricatto (« rapaces nundinae ») della morte imminente è chiamato « mortis arra » (Plin. *n.b.* 29, 21).

in forme più o meno differenziate, presso tutti i popoli del Mediterraneo antico. Quando in Roma, nel quadro del diritto quiritario, s'impiantarono i primi istituti *iuris gentium*, le forme più diffuse di questa prassi contrattuale vennero a confronto. All'epoca dei giuristi classici la compravendita romana era un contratto consensuale: bastava la semplice *conventio* perché sorgesse obbligazione[224] Però, se Gaio si preoccupa di precisare che l'*arra* non è elemento essenziale al negozio di compravendita, certo ancora ai suoi tempi doveva sopravvivere memoria di una diversa più antica consuetudine. Gaio si occupa dunque di un istituto *iuris gentium* ancora privo, in epoca repubblicana, di una precisa configurazione giuridica, e funzionale a una concezione arcaica della compravendita. Tra i vari popoli del Mediterraneo, nel commercio internazionale, l'*arra* aveva funzione di prova dell'avvenuto accordo e di garanzia dell'adempimento delle promesse[225] La funzione del *probare* e del *confirmare* reclama la presenza di un *probator* e *confirmator*, cioè di un terzo testimone e garante dell'avvenuta *conventio* e dell'eventuale consegna dell'anticipo. Quando in Roma la compravendita « reale » si trasformò in « consensuale », allora il ricorso al terzo, giuridicamente irrilevante, dovette cadere definitivamente in desuetudine. E' però significativo che proprio il *sequester* appaia qualificato in talune fonti (Cic. *Cluent.* 72) come « confirmator pecuniae »[226] *Confirmator* traduce, nelle *Novellae*, il gr βεβαιωτήρ, e designa un intermediario, eventualmente 'garante' e 'arbitro', che nell'epitome di Giuliano è detto anche « venditionis confirmator »[227]

Il *confirmare venditionem* si delinea così come una funzione propria tanto dell'*arra* quanto — per lo meno in origine — di quel

---

[224] Gai. *Inst.* 3, 139; *D.* 18, 1, 35 *pr.*

[225] La funzione dell'*arra* romana classica è *probatoria* o *confirmatoria*: l'arra è data « ut evidentius probari possit convenisse de pretio » (Gaio in *D.* 18, 1, 35 *pr.*). L'*arra* « penitenziale » è invece una nuova configurazione della garanzia commerciale, sviluppatasi dapprima nei diritti greci. Essa sanciva il diritto delle parti di recedere dal contratto: il compratore perdendo l'arra, il venditore restituendo il doppio. Cf. E. Popesco, *La fonction pénitentielle des arrhes dans la vente sous Justinien*, Paris 1925.

[226] « Sequester et confirmator pecuniae desiderabatur » 'on s'étonnait de ne pas voir de dépositaire qui garantirait les fonds': P Boyancé, Paris 1953, p. 102.

[227] Iulian. *epit. novell.* 3, 10.

personaggio cui si riferiscono nelle fonti le denominazioni di *confirmator*, *sequester*, βεβαιωτήρ, relative ormai, in fase storica, a istituti altri che la compravendita, denominazioni che, tuttavia, in ragione di quanto detto finora, hanno l'aria di essere succedanee a quella di *arbiter* o comunque con questa connesse da una precisa relazione di referenza.

Diremo in conclusione che, data la particolare fortuna, già arcaica, di *arbiter* nel latino giuridico, la memoria della derivazione di tale termine dal linguaggio del commercio si è potuta precocemente perdere, per cui la parentela tra *arrabō* ed *arbiter* 'garanzia' e, rispettivamente, 'garante' non poteva essere più avvertita nel latino a noi documentato. Ciò si deve anche al fatto che l'*arbiter* fu recepito nel diritto del pretore non come « garante », ma come « perito », e poi come « giudice privato », mutando così il suo campo di azione primario, e perdendo di conseguenza le sue primitive connotazioni. Diversa è invece la situazione nelle lingue semitiche, dove il rapporto formale e semantico tra *ʿrb* 'garante' e *ʿrbn* 'garanzia' resta lungo i secoli immediatamente perspicuo.

1.3. Una riprova dello speciale statuto di « mot voyageur » del semitico *ʿrb* è fornita inoltre dalla circolazione di altri derivati della stessa radice semitica nelle lingue classiche.

Della notorietà del termine fenicio nella Roma arcaica è infatti indizio sicuro la presenza del derivato con prefisso in nasale *mʿrb* (cf. ebr. *maʿᵃrāb* [228] nel brano punico del *Poenulus* plautino (vv 930-939). Il chiaro intento caricaturale che ha spinto il commediografo ad inserire, all'apertura del quinto atto, il discorso in punico del cartaginese Annone, avvalora la supposizione che molte delle parole in esso contenute fossero familiari anche ai Romani.

La conoscenza, da parte dei Romani, del fenicio *mʿrb*, che Plauto trascrive *marob* e lo Sznycer traduce 'garantie, caution, protec-

[228] L'ebr. *maʿᵃrāb* 'scambio di merci' è termine specifico del mercato (L. Koehler, W Baumgartner, *Lexicon*, cit., p. 732); sull'espressione *ʿārab maʿᵃrāb* 'Tausch (Ware) tauschen' di *Ez.* 27, 27 (« wə ʿorbe maʿᵃrābek », « καὶ οἱ σύμμικτοί σου ἐκ τῶν συμμίκτων σου », « et negotiantes negotiationem ») e sull'evoluzione semantica da 'scambiare' a 'garantire' vedi i citati saggi di Abeles, Falk, Weil.

tion’ [229] e il Gray, più efficacemente, ‘intercession’ [230], lascia supporre che tale nome semitico del mercato e del contratto circolasse anche negli emporî della Grecia antica. In tali ambienti è stato coniato probabilmente il termine greco βραβεύς ‘arbitro’ <**m*(*a*)*rab-eus* ‘uomo del mercato’ o ‘uomo dei contratti’ cioè intermediario e arbitro, alla cui analisi semantica e formale dedichiamo altro lavoro, di prossima pubblicazione.

---

[229] M. Sznycer, *Les passages puniques en transcription latine dans le « Poenulus » de Plaute*, Paris 1967, pp. 70 sgg. Il testo latino del v. 933, emendato e corretto, secondo lo Sznycer è: « BYMAROB SYLLOHOM ALONIMUYBYMYSYRTHOHO[M] »; la trascrizione punica: « BM‘RB ŠLHM ’LNM WBMŠRTM » ‘grâce à la protection des dieux et grâce à leur justice’

[230] L.H. Gray, *The Punic Passages in the « Poenulus » of Plautus*, in « The American Journal of Semitic Languages and Literatures » 39, fasc. 2, 1923, pp. 73-88.

VII

VICENDE FORMALI

1 Delineate le circostanze storico-culturali che hanno preparato e favorito la ricezione del « mot voyageur » fenicio *'rb*, e dei suoi derivati, negli ambienti commerciali dell'Italia antica, e discussi gli aspetti semantici relativi a tali trasmissioni lessicali, occorre ora affrontare varie questioni poste, sul piano formale, dall'ambientamento di tali prestiti nel lessico latino nelle forme *arra*, *arrabō*, *arbiter*, *arillātor*.

Quanto al trattamento della costrittiva faringale sonora « *'ain* », va tenuto presente che essa è soggetta, già nelle lingue semitiche antiche, all'affievolimento e talora, come nel caso dell'accadico, al dileguo. Le lingue classiche hanno usato vari espedienti per rendere questo fonema. Il greco dei *Settanta* adopera « γ » e, in qualche caso, « ρ », data la somiglianza articolatoria del semitico ' con la realizzazione fricativa di [g] e con quella uvulare di [r] In iscrizioni e fonti letterarie è resa però la sola vocale tautosillabica, normalmente « a » [231] Tale è il trattamento di ' in greco ἀρραβών.

Per quanto riguarda l'ipotesi dell'adattamento del fenicio *'rb* in latino come *arb-*, possono supporsi due motivazioni. O, all'epoca del prestito, « 'ain » fenicio era instabile, e il latino semplicemente

[231] Cf. Αζρουβω 'Hasdrubalis' (*CIG* 1565); "Αστυρα (Strab. 13, 606) < *'astōret* Astarte'; "Αραβος (Aesch. *Pers.* 318) <*'arabu* 'arabo' Cf. J. Friedrich, W Röllig, *Phönizisch-punische Grammatik*, Roma 1970², pp. 9 sgg., 43; S. Segert, *Phoenician and Punic*, München 1976, p. 62.

lo pretermette come fonema del tutto estraneo al proprio sistema (e allora *arb-* sarebbe da allineare con i casi greci di cui alla nota 231), oppure si può immaginare che, all'epoca del prestito, la consonante fenicia fosse ormai debolmente articolata. Del resto iscrizioni puniche attestano la confusione di « 'ain » con « aleph ». Non c'è da meravigliarsi, in ogni caso, che la faringale semitica non abbia lasciato traccia negli adattamenti latini (eccettuati taluni casi di '>h; vedi, per es., l'antroponimo cartaginese Asdrubal/Hasdrubal), come attesta peraltro la trascrizione plautina *marob* del derivato in nasale fenicio *m'rb* (cf. cap. VI. 1. 3).

Con riguardo alla formazione dei nomi occorre ricordare che, oltre ai procedimenti di prefissazione e di suffissazione con cui nel semitico si derivavano i temi nominali dal tema del perfetto, esisteva anche la possibilità di utilizzare il solo tema (per es. il perfetto di tipo *qatala*) come sostantivo o come aggettivo verbale [232] Una forma fenicia *'arb* risulta comunque probabile per un fenomeno fonetico di ampia attestazione nelle lingue semitiche nord-occidentali: il dileguo della vocale finale breve [233], che nel fenicio sembra essere avvenuta in epoca molto antica [234] Poteva avere, inoltre, motivazioni morfologiche: dal perfetto e dall'imperfetto si derivavano forme participiali bisillabiche di tipo *qatal*, *qātal*, *qatāl*, *qattal*, *qattāl*, *qatel*, *qatil*, ecc. funzionanti anch'esse come sostantivi o aggettivi verbali. Non è dunque da escludere la penetrazione negli ambienti commerciali greco-latini di un nome semitico *'ar(r)ab* o *'ar(r)ib*.

2. *arrabō*, *arra* e la mediazione etrusca.

Non è stato adeguatamente chiarito in quale epoca e per quale via il lessema semitico *'rbn* sia giunto al greco e al latino. Per quanto riguarda il greco ἀρραβών i vocabolari etimologici si limitano a parlare di prestito semitico e a confrontare, tout court,

---

[232] Cf. J. Barth, *Die Nominalbildung in den semitischen Sprachen*, Hildesheim 1967 (rist. della 2ª ed., Leipzig 1894), p. IX: « Bekannt ist längst, dass der Stamm des semitischen Perfekts zugleich ein Nomen ist, das zumeist als Partizip verwandt wird ».

[233] Cf. J Friedrich, *Der Schwund kurzer Endvokale im Nordwestsemitischen*, in « Zeitschr. für Semitistik und verwandte Gebiete » 1, 1922, pp. 3-14.

[234] Cf. G. Garbini, *Il semitico di nord-ovest*, Napoli 1960, pp. 80 sg.

l'ebraico *'ērābōn*[235] Lo Chantraine, sulle orme del Cohen, parla di « mot voyageur du proche Orient ». Dal greco il prestito sarebbe penetrato nel latino in fase arcaica nella forma *arrabō* e, successivamente, nella forma apocopata *arra*, probabilmente attraverso l'etrusco[236] Alla funzione veicolare del greco si è pensato probabilmente a causa dell'età della documentazione letteraria di gr. ἀρραβών (IV sec. a.C.), che è più antica, anche se non di molto, dell'inizio della documentazione di *arrabō* nel latino[237] Ma recenziorità e rarità delle attestazioni letterarie si possono spiegare per via del carattere gergale e dell'origine straniera e tecnica della parola: « *arra* est un exemple de mot populaire entré dans la langue écrite et technique » (Ernout-Meillet). Penetrate infatti nella lingua scritta, sia *arrabō* (III sec. a.C.) che *arra* (I sec. a.C.) suscitarono alcun tempo dopo la reazione dei puristi testimoniata da Gellio: « Nunc arrabo in sordidis verbis haberi coeptus est, ac multo videtur sordidius arra, quamquam arra quoque veteres dixerint et compluriens Laberius » (Gell. 17, 2, 21).

La penetrazione di questo termine mercantile nel latino parlato può essere con buone ragioni riportata all'epoca in cui, come abbiamo ricordato, particolarmente intensi furono gli influssi dell'Oriente semitico sulla civiltà etrusco-italica, e cioè ai secoli VIII e VII. E poiché il più consistente veicolo di trasmissione di tali influssi fu senza dubbio la navigazione fenicia, è possibile prospettare, accanto all'ipotesi sostenuta da Ernout e Meillet di una tra-

---

[235] P Chantraine, *Dict. étymol. de la langue grecque*, I, Paris 1968, p. 115: « Emprunt certain, cf. hébreu 'ērābōn »; H. Frisk, *Griech. etymol. Wörterb.*, I, Heidelberg 1960, p. 151. Non diversamente H. Lewy, *Die semitischen Lehnwörter im Griechischen*, Berlin 1895, rist. Hildesheim 1970, p. 226. P.A. de Lagarde, *Mitteilungen*, I, Göttingen 1884, p. 212, postulava una forma intermedia **harrabōn* con aspirazione iniziale, non necessaria.

[236] Cf. A. Ernout, A. Meillet, *DELL*, cit., p. 48.

[237] Le fonti più antiche di gr. ἀρραβών sono Iseo (*de Cir. hered.* 23), Antifane il comico (fragm. 123 Kock), Aristotele (*pol.* 1259 a 12), Teofrasto (fragm. 97 4 Wimmer) e Menandro (fragm. 688 Koerte). Il più antico documento epigrafico è un'iscrizione da Olbia del 320 a.C. (*SIG* 495). Il lat. *arrabō* non risale, come si è già detto, oltre Plauto e Terenzio, mentre la forma ridotta *arra* è documentata a partire dal I sec. dell'era volgare, da Plinio in poi; Gellio (17 2, 21) l'attribuisce però ai *veteres*.

fila greca, anche l'ipotesi di una linea di prestito indipendente, proprio tenuto conto che si tratta di termine da ascrivere all'ambiente mercantile internazionale, all'« argot des marchands » (Ernout-Meillet).

La forma *'rbn* [ʻar(r)abōn] < **'arabān*[238], pur non comparendo nelle epigrafi fenicio-puniche (che hanno però la forma *'rb*), può — come osserva la Masson[239] — essere assunta con buone ragioni anche per il fenicio, appartenente allo stesso gruppo linguistico dell'ebraico e dell'ugaritico. La fonetica delle lingue cananee (in particolare il passaggio di ā tonico semitico comune ad ō)[240] consente di rendere conto del trattamento *arrabōn-* del greco e del latino.

Quanto all'apparizione della forma ridotta *arra* nel latino, M. Durante, escludendo la mediazione etrusca, preferisce pensare a un'innovazione interna al sistema latino[241] In tal modo però ci

---

[238] Cf. J Barth, cit., pp. 335 sgg.

[239] E. Masson, *Recherches sur les plus anciens emprunts sémitiques en grec,* Paris 1967 p. 31.

[240] Cf. S. Segert, *Zum Übergang ā > ō in den kanaanäischen Dialekten*, in « Archiv Orientální » 23, 1955, pp. 478 sgg.; C. Brockelmann, *Grundriss*, cit., p. 8. Il fenomeno, già nelle glosse di Tell el-Amarna (XV sec. a.C.) è normale in fenicio, punico ed ebraico; l'ugaritico ha invece *urubānu*: cf. ebr. *šālōm* 'pace' < **šālāmu*, di fronte a ugar. *šalāmu*, arabo *salāmun*, ecc.

[241] M. Durante, *Una sopravvivenza etrusca in latino*, in « SE » 41, 1973, p. 194. Il primo argomento a favore di una riduzione latina e non etrusca di *arrabō* in *arra* è, per il Durante, la presunta datazione bassa dell'apocope (« nell'età sillana o non molto prima »). Ma la tarda documentazione letteraria, come si è già avuto modo di osservare, non può costituire una difficoltà insormontabile, considerato il particolare statuto tecnico delle voci commerciali. All'altro argomento per cui il Durante postula questo impulso innovativo interno al sistema latino (« *arrabō* si trovava in posizione anomala rispetto alla maggioranza dei nomi in *-ō, -ōnis*, perché non indicava una categoria o una qualità di persone ») si deve obiettare che il semitico *'rbn* poteva agevolmente entrare in tale classe di nomi latini, e funzionare nella lingua popolare per secoli, non solo per ragioni morfologiche (l'afformante semitico *-ōn* è stato identificato col suffisso latino *-ōn-*), ma altresì anche per motivi semantici: prima di designare la « garanzia reale », il pegno, *arrabō* designava prevalentemente la garanzia che aveva per oggetto una persona, come si può del resto constatare ancora in Gellio 17 2, 21, dove gli ostaggi di guerra sono detti *arrabōnes*. La classe lessicale dei nomi di mestiere in *-ō*, *-ōnis* si prestava, inoltre, ad accogliere il prestito semitico anche per l'analogia con l'origine stra-

si imbatte nella difficoltà di giustificare il dileguo della sillaba finale lunga di *arrabō*; tale dileguo si presenterebbe come un fatto anomalo per il latino del I secolo a.C. La formazione di *arra* trova più conveniente spiegazione nel più ampio quadro dell'ambientazione nel lessico latino del fenicio *'rb* e della famiglia lessicale da esso derivata, tramite la possibile e probabile trafila etrusca che già era stata da tempo postulata. Infatti, oltre al deverbale ampliato con l'afformativo cananeo *-ōn*, da cui lat. *arrabō*, anche un sostantivo *'arrab(a)* può essere stato diffuso dai Fenici, o dai Cartaginesi, in ambiente mercantile etrusco-latino.

Non si può inoltre escludere che persino una forma aramaica *'arbā'* 'garanzia' sia giunta negli ambienti mercantili dell'Italia antica, poiché sembra ormai certo, alla luce delle più recenti acquisizioni archeologiche ed epigrafiche (cf. nota 196), che gli Aramei s'inserirono attivamente, soprattutto dal sec. VIII in poi, nelle tradizionali rotte commerciali fenicie.

Dato che le occlusive semitiche potevano essere rese nelle lingue classiche anche con occlusive aspirate, è possibile che una forma aramaica *'arbā'* sia stata adattata come **arpha* nel greco antico. Tale adattamento è presupposto dalla glossa esichiana « ἄρφα ἀρραβών ». Di notevole interesse storico è anche l'altra glossa di Esichio « ἀρυφή ἀρραβών »; essa potrebbe documentare un prestito tardo (cf. ebraico *'ᵃrubbāh*), ma potrebbe anche costituire l'adattamento, rimasto estraneo al linguaggio letterario, di una più antica voce fenicia **'arib*[242], inquadrata nel paradigma dei femminili in *-ē*. Allo stesso modo si potrebbe ammettere un adattamento del sostantivo semitico, in ambiente etrusco-latino, nella forma **àrraba*.

Un esito *arra* può essersi prodotto da una forma **àrrab(a)* più facilmente che da un **arrabōn-*. Ma una tale eliminazione dell'ultima sillaba iniziante per bilabiale sarebbe comunque sorprendente nella fonetica latina. La riduzione *arra* reclamerebbe allora (a diffe-

---

niera, per lo piú etrusca, di tali formazioni (*lenō, -ōnis*; *ociō, -ōnis*; ecc.) ed anche per l'affinità semantica con alcuni di essi (cf. *equisō, -ōnis* 'scozzone, sensale di cavalli'; *praecō, -ōnis* 'banditore'; ecc.).

[242] Cf. il nome del fenicio Ἀρύβας di Sidone, attestato nell'*Odissea* (15, 426), che H. Lewy collega con l'antroponimo semitico 'Ōreb 'il Nero' (*Die sem. Fremdw. im Griech.*, cit., p. 64). La glossa di Esichio « ἄρχα· ἀρραβών » si può spiegare invece come la trascrizione del lat. *arrha* da parte del glossografo medievale; cf. G. Alessio, *Lexicon etymol.*, Napoli 1976, p. 29.

renza di *arrabō*, per cui si può presumere senza difficoltà il prestito diretto) una spiegazione esterna alla storia fonetica del latino, che l'etrusco è in grado di fornire. Il fenomeno si colloca nel quadro di un più generale trattamento etrusco dei prestiti trisillabici: etr. *telef* < Τήλεφος; *φersu* < πρόσωπον; *evru* < Εὐρώπη[243] Un intermediario etrusco **arra(b)*, già postulato da G Alessio[244], è in definitiva più convincente dell'apocope di lat. *arrabō* per « déformation argotique » suggerita da J André[245]

Una mediazione etrusca nella diffusione di questi prestiti lessicali è congruente con i dati storici. l'età della massima espansione etrusca sulle coste tirreniche coincide con il periodo etrusco della Roma regia e con una intensa attività commerciale dei Fenici nei porti dell'Etruria, del Lazio e della Campania. Questo ruolo preponderante dell'etrusco è inoltre confermato dalla presenza di *aril* 'sensale' in etrusco e dalla formazione di lat. *arillator* e *rabula.*

3. Latino *arillator*, etrusco *aril.*

I due significati 'garantire' e 'commerciare', presenti nella semantica più antica del verbo semitico *'rb*, sono riconoscibili anche nel termine latino arcaico *arillator* 'sensale' e 'rivenditore ambulante', sulla cui etimologia non si è ancora fatta piena luce. I tentativi finora compiuti si orientano tutti significativamente verso l'etrusco, anche in conseguenza dell'indicazione di Laberio (in Gellio 16, 7, 12) che rileva la sinonimia di *arillator* con il probabile etruschismo *ociō* 'sensale' e 'rigattiere'

Provando a isolare il ben individuabile suffisso *-ā-tor* dei *nomina agentis*, con cui si formano molti nomi di mestiere (*curātor*, *negotiātor*, *mercātor*, ecc.), F Skutsch e A. Ernout[246] hanno ipotizzato la formazione del *nomen agentis* sul diminutivo **arilla*, derivato di *arra* dopo la trasmissione al latino della presunta abbrevia-

---

[243] Cf. C. De Simone, *Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen*, II, Wiesbaden 1970, pp. 139, 293 sgg.

[244] G. Alessio, in « AGI » 39, 1954, p. 93; *Lexicon etymol.*, cit., p. 29.

[245] J André, *Emprunts du latin au grec*, in *Recherches de Linguistique. Hommages à M. Leroy*, Bruxelles 1980, p. 6. Fuori strada è E.P Hamp, *Latin arr(h)a*, in « Glotta » 63, 1985, p. 109.

[246] F Skutsch, *Arillator*, in *Thesaurus linguae Latinae*, II, p. 575; A. Ernout, *Philologica*, I, cit., p. 42.

zione etrusca di *arrabō*. Tale ipotesi non soddisfa M. Durante[247], restìo ad accettare un non documentato diminutivo **arilla*[248] Il Durante propone una diversa etimologia, anch'essa in chiave etrusca, rinunciando però al supposto collegamento di *arillator* con *arra*. Le difficoltà che rendono inammissibile, per il Durante, tale collegamento, ineriscono ai dati semantici (mancanza di affinità tra i significati di *arra* e di *arillator*), e alla cronologia delle due parole. Se però si tiene presente che le funzioni del mediare e del garantire sono comuni tanto all'*arra* quanto all'*arillator*, la richiesta affinità semantica emerge con chiarezza; essa è peraltro confermata dall'analogia con i due sensi 'garantire' e 'commerciare' che il verbo *'ārab* presenta nei suoi impieghi biblici, e con le valenze peggiorative che la voce semitica assume talora, proprio come l'*arra* e l'*arillatio* latine. Il secondo ostacolo al collegamento di *arillator* con *arra* sarebbe la tarda attestazione di *arra*, dal I sec. a.C. in poi (Laberio)· Plauto, Terenzio, Claudio Quadrigario e Varrone impiegano la forma piena *arrabō*, la cui riduzione non sarebbe pertanto anteriore all'età di Silla. Per contro, *arillator*, attribuito da Gellio ai *veteres*, potrebbe rivendicare una maggiore antichità di *arra*[249] Tuttavia un argomento cronologico, se fondato sulla semplice documentazione letteraria, senza il conforto di dati storico-culturali e morfologici utili ai fini della datazione, resta assai aleatorio. La documentazione ci fornisce nient'altro che un *terminus post quem* dell'effettivo impiego del termine nella lingua scritta, ma non ci informa affatto né sulle circostanze della sua genesi né sull'età del suo ingresso nella lingua d'uso. La seriorità e rarità delle attestazioni di *arra* e di *arillator* sono attribuibili in primo luogo alla natura quasi gergale dei due termini. L'ambito d'impiego di *arillator*, che dalle glosse e dai testimoni percepiamo essere parola carica

---

[247] M. Durante, *Una sopravvivenza etrusca in latino*, cit., pp. 193 sgg.

[248] Non si può attribuire valore documentario alla forma *arilla* in base alla glossa « arilla: coccione, panniculario » (*CGL* V 7 38), che Goetz e Lindsay integrano opportunamente *arilla*<*tore*>; cf. Durante, cit., p. 195, nota 4.

[249] Il mancato impiego di *arillator* in un contesto di lingua viva si potrebbe ascrivere, come osserva il Durante, alla maggiore diffusione del sinonimo *cociō*, attestato in fonti letterarie ed epigrafiche, che presenta derivati nominali e verbali (*cocionatura, cocionor*), e può vantare esiti romanzi: franc. ant. *coçon* 'sensale, mercante', ital. ant. *cozzone* 'sensale di cavalli'

di connotazioni negative e confinata nel registro volgare e tecnico del linguaggio del mercato, è rimasto sempre circoscritto (come rileva lo stesso Durante, non si trova mai in un contesto di lingua viva), laddove ben diverso è stato il destino del corradicale *arbiter*, allo stesso modo di *sculna* rispetto al più fortunato *sequester* (cf. nota 294). Per avvalorare la presunta assurdità di un collegamento tra *arra* e *arillator*, il Durante si avvale di un ulteriore ragionamento: « Se questo nome verbale si riconducesse a un derivato di *arra*, sarebbe lecito aspettarsi che anche un verbo denominativo derivato da *arra* manifestasse qualche affinità col significato 'commerciare' »[250] Ma un verbo *arrare*, assente nei testi, è presente, come lo stesso Durante riconosce, in glosse « arratam: desponsatam »; « arrare: guadiare ») e in esiti romanzi. it. ant. *arrata* 'impegno'; marchigiano ant. *arrarsi* 'fidanzarsi') e la sua semantica mostra palesemente di dipendere dal significato principale del lessema da cui *arra* discende, cioè 'garantire, promettere' Peraltro, un verbo denominale « corradicale » di *arrabō* che riveli qualche affinità semantica con il commerciare e con il garantire, che invano cercheremmo come derivato di *arra* e con il significato 'commerciare', è tuttavia ben presente e antico nel latino: è *arbitror*, la cui vasta e nuova semantica proviene dalla gamma di connotazioni ereditate dall'antico 'garante', l'*arbiter*[251]

La vecchia ipotesi di F Skutsch e A. Ernout del collegamento di *arillator* con *arra* merita a nostro avviso di essere rivalutata, purché s'intenda questo collegamento non come una derivazione del primo termine dal secondo, all'interno del latino, ma come un rapporto genetico fondato sul comune etimo semitico. Tale ipotesi appare preferibile tanto più se si considera che la diversa etimologia proposta dal Durante presenta, malgrado l'ineccepibilità del

---

[250] M. Durante, cit., p. 194, nota 3.

[251] Non c'è nel latino letterario classico un tema verbale **arrab-*, accanto al sostantivo *arrabō*, né un **rab-* che si affianchi a *rabula* (su cui vedi avanti), e che ricopra i sensi del tardo denominale *rabulare*; c'è però un verbo *arrabare* 'despondere' nel tardo latino periferico (cf. A. Bartal, *Glossarium mediae et infimae latinitatis Regni Hungariae*, Leipzig 1901, p. 49) e, inoltre, la glossa « rabamini: arbitramini » (*CGL* V 141, 5), la cui correzione in « rebamini: arbitra<ba>mini » è quanto meno arrischiata, anche in considerazione della rarità di forme di imperfetto di *reor* (il *rebar* virgiliano è un *hapax*).

metodo e la dottrina dell'autore, un punto debole inerente alla problematicità del materiale lessicale della lingua etrusca.

Rilevando giustamente che tanto l'isolamento di *arillator* entro il lessico latino, quanto la carenza di un etimo indoeuropeo, quanto ancora gli stessi significati del lessema latino avvalorano la prospettiva del prestito [252], il Durante pensa all'etrusco. *Arillator* sarebbe la rideterminazione morfologica latina di un possibile etrusco *aril* 'sensale', 'commerciante', costituito dal notissimo radicale *ar-* 'fare' e dall'altrettanto noto formante di nomi verbali *-il* (cf. etr *acil, śuϑil* rispetto alle forme verbali *acas, acasce, acasri, śuϑce*) [253] Secondo questa ipotesi, dovrebbe competere al nome etrusco *aril* un significato primario rappresentabile in latino con *factor* o *actor*, che potrebbe costituire un valido denominatore comune « qui gerit negotium » ai due sensi di *arillator* [254] Senonché la primarietà del significato 'cociō' rispetto a 'mercator' in *arillator* [255] reclamerebbe un collegamento preciso tra l'attività del 'mediare' e il radicale etrusco *ar-*, di cui invece si può dire soltanto, col Durante, che « appartiene alla sfera semantica del fare », ovvero si determina con ben diverse connotazioni. Il preterito *arce* è stato variamente interpretato, secondo i contesti, con il ricorso ai significati 'generare (un figlio)' (*TLE* 170), 'plasmare (un vaso)' (*TLE* 74), 'costruire (un sepolcro)' (*TLE* 169), 'offrire (un dono)' (*TLE* 199), ecc. [256]

---

[252] M. Durante, cit., p. 194.

[253] Cf. ancora etr. *asil, avil, taril-s, usil, vacil, *acvil* (quest'ultimo nei composti *ϑanaχvil, tinścvil*), di cui non sono documentate, però, voci verbali corradicali.

[254] Una tale base semantica troverebbe analogie, per il significato 'sensale' non solo nel nome d'agente ted. *Makler*, oland. *makelaar*, che si riconducono a *maken* 'fare' ma anche nel lat. *pararius* che in Seneca vale 'sensale, intermediario'; e, per il significato 'commerciante, uomo d'affari', nel gr. πρηκτήρ (Hom.), πραγματευτής, nel lat. *negotiator* (cf. *negotium* 'attività') e, infine, in franc. *facteur*, in ingl. *dealer* in ted. *Händler*, in russo *deléc*, ecc.

[255] *Arillator* non è qualunque mercante, ma il rigattiere, il venditore ambulante, l'agente di vendita che rileva la merce da altri e s'incarica di collocarla sul mercato; è colui che attira l'attenzione dei compratori con schiamazzi (*laudator mercis*), e anche « colui che sta accanto » alle merci con l'intento di sottrarne furtivamente delle parti, come si è detto sopra. Inoltre, il significato 'cociō' è ascritto ai *veteres*, mentre 'mercator' si è generalizzato nelle glosse.

[256] Fr. Slotty, *Il significato di arce*, in « SE » 19, 1946-47 pp. 234 sgg., affianca a tali determinazioni anche il significato 'abiit' 'er ging fort', attri-

La sequenza grafica *aril* nelle sue due occorrenze etrusche, su uno specchio e su una gemma, entrambi datati al V sec. a.C.[257], rappresenta il nome di una divinità etrusca identificabile sicuramente, per motivi iconografici, con il greco Ἄτλας.

Modificando l'ipotesi della Fiesel, che intende *aril* come traduzione del greco Ἄτλας 'Träger, Halter', e riconoscendo a etr *ar-* « la stessa latitudine semantica di lat. *ago* e *gero*, dove la nozioni del 'portare' e del 'fare' sono strettamente correlate », il Durante congettura che *Aril* sia un dio encorico che, prima di essere assimilato al greco Atlante, era dotato, come i vedici *Tvastr* e *Varuṇa*, degli attributi di « rettore » e di « fattore » del mondo: « una divinità che non soltanto regge il mondo, ma altresì ne è il creatore ». Però tali qualità (« creatore e rettore del mondo ») sono evidentemente tanto importanti in tutte le religioni che non possono essere attribuite per ipotesi a una figura mitologica secondaria[258] Inoltre la funzione del « creatore » non è affatto riferibile al personaggio mitologico di Atlante, mentre quella di « intermediario » (ai vari livelli cosmologico, astronomico e anche etico) è invece la funzione propria del titano nel nucleo più antico del mito: l'Atlante della più antica tradizione letteraria, mitografica e iconografica non solo mantiene separati il cielo e la terra, impedendo il ritorno al Caos primigenio, ma è anche il « medium » tra Luce e Tenebre, collocato nell'estremo occidente dove il giorno confina con la notte. Atlante è inoltre l'intermediario che procura ad Eracle i pomi aurei delle Esperidi, evitando così lo scontro tra il bellicoso eroe solare e il mostro che difende il giardino delle Esperidi, figlie della Notte.

---

buendo ad *ar-* di *arce* il « concetto di movimento ». Ma anche questa interpretazione appare manifestamente inidonea a farci riconoscere in *ar-il* 'Träger' la medesima radice di *ar-ce* 'fecit', 'abiit?'; cf. ibid., *Etr aril*, pp. 244 sg.; *Altri usi della radice *ar-*, pp. 246 sg.

[257] E. Gerhard, A. Klügmann, G. Körte, *Etruskische Spiegel*, I, Berlin 1840, p. 130, tav. 137; G.M. Hanfmann, in « SE » 10, 1936, p. 399; E. Fiesel, ibid., p. 405; A. Fabretti, *Corpus Inscriptionum Italicarum* (*CII*), Augusta Taurinorum 1867 nº 2145; M. Pallottino, *Thesaurus Linguae Etruscae. Indice lessicale*, a c. di M. Pandolfini Angeletti, Roma 1978, p. 68.

[258] Anche nella cosmologia etrusca l'Essere supremo, il Creatore, è una divinità uranica, sia essa identificabile in *Tin* o in *Vertumnus/Voltumnus*; cf. R. Pettazzoni, *La divinità suprema della religione etrusca*, in « Studi e materiali di storia delle religioni » 4, 1928, pp. 207 sgg.

In tale eventualità, alla divinità etrusca *Aril* dovrebbero competere i significati originari di 'garante (dell'equilibrio universale)' e 'intermediario (cosmologico)' A una divinità così connotata gli Etruschi, seguendo una prassi tutt'altro che estranea alla teonimia antica, hanno potuto attribuire l'epiteto che qualificava il 'garante' e l' 'intermediario' per eccellenza nei traffici umani: il sensale. Il trasferimento del termine per 'sensale' nell'epitesi del dio cosmologicamente intermedio è assicurata da precise congruenze di ordine storico e culturale [259] Il dato mitologico del dio « intermedio » (sui piani cosmologico, etico, escatologico e, nel contempo, « amico », « sensale » e « arbitro » (sul piano antropologico) è di provenienza orientale, e si riscontra nelle religioni del vicino Oriente antico, da cui è stato probabilmente trasmesso alle culture avestica e vedica [260] Un fatto ancor più significativo è che il medesimo fenomeno di trasferimento lessicale, dal campo del commercio a quello della religione, sia rintracciabile anche in seno all'ebraismo e al cristianesimo primitivo, e che esso riguardi proprio due derivati di *'rb*: ebr *'arabōt* [261] e, rispettivamente, gr. ἀρραβών: nella letteratura cristiana

---

[259] Cf. P Martino, *Etrusco aril 'intermediario' e Atlante'*, in *Studi di linguistica e filologia. Charisteria Victori Pisani octogenario oblata*, vol. II (in corso di stampa).

[260] Un preciso elemento mitologico, ricorrente nelle cosmologie delle più antiche culture del vicino Oriente (in Mesopotamia, in Siria, in Egitto, ecc.), si ritrova sia nella figura dell'indoiranico Mithra che in quella del greco Atlante: entrambi sorreggono le colonne che separano Cielo e Terra. Nell'inno rig-vedico (3, 59) « Mitro janām yātayati bruvāṇo / Mitro dadhāra pṛthvīm uta dyām » 'colui che si chiama Mitra ['amico'] unisce gli uomini. Mitra mantiene in equilibrio il cielo e la terra' Nell'inno avestico (*Yašt* 10, 28) « (Mithra) stunå vīδārayeiti / bərəzimitahe nmānahe / stawrå aiθyå kərənaoiti » 'sostiene le colonne delle dimore altolocate, rende solide le porte' Anche Atlante ἔχει δέ τε κίονας αὐτός / μακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσι 'regge le alte colonne che sostengono il cielo e la terra da una parte e dall'altra' (Hom. *Odyss.* 1, 52 sgg.).

[261] Col termine *'arabōt* è designata, nella cosmologia ebraica, la settima sfera celeste, che separa Dio (« l'Altissimo che cavalca sulle *'arabōt* »: *Ps.* 68, 5) dal mondo creato. I commentari precisano che la sfera *'arabōt* è intermediaria cosmologica e, inoltre, sede del diritto e della giustizia; cf. *Le guide des égarés*, par Moïse ben Maimoun, dit Maïmonide, traduit sur l'original arabe par S. Munk, Paris 1856 (1960²), Parte II, p. 326: « L'*'arabōth* est l'instrument dont se sert le premier moteur, ou Dieu, pour communiquer le mouvement aux autres sphères »; p. 330, n. 5: « rien n'émane de Dieu que par l'intermédiaire de l' *'arabōth* ».

antica, Cristo è « arra » [262], « ἀρραβών » [263], e, nello stesso tempo, « μεσίτης » [264], « ἔγγυος » [265], « βεβαιωτήρ » [266] e « medius arbiter » [267]

---

[262] Cf. Hilar. *in epist. ad Ephes.* 17: « (Christus) qui est arrha hereditatis nostrae ». L'uso di *arra* come attributo delle due epifanie divine (lo Spirito Santo e Cristo divino Mediatore) è un segno della nuova disponibilità semantica del termine, che già con l'ingresso nel lessico giuridico aveva subito un processo di decantazione delle connotazioni peggiorative che ne avevano caratterizzato l'uso nel linguaggio popolare. Promossa a dignità di istituto giuridico, l'*arra* non è più il profitto equivoco di prosseneti ed usurai. E' altresì nettamente distinta dal *pignus*. Sulle ragioni dell'opportunità di qualificare lo Spirito Santo come « arra » piuttosto che come « pignus » v August. *serm.* 23, 8 (*PL* 38, 858), 378 (*PL* 39, 1673). Tale processo semantico è stato probabilmente motivato anche dall'uso dell'*arra* negli sponsali, che è di provenienza semitica (cf. E. Volterra, *Studio sull'arra sponsalicia*, III, Roma 1930, p. 92) e che ha potuto suggerire l'etimologia isidoriana *arrabo* 'arra bona' (*orig.* 9, 7, 4-6); cf. G. Boyer, *Isidore de Séville et la définition des arrhes*, in « Recueil Acad. législ. Toulouse » 90, 1962, pp. 299-314.

[263] *Epist. Polycarpi ad Phil.* 8, 1: « τῷ ἀρραβῶνι τῆς δικαιοσύνης ἡμῶν ὅς ἐστι Χριστὸς Ἰησοῦς ».

[264] Cristo è « κρείττονος διαθήκης μεσίτης » 'melioris testamenti mediator' in *Hebr.* 8, 6; « διαθήκης καινῆς μεσίτης » 'novi testamenti mediator' in *Hebr.* 9, 15; ancora « διαθήκης νέας μεσίτης » 'novi testamenti mediator' in *Hebr.* 12, 24. A differenza degli antichi mediatori (Mosè, ecc.), il divino Intermediario rende possibile la (ri)conciliazione spirituale facendosi garante col proprio sangue, a somiglianza dell'antico garante commerciale, che si faceva 'ostaggio' assumendo su di sé il *periculum*. Perciò il Cristo è « εἷς μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων » 'unus mediator Dei et hominum' (*I Tim.* 2, 5).

[265] L'ἔγγυος ha come persona la stessa funzione che l'ἀρραβών ha come cosa: la garanzia del mantenimento di un obbligo. Nel linguaggio tecnico commerciale i due termini designano l'etero-garanzia (personale e, rispettivamente, reale) che rende vincolante una convenzione che altrimenti rimarrebbe priva di efficacia. Lo stretto parallelismo formulare tra *Hebr.* 8, 6 (« κρείττονος διαθήκης μεσίτης ») e *Hebr.* 7, 22 (« κρείττονος διαθήκης ἔγγυος ») permette di stabilire tra μεσίτης 'mediatore' e ἔγγυος 'garante', vale a dire tra mediazione e garanzia, un rapporto semantico che, per un verso, torna utile alla comprensione dell'uso neotestamentario del termine ἀρραβών 'garanzia (di salvezza)' attributo dello Spirito Santo, per l'altro chiarisce come la funzione dell'ἔγγυος / μεσίτης possa definirsi propriamente ἀρραβών 'garanzia'

[266] Cf. *II Cor.* 1, 22: « ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς Θεός, ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τόν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν »; *Eph.* 1, 14; Joh. Chrysost. *exp. in ps.* 46, 3; Orig. *om.* 9, 5, 10 (*PG* 12, 515. 523).

[267] L'ebr. *mōkīªh* di *Job* 9, 33 è tradotto dai *LXX* con « μεσίτης » e dalla *Vulgata* con *arbiter*; Agostino (*ps.* 103, 4, 8), commentando il versetto

In definitiva, la sopravvivenza, ipotizzata dal Durante, dell'etrusco *aril* nel lat. *arillator* trova una conferma, e altresì una spiegazione ancor più persuasiva sul piano semantico, anche se su basi diverse e con differente analisi formale. Nel segmento radicale di etr *ar-il* si può dunque riconoscere la forma *arra* ridotta in giuntura morfematica [268] Si viene così a stabilire un parallelismo tra le voci etr *ar-il* e lat. *arb-i-ter*, entrambe determinazioni morfologiche, con procedimenti analoghi, della stessa base semitica.

Dunque l'ipotesi di un dio *Aril* 'arbiter', desunto dalle cosmologie orientali, e congruente con i dati etruscologici, è resa verosimile, sul piano linguistico, dal collegamento etimologico di etr. *aril* con lat. *arillator*, e di quest'ultimo con lat. *arbiter*

A ulteriore conferma di questi rapporti etimologici aggiungiamo ora un dato documentario finora trascurato, la cui prudente utilizzazione non solo toglie ogni dubbio sulla pertinenza di *arillator* all'etimo semitico di *arbiter*, ma costituisce altresì un dato non irrilevante in favore della storia semantica di *arbiter*, che qui stiamo tracciando.

4. *arriblator*

La glossa « ariblator: μεταβόλος, ἀρχ<αίω>ς », inclusa tra le « glosse di Filosseno » [269], è considerata generalmente come variante testuale di *arillator*, spiegato anch'esso μεταβόλος 'merciaiolo, rivenditore, trafficante, accaparratore' in vari glossari. Il Loewe [270] emenda in *arillator*, trascurando la compresenza di questa forma

---

di Giobbe, riferisce l'attributo « medius arbiter » a Cristo: « Quid est arbiter? Medius ad componendam causam. Nonne inimici eramus Dei? ... Quis finiret causam istam malam nisi ille medius arbiter? ». Dunque, anche nel cristianesimo primitivo, come già nella cultura religiosa mazdea, una funzione la μεσιτεία ricorrente nei contratti profani quale opera di conciliazione tra due parti contrapposte (cf. *Gal.* 3, 20) si apre la strada all'applicazione a livello teologico; in questo contesto i termini μεσίτης e ἀρραβών, *arra* e *arbiter* appaiono come epiteti intercambiabili.

[268] L'etrusco non sembra conoscere l'opposizione tra consonanti scempie e geminate, almeno nelle articolazioni continue; cf. M. Durante, in *Studi Pisani*, II, Brescia 1968, p. 304.

[269] *CGL* II 25, 6.

[270] G. Loewe, *Glossae nominum*, Lipsiae 1884, p. 104: « *arillator*: μεταβόλος [*ariblator* die Handschrift] ».

nello stesso glossario (*CGL* II 24, 37), e ripudiando senza motivo una lectio difficilior Alcuni codici recano in margine diversi suggerimenti: *arulator*[271], *arilator*[272]

Una conferma della correttezza della lezione *ariblator* è in *gloss.* Γ *appendix ad Hor S.* II 3, 26, che attesta un *arriblator*, con *r* geminato, nella forma plur. *arriblatones*, evidentemente corrotta da *arriblatores* (la sostituzione di *r* con *n* è un'evidente alterazione, forse analogica su *cociones*, che nel testo dello scolio precede e spiega *arriblatores*)[273] E' probabile che questa alterazione si sia affermata nell'ambito dei glossari, dato che la ritroviamo nell'*Elementarium* di Papia: « ariblatones: negotiatores de loco ad locum transeuntes »[274]

L'età delle fonti lessicografiche non toglie valore documentario a questo termine raro, appartenente con ogni verosimiglianza al registro gergale, e sconosciuto al latino letterario. Accanto ad *arillator* (*arrilator*) derivato, con l'ampliamento etrusco, da *arra*, avremmo pertanto anche una forma parallela *ariblator* (*arriblator*) più arcaica, come è probabile, il cui primo elemento non può essere che un nome semitico (di forma *qatil* o di forma *qattil*): *'arib*, *'arrib*[275], lo stesso a cui potrebbe risalire il gr ἀρυφή cui abbiamo già accennato (§ 2).

Quanto alla suffissazione, *arillātor* < **ar*(*r*)-*il-ātor* giustifica anche *ar*(*r*)*iblātor* < **arrib-ul-ātor* Infatti una forma « rideterminata » **arribulātor* poteva diventare *arriblātor* per la sincope della vocale pretonica, come *nomenclātor* < **nomencalātor* 'colui che dice (lat. *calare*) i nomi dei clienti' (la forma *nomenculātor* è anaptittica), e come *officīna* < **opificīna*, ecc.[276] E' da notare che il suffisso

[271] Margo cod. Paris. lat. 7652.

[272] Margo cod. Leid. bibl. publ. gr. 3 (ed. Steph. Leid. 764 B 8).

[273] *Scholia in Horatium* λ φ ψ *codicum Parisinorum Latinorum* 7972, 7974, 7971, edidit et apparatu critico instruxit Dr. H.J. Botschuyver, Amsterdam 1935, p. 321, 26: « Compita: loca ubi multae viae competunt, sicut negotiatores et cociones transeunt de uno loco ad alium locum qui et arriblatones dicuntur lingua romana ».

[274] *Papiae Elementarium*, Littera A, vol. III, recensuit V de Angelis, Milano 1980, p. 342. Cf. Du Cange, I, p. 383.

[275] Cf. J Barth, cit., pp. 10 sgg.

[276] Cf. M. Niedermann, *Hist. Lautlehre des Lat.*, cit., pp. 36 sgg.

-ul- determina anche l'etruscheggiante *rab-ul-ā* (v avanti), che si pone perciò, rispetto ad *arriblator*, nello stesso rapporto di *rabō* rispetto ad *arrabō*.

La rideterminazione latina, tramite il suffisso *-ā-tor*, di queste due formazioni, *arillator* e *arriblator*, già morfologizzate con il suffisso in liquida *-il/-ul* di lontana origine etrusca, è un procedimento usuale nel trattamento latino di parole etrusche, e può essere stata per giunta sollecitata dall'assonanza con i composti latini in *-lātor*[227] La possibile assimilazione di *arillator* e *ariblator* in tale gruppo lessicale era altresì favorita da ragioni semantiche: l'*arillator/ariblator* era il mediatore che rilevava la merce, la portava in giro per il mercato e, dopo la conclusione del contratto, prelevava dalla somma pattuita il compenso personale; egli s'incaricava inoltre della consegna della caparra al venditore, come sovente fanno ancora i sensali: era, in altre parole, anche un « arrae lator ». La segmentazione *aril-lātor* è presupposta dalla glossa « arillator: βωμοφόρος » (*CGL* II 24, 37).

Questa analisi di *arillator* e *ariblator* conferma infine la nostra ipotesi che nella Roma regia, soprattutto nella Roma « etrusca », abbia effettivamente circolato una voce semitica *'arb* produttiva di formazioni nominali rimorfologizzate.

5. *rabula*.

Nel quadro di questo discorso storico-linguistico, in cui si è venuta delineando una parentela genetica tra i termini latini *arrabo*, *arra, arillator, ariblator*, è possibile infine proporre una nuova etimologia per un termine latino di origine oscura, *răbŭla*, accostabile al radicale di *arrabo* e *arriblator* per il concorso di vari elementi, oltre che formali stricto sensu, anche semantici e culturali: la pertinenza al registro popolare e all'ambiente del Foro, la rarità delle attestazioni letterarie, le connotazioni negative che ne specificano il significato, l'aspetto etrusco della struttura morfologica, e, infine, il confronto con la forma plautina *rabō*.

---

[227] Cf. *legis-lātor, porcu-lātor, trans-lātor, per-lātor, il-lātor*, ecc.; cf. inoltre *accepti-lātio* (un **accepti-lātor* non è documentato), termine tecnico del diritto delle obbligazioni (Gai. *inst.* 3, 169-171).

Di *rabula -ae* 'avvocato che sa solo gridare', attestato in Cicerone[278], Varrone[279], Quintiliano[280], Gellio[281] e Apuleio[282], la silloge festiana ci fornisce due significati talmente distinti da apparire tra loro difficilmente conciliabili. « Rabula dicitur in multis intentus negotiis paratusque ad radendum quid auferendumque, vel quia est in negotiis agendis acrior, quasi rabiosus »[283]

Dei due significati festiani il secondo ha tutta l'aria di essere un tentativo etimologizzante « rabula quasi rabiosus »), che la lessicografia ha desunto dagli impieghi letterari del termine; il primo, invece, reclama una spiegazione, proprio perché non si tratta di interpretazione paretimologica. L'epitome di Paolo fornisce la variante con spirante labiodentale e suffisso di diminutivo *ravilla*[284], su cui si basa l'ipotesi etimologica di L. Havet, che emenda *ravilla* in *ravula*[285] e interpreta *rabula/ravula* come formazione « etrusca » in *-a*[286], parallela a lat. *rāvulus* 'alquanto rauco' (Sidonio Apollinare), diminutivo di *rāvus* 'rauco'[287] Ernout e Meillet si limitano alla prudente considerazione che « une origine étrusque — comme pour beaucoup de mots populaires en *-a* — n'est pas exclue »[288] L'Ernout

---

[278] Cic. *orator* 15, 47: « Non declamatorem aliquem de ludo aut rabulam de foro, sed doctissimum et perfectissimum quaerimus »; cf. *de orat.* 1, 46. 202, dove il « causidicus, clamator aut rabula » è contrapposto all'« orator ».

[279] Varro ap. Non. 60, 19: « rabularum grex ».

[280] Quint. *inst. or.* 12, 9, 12: « A viro bono in rabulam latratoremque converti ». Si noti la contrapposizione del *rabula* 'latrator' al *vir bonus*, che nel linguaggio giuridico è attributo dell'*arbiter*.

[281] Gell. 15, 5, 4: « rabula audaculus ».

[282] Apul. *met.* 1, 9, 8; *apol.* 3, 20.

[283] Paulus ex Festo, 339, 8 L.

[284] Paulus ex Festo, 355, 3 L.: « Rava vox rauca et parum liquida, proxima canum latratum sonans; unde etiam causidicus pugnaciter loquens ravilla ».

[285] L. Havet, in « Archiv für lat. Lexikogr. u. Gramm. » 9, 1897, p. 526. Ma l'emendamento non sembra necessario, perché la derivazione di *ravilla* (*codd.*) da *rava* sarebbe normale.

[286] Vedi anche A. Ernout, *Les élém. étr.*, cit., p. 46; L.R. Palmer, *The Latin language*, London 1954, p. 48 (ed. it., Torino 1977², p. 60).

[287] Cf. i plautini *rāvio* 'arrochire per il troppo gridare' (*cist.* 304) e *rāvis* 'raucedine' (*aul.* 336); Paulus ex Festo, 341, 4 L.: « ravim dicebant pro raucitate, unde et verbum ravio, ravias ».

[288] A. Ernout, A. Meillet, *DELL*, cit., p. 562; cf. E. Vetter, in « Glotta » 15, 1927, p. 225.

però, nel citato lavoro sugli etruschismi nel latino, classifica senz'altro *rabula* tra i prestiti etruschi, rilevando anche il carattere etrusco del personale *Rabuleius* (etr *rapli*). In effetti, almeno due elementi concorrono a collocare la formazione di *rabula* in ambiente linguistico etrusco o « etruscheggiante »· l'appartenenza alla classe morfologica dei maschili in *-a*, per lo più termini d'ingiuria di uso popolare, e il suffisso in liquida *-il*/*-ul*, caratteristico di parecchi prestiti etruschi.

Tale etimologia, come pure la formazione deverbale da *rabō* (*rabiō*) 'essere in furore', suggerita dal passo di Festo, sono apparse possibili essenzialmente perché nelle fonti *rabula* è testimoniato come denominazione spregiativa popolare dell'avvocato « abbaiatore » « latrator »). Le connotazioni del « multis intendere negotiis », del « radere » e dell'« auferre », presenti nella definizione festiana, sono state senz'altro considerate svolgimenti secondari del significato « leguleio ». Però l'accostamento a *răbĭēs* e a *rāvus*, seppure suggestivo, si presenta alquanto debole; tale connessione, che peraltro non è stata finora dimostrata con evidenza, mentre si può giustificare bene come fatto paretimologico favorito dalle valenze assunte da *rabula* nel linguaggio del Foro « latrator », « multum loquax », ecc.), è invece del tutto inidonea a render conto dell'altro significato fornito da Festo. A questo inerisce un valore documentario più sicuro, proprio perché non si può classificare tra le spiegazioni paretimologiche: « Rabula dicitur in multis intentus negotiis paratusque ad radendum quid auferendumque »; si noti poi che è questo il significato enunciato nella glossa in linea prioritaria.

All'etimo di *rabula* ineriscono dunque due connotazioni che l'etimologia vulgata (la connessione con *rāvus* o con *răbĭēs* non è in grado di spiegare in maniera soddisfacente. Tali connotazioni, che Festo esprime con la coordinazione di due locuzioni: « in multis intentus negotiis » 'intento a molti traffici' e « paratus ad radendum quid auferendumque » 'sempre pronto ad arraffare ed a portar via', ben si adattano a una definizione del sensale, ciarlatano che si aggira per il Foro con lo scopo di procacciare affari e conseguire profitti, e che si offre a tal fine anche come intermediario e arbitro. Queste due connotazioni sono attestate in un luogo di S. Girolamo, dove il *rabula* è ambientato proprio nel contesto delle attività del Foro, nella piazza, nei crocicchi, nei luoghi dove si svolgono le vendite. Si tratta di un « circumforaneus monachus » che, oltre che « rabula », è anche « rumigerulus » 'seminatore di chiac-

chiere' e « vafer tantum ad detrahendum » 'scaltro solo nell'arraffare' [289]

Va notata inoltre la stretta congruenza semantica tra la definizione di *rabula* in Paolo-Festo 339, 8 L., sopra citata, e quella di *arillator* in Paolo-Festo 19, 1 L. (« *arillator*, qui etiam coccio appellatur, dictus videtur a voce Graeca quae est αἶρε, id est 'tolle', quia sequitur merces ex quibus quid cadens lucelli possit tollere »), che ci induce a riconoscere una solidarietà di connotazioni tra *arillator* e *rabula*, analoga a quella sottolineata dal Du Cange che, a proposito dei *cociones/arillatores*, dice (s.v *cocio*)· « fora venalium et nundinales mercatus sectantur » e « dum contantur, licitantur, et de pretio cum mercatoribus contendere simulant, merces ipsas subripiunt et auferunt ».

Anche i sensi 'imbroglione', 'ciarlone', 'ciarlatano', inerenti alle definizioni « rabidus », « rabiosus », « calumniator », « raucus », « clamosus », si spiegano bene, se inquadrati nell'animazione del mercato, come qualità peculiari al sensale « in multis intentus negotiis », « acrior in negotiis agendis » [290] Del resto, l'etimologia popolare *rabula* 'rabidus' appare, oltre che in Festo, anche in altre raccolte lessicografiche accompagnata da diverse significative accezioni. In Papia, ad esempio, il *rabula* « rabiosus », « patronus causarum », « calumniator », « raucus » è anche « in malis cum aliqua exercitatione promptus »; l'ultima definizione, situata com'è al secondo membro di una proposizione disgiuntiva introdotta da *vel*, ha tutto l'aspetto di essere una spiegazione alternativa a quella etimologizzante « raucus »).

Le varie definizioni lessicografiche possono, in definitiva, ricondursi ad un comune denominatore semantico solo individuando in *rabula* un'altra denominazione popolare, ancor più marcata di connotazioni peggiorative, del sensale dei mercati che, da « garante » e da « mediatore », diventa agente di vendita e piccolo commerciante ambulante come l'*arillator*, quindi trafficante « in multis intentus negotiis », sempre pronto « ad radendum quid auferendum-

---

[289] Hieron. *epist.* 50, 2, 1: « Nescio qui de trivio, de compitis, de plateis, circumforaneus monachus, rumigerulus, rabula, vafer tantum ad detrahendum ».

[290] Si considerino, per meglio caratterizzare la semantica di *rabula*, i derivati *rabolātus* 'proprie altercatio cum ira' (Papia) e *rabulātio* 'verbosità ciarlatanesca, strilli' (Mart. Cap.), quest'ultimo da confrontare con *arillātio*.

que » e, inoltre, leguleio come i *caciones* petroniani, « latrones ... qui solebant aliquando causas agere ».

E' probabile dunque che anche il termine *rabula* sia entrato nel linguaggio espressivo delle polemiche forensi dal mondo del commercio o, meglio, dal complesso ambiente popolare del *Forum* (cf. « rabula de foro »: Cic. *orator* 15, 47), e si sia potuto applicare, nell'ambiente forense, all'avvocato litigioso e calunniatore, al « causidicus pugnaciter loquens » e persino, secondo Papia, senz'altro al « patronus causarum ».

A una così fitta concorrenza di aspetti semantici si affiancano, per fondare l'ipotesi di un rapporto etimologico tra *rabula* e *arillator*, la collocazione della formazione di *rabula* in ambiente linguistico « etruscheggiante », cui si è già accennato, e la presenza della forma *rabō* per *arrabō* in Plauto (*Truc.* 687). Questo hapax plautino può sì rappresentare, come comunemente si ritiene, una riduzione rustica o scherzosa di *arrabō* [291], ma potrebbe anche documentare la penetrazione, negli ambienti mercantili etrusco-latini, di allomorfi del semitico *'rb* formati su temi monosillabici di tipo *qtal* *'rab*, con caduta di ' iniziale), o anche per metatesi [292] Il processo psicologico

---

[291] Il plautino *rabō* è stato considerato una « bäurische oder scherzhafte Verstümmelung » (Walde-Hofmann) forse per il fatto che Plauto inserisce questa forma abbreviata in un contesto di battibecco scherzoso, e si preoccupa di giustificarla come idiotismo suggerito da un'abitudine rustica italica, la tendenza a sincopare la sillaba iniziale:

Tru.: « Tene hoc tibi
rabonem habeto, mecum ut hanc noctem sies ».
Ast.: « Perii *rabonem!* Quam esse dicam hanc beluam?
Quin *arrabonem* dicis? ».
Tru.: « *Ar* facio lucri,
ut Praenestinis *conea* est *ciconia* ».

[292] Data la contiguità della faringale sonora e della vibrante, si può ipotizzare che sia avvenuta, in qualche fase del semitico di nord-ovest, una metatesi tra e *r*, che spiegherebbe appropriatamente le forme latine in *rab-*. Allomorfi di *'rb* con *r-* iniziale non sono però attestati nelle antiche lingue semitiche. Non ci è stato possibile verificare l'attestazione di una forma araba *ra'būn* che secondo M. Cohen (in « GLECS » 8, 1957-60, p. 16) sarebbe una « variante à metathèse » di *'arabūn*. Una tale metatesi, sempre nell'ambito dell'arabo, è testimoniata da E. Gasselin, *Dict. français-arabe*, I, Paris 1886, p. 113: « *arrhes*: 'arboun ... N.B. On dit aussi ra'boun ». Meno significativa, poiché interessa la seconda e la terza consonante, è la metatesi del siriaco *tar'ā* < **ta'rā*, su cui v. S. Moscati, *An introduction to the com-*

che porta a questo artificio plautino presupporrebbe la reale funzionalità dell'allomorfia *rabō/arrabō* nel registro gergale della mercatura [293]

Rabula, per il suo aspetto « etruscheggiante », verrebbe così a porsi, nei confronti di lat. *arbiter*, come l'etr. *aril* rispetto a lat. *arillator*, e come l'etr. *seculna, sculna* rispetto a lat. *sequester*. Infatti, la forma gelliana *sec-ul-na* 'arbitro', 'mediatore' (gloss.. 'συνθηκοφύλαξ'), allomorfo arcaico, non giuridico, popolare e rideterminato con suffisso etrusco, di lat. *sequester*, presuppone una base etruscheggiante **sec-ul-a* [294] La coppia sinonimica **secula/sequester* crediamo possa confermare senz'altro la plausibilità di una coppia **(ar)rabula/arbiter.*

6. *arbiter*

Secondo un procedimento familiare alla *Wortbildung* semitica, dal tema del perfetto si formano, oltre a nomi bisillabici (*qatal*, ecc.), anche nomi monosillabici di tipo *qatl*, usati per referenti sia astratti che concreti [295] Una forma *'rb* (< **'arbu*) con valore sostantivale ('garante') è attestata, come si è visto, nel fenicio. Essa, nel fenicio, non sviluppa alcuna vocale anaptittica [296] e conserva, per di più,

---

parative grammar of the Semitic languages. Phonology and morphology, Wiesbaden 1964, p. 63.

[293] Gli altri esempi plautini (*conea* per *ciconia, tam modo* per *tantummodo*, in *Trin.* 609) non comportano invenzioni verbali, bensì l'impiego di forestierismi prenestini. Inoltre, l'analogia con altre situazioni plautine esigerebbe, a rigore, una qualche diversità di senso tra i due allomorfi, come accade nei giochi di parole che precedono la scena in questione: *truncus lentus / Truculentus* (v. 674), *cavillator caullator* (vv. 683 sgg.).

[294] Gell. 20, 11, 2-5: « In eo scripsit (Varro) sculnam vulgo dici quasi seculnam; quem, si elegantius, inquit, loquuntur, sequestrem appellant ». Come *rabula*, anche **secula* (cf. lat. *secus* < i.e. **sek^{u}*, donde lat. *sequester*, su cui vedi p. 52) si è formato nel periodo etrusco della Roma regia. cf. L. Ceci, *Le etimologie*, cit., p. 117

[295] J. Barth, cit., p. 27 sg.: « Durch Zurückziehung des Charaktervocals des Perfectstamms hinter den ersten Radical entsteht das einsilbige Perf.-Nomen. Sein Ursprung aus dem Perfectstamm folgt daraus, dass der einzige Vocal des Nomens immer der Charactervocal des Perfects ist ... Das einsilbige Nomen ist eine eigentliche Form für das Stammsubstantiv, gleichviel ob in concreter oder in abstracter Bedeutung ».

[296] J. Friedrich, W Röllig, cit., p. 93: « Im Gegensatz zum Hebräischen sind sie [die Segolatformen *qatlu, qitlu, qutlu*] phönizisch-punisch meist in der einsilbigen Form, ohne anaptyktischen Vokal, bewahrt ».

la brevità della vocale iniziale. Poiché la vocale d'appoggio nelle forme monosillabiche è di norma *a*, specie in vicinanza di laringali e faringali, ed essa si conserva nel fenicio [297], la vocalizzazione di *'rb* doveva essere, con ogni probabilità, in fenicio-punico *'arb*.

Un sostantivo fenicio *'arb* appare del tutto idoneo a spiegare la forma latina *arb-i-ter*, determinata morfologicamente col suffisso *-tero*, come in *magister, minister, alter, uter*, ecc. A favore di tale suffissazione può aver agito la funzione « equativa » del suffisso indoeuropeo **-tero*, operante anche in *matertera* 'specie di madre, zia' [298], o anche l'altra funzione, essenziale a questo suffisso, che consiste, come ha mostrato il Benveniste, nel « caractériser une position comme *distincte* d'une autre » [299] In latino la classe dei nomi in *-ter* della II declinazione, pur essendo assai esigua, doveva essere ben disposta ad accogliere un *arb-i-ter* dotato del significato 'colui che esercita la garanzia' o 'colui che prende in consegna la cauzione' o anche 'colui che s'intromette come mediatore': un personaggio che si caratterizza rispetto agli altri anzitutto come alterità, medietà, terzietà, così come *magister* si caratterizza come un « più » e *minister* come un « meno ». A costituire un modello per la formazione di *arbiter* è potuta bastare l'analogia degli stessi termini *magis-ter* e *minis-ter*, antiche voci del lessico giuridico-sacrale e politico (cf. *magisterium, ministerium, arbiterium*) [300]

---

[297] J Friedrich, W Röllig, cit., p. 28: « Ursem. *a* ist im Phönizisch-Punischen in doppelt geschlossener Silbe gewöhnlich bewahrt geblieben. In erster Linie handelt es sich um Segolatformen wie ursem. **malku* 'König', **'alpu* 'Rind'; hier hat das Phönizisch-Punische zum Unterschied vom Hebräischen teilweise den alten Zustand bewahrt, dass die Doppelkonsonanz nicht durch anaptyktischen Vokal gelockert ist: **'abd* 'Diener', in *Ab-di-mil-ki*, etc. ».

[298] Cf. F. Sommer, *Die Komparationssuffixe im Lateinischen*, in « IF » 11, 1900, pp. 1-98, 205-266; G.I. Ascoli, *Sulla teoria generale delle funzioni del suffisso -tero, con ispeciale considerazione del riflesso irlandese*, in « AGI Suppl. » 1, 1891, pp. 53-72; M. Lejeune, *Le suffixe* -τερο, in « REA » 64, 1962, pp. 5-19.

[299] E. Benveniste, *Noms d'agent et noms d'action en indo-européen*, Paris 1948, p. 119. Cf. J Campos, *Proliferación del sufijo -tero en latín*, in « Aevum » 32, 1958, pp. 340-350; M. Witwer, *Über die kontrastierende Funktion des griechischen Suffixes* -τερος, in « Glotta » 47, 1970, pp. 54-110; W Belardi, *Gli aggettivi indoeuropei in -yes- e il comparativo assoluto*, in « AGI » 65, 1980, pp. 1 sgg.

[300] *Magister* è termine di larga diffusione nella Roma monarchica, es-

Del resto, anche se risultasse verificabile l'ipotesi di Zimmermann [301], che inquadra _arbiter_, ed altre formazioni della stessa classe paradigmatica, originariamente nella III declinazione (quella dei _nomina agentis_ in _-ter, -tris_; _-tor, -toris_), e suppone un successivo passaggio alla seconda per attrazione di _magister_, ecc., il nostro lessema troverebbe egualmente una gran quantità di forme modello, sia in _-ter_ (_sequester, silvester, pedester_, ecc.) sia in _-tor_ (_dictator, imperator, actor, quaestor, gestor_, ecc.), oltre che una plausibilità anche maggiore sul piano semantico [302]

La vocale tematica con cui il suffisso latino _-ter_ si è saldato alla base di origine fenicia _'arb_ può essere stata _-i-_, ma anche la più frequente _-a-_, specie se si considera il vocalismo della forma *_arrab_(_a_), presupposta da _arra_. Si sa che un _arbĭter_ < *_arbăter_ è di per sé legittimo (cf. _genitor, Iuppiter_, ecc.); partendo però da un *_arbater_ ci aspetteremmo un mutamento in _-e-_ nei casi obliqui (*_arbetrum_, ecc.), nel femminile (*_arbetra_) e nelle forme del plurale [303] In ef-

---

sendo attributo del _rex_ (_magister populi_) e della carica suprema in vari settori: militari (_magister equitum_), religiosi (_magister sacrorum, magister Arvalium_), civili (_magister vicorum, magister convivii, magister ludi_); un _magister_ è quel personaggio che, alla fine della fase etrusca, eredita il potere regio: il pretore (_magistratus_ era la sua carica, le cui radici sono state individuate nella dittatura); lo stesso _dictator_ era, in origine, un _magister populi_, se esso è identificabile con il _macstrna_ etrusco: P De Francisci, _Arcana Imperii_, III, 1, Milano 1948, p. 42; S. Mazzarino, _Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica_, Catania 1946; vedi anche, con le dovute riserve, L. Deroy, _De l'étrusque « macstrna » au latin « magister » et au germanique « *makon »_, in « Ann. Ist. Orient. Napoli, Sez. Linguistica » 2, 1960, pp. 71-102. Inoltre, _magister bonorum_ è termine tecnico del diritto commerciale repubblicano per la designazione del 'sindaco' incaricato della vendita forzata dei beni (Cic. _ad fam._ 12,30,5). Cf. infine le locuzioni « arbiter et magister » (Macr. _Sat._ 2,8,4) e « arbiter est magister, id est gubernator » (Schol. ad Stat. _Theb._ 3,23).

[301] Cf. nota 24.

[302] Rispetto alle formazioni in _-tōr_, che designano « l'auteur d'une action accomplie », i nomi in _-tēr_ designano « l'auteur d'une action à accomplir » (Benveniste), cioè l'attitudine, la capacità (nomi di mestieri, di funzioni, ecc.). Basterebbe la forma _sequester_, termine tecnico del diritto commerciale, a giustificare l'integrazione di _arbiter_ in questo paradigma (cf. i derivati _sequestrator, arbitrator_).

[303] Proprio la presenza costante di _-i-_ ha indotto il Devoto a supporre che la parola sia prestito da un ipotetico italico *_arbitro-_, oppure che essa si sia formata in latino « in un'età non molto antica, quando il gruppo _-tr-_

fetti abbiamo i casi di *integer* e *celeber* che, nelle stesse condizioni, hanno uniformato il nom. sing. sul vocalismo del resto del paradigma[304] E' tuttavia perfettamente plausibile, per *arbiter*, il processo analogico inverso, e cioè un'azione uniformatrice del vocalismo del nominativo su quello dei casi obliqui. E' da notare che sugli aggettivi **intiger* e **celiber* si è potuta esercitare la pressione analogica del femminile (*integra, celebris*), oltre che dei casi obliqui, sul sostantivo *arbiter*, invece, non poteva esercitare alcuna pressione il femminile, che è raro e tardo: ancora nel *Cod. Just.* l'assegnazione di funzioni arbitrali alle donne era considerata contraria alla *pudicitia*.

Escluso il rapporto etimologico di *arbiter* con *baetere* e con osco *baíteís*, cade la presunzione di una derivazione dialettale del lessema latino. La presunta italicità di *arbiter* poggiava essenzialmente su fatti fonetici (*ar-* da *ad-*, e *b-* di *baetō*) e sulla testimonianza delle forme epigrafiche *baíteís* in osco ed *ebetrafe* e *ařputrati* in umbro. Contrariamente a quanto aveva ipotizzato il Devoto, che supponeva, accanto al tema **arputrato-*, anche le forme italiche **arbitro-* e **arbitraom*, matrici di lat. *arbiter* e *arbitror*, la forma iguvina deve considerarsi prestito del lat. *arbitratus*, al pari di altri termini della lingua giuridico-sacrale. Il fonetismo dell'italico è in grado di render conto dell'innovazione della sillaba interna: *b* > *p*, e *i* > *u*. Il trattamento della labiale sonora è infatti conforme a un comportamento, più generale e ben documentato, delle occlusive nelle lingue italiche (e anche nell'etrusco)[305] Il timbro *-u-* in

---

non faceva più posizione », altrimenti avremmo dovuto aspettarci un nom. sg. **arbeter*, uniformato su **arbetrum*, ecc. (*Gli antichi Italici*, cit., p. 227).

[304] M. Niedermann, *Hist. Lautlehre des Lat.*, cit., pp. 30 sgg.; F Sommer, *Handb. der lat. Laut- und Formenlehre*, I, cit., p. 90.

[305] Per l'alternanza *p/b* cf. u. *hapinaf/habina*; *hipid, hipust*, ecc. / *habe*, lat. *habeo*; o. *embratur* / pel. *empratois*, lat. *imperator*; u. *iabuscom* / *iapuzkum*; *subra* / *supru*; *kabru* / *kaprum*; *abrof* / *apruf*. Poiché gli alfabeti italici, come anche quelli etruschi (7 alfabetari su 47; cf. *Thesaurus linguae Etruscae*, cit., p. 209), possiedono grafemi distinti per *p* e *b*, l'alternanza dovrebbe rivelare un fatto fonologico: lo scarso rendimento dell'opposizione sorda/sonora, probabile eredità di sostrato; cf. L. Heilmann, *Alternanza consonantica mediterranea e Lautverschiebung etrusca*, in « AGI » 37 1952, pp. 47 sgg.; G. Bottiglioni, *Manuale dei dialetti italici*, cit., p. 86.

ařputrati, per cui il Pariente postulava un'alternanza latina *arbiter/ *arbuter*, come in *recipero/recupero, optimus/optumus*, s'inquadra meglio tra i fatti assimilatorî dovuti a fonemi contigui, nella fattispecie la precedente labiale, come in o. *praefucus* 'praefectus' rispetto a *facus* 'factus', u. *prehubia* 'praehibeat' rispetto a *prehabia*, o. *prupukid* 'pro pacto' rispetto a lat. *paciscor*[306]

La semantica del denominale *arbitror* e della forma participiale *arbitratus*, pur potendosi giustificare anche partendo dalla funzione dell'*arbiter* giudiziale, trova una collocazione ancor più persuasiva in quella fase in cui l'*arbiter* era ancora il mediatore stragiudiziale la cui funzione comportava l'« esprimere un parere », l'« esercitare una stima » nelle compravendite e poi, estensivamente, nelle liti divisorie e in tutte le forme di transazione tra privati. Non a caso anche la semantica di *aestimō, aestimātor* risale anch'essa a un originario ambito commerciale. La frequenza altissima di *arbitror* nella lingua latina arcaica e il senso che di norma vi assume, 'pensare', 'stimare', vanno senz'altro interpretati a favore dell'originaria connessione di *arbiter* con un referente popolare, come il mediatore stragiudiziale, piuttosto che tecnico-giuridico. Per di più, col senso speciale 'intromettersi', 'ficcare il naso (negli affari altrui)', Plauto testimonia la persistenza, nel linguaggio popolare, di una valenza semantica in cui si può ancora riconoscere il significato etimologico 'intromettersi (come garante)', che inerisce, come si è visto, alla semantica del semitico *'rb*.

Anche la forma *arbitratus*, designante in età classica la sentenza e la funzione dell'*arbiter*, nel latino arcaico designa invece normalmente la decisione o volizione connessa con la funzione estimatoria propria dell'*arbiter*: la *damni decisio*. Plauto conserva nelle locuzioni « tuo arbitratu », « tuus arbitratus est » 'come vuoi tu' l'accezione popolare che rimanda alla funzione di stima e garanzia del mediatore cui le parti affidano la *disceptatio* nella lite o la *sequestratio* della *res*. La forma *arbitrium*, infine, anche se è stata dubitativamente ricostruita nel testo delle XII Tavole, è probabilmente più tarda, costituita sull'analogia di *iudicium*.

In definitiva, anche i derivati di *arbiter* (*arbitror*, *arbitratus*, *arbitrium*) mostrano di conservare, nelle varie tappe della loro

---

[306] Cf. R. d'Avino, *Sulla morfologia di osco prupukid*, in « Ricerche linguistiche » 6, 1974, pp. 274 sgg.

storia semantica, memoria dell'antico impiego di *arbiter* nel registro tecnico del commercio, e, al pari di *arrabō* e di *arra*, rivelano la loro idoneità a una ricezione specialistica nel lessico giuridico che con il gergo commerciale si è sempre trovato, nel contesto delle attività del Forum, in una condizione assai favorevole alle reciproche interferenze.

7 In conclusione, la storia dell'assunzione e dell'adattamento del gruppo lessicale semitico in latino si può così sintetizzare: il fenicio *'arb* 'garante (nelle compravendite)' viene determinato in latino col suffisso *-ter* nella forma *arb-i-ter*; il derivato *'arrabōn* 'garanzia' passa al latino nella forma *arrabō* e, forse, nella forma *rabō*. Devono inoltre essere state recepite, negli ambienti commerciali etrusco-latini, le forme sostantivali *'arrab(a)* e *'arrib*, importate anch'esse dai mercanti fenici o cartaginesi. L'etrusco ha potuto trarre da *'arrab(a)* la forma ridotta *arra*, su cui ha costruito *ar(r)-il* 'sensale' e poi 'Atlante'; il latino ha derivato da *'arrib* il nome d'agente *arriblator* (<**arrib-ul-ātor*), cui si è affiancato l'etruschismo *arillātor*, rideterminato da etr. *aril*, e per influenza dei composti latini in *-lātor* Infine sull'allomorfo *rabō* si è potuto formare il sostantivo latino *rabula*, di aspetto etruscheggiante nel suffisso e nella desinenza.

Un risultato dell'analisi formale, cioè il ruolo decisivo dell'etrusco nella formazione dei lessemi latini *arra, arillator* e *rabula*, concorre ad orientarci verso il periodo etrusco della Roma regia (VII-VI sec. a.C.) per la cronologia dell'apparizione del termine *arbiter* nella lingua latina.

Si può dire, infine, che la ricezione della figura dell'*arbiter* nel processo romano antico, accanto a quella del *iudex*, si è compiuta verosimilmente nel corso dei rivolgimenti politici e sociali che si verificarono tra gli ultimi anni del VI secolo (fine della monarchia) e la metà del V (codificazione delle XII Tavole). Fu in questo periodo che le rivendicazioni della plebe ottennero i primi consistenti successi. fu strappato al patriziato il monopolio nella gestione della *res publica* e nell'amministrazione della giustizia. In questi anni turbolenti, in cui i capi della plebe, agitatori per lo più facinorosi, comunque potenzialmente pericolosi per le istituzioni, guadagnarono l'accesso alla magistratura (*tribuni plebis*), l'attività stragiudiziale degli intermediari che operavano nel Foro come periti e come

arbitri, fu recepita nel diritto del pretore. E non è un caso, forse, che la più remota menzione del termine *arbiter* sia quella delle XII Tavole, che sancirono l'uguaglianza di tutti i liberi, patrizi e plebei, di fronte alle leggi del *ius civile*.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Abeles A.: *Der Bürge nach biblischem Recht*, « Monatschr. f. d. Gesch. u. Wissensch. d. Judentums » 66, 1922, pp. 279-294; 67 1923, pp. 35-52.

Barth J.: *Die Nominalbildung in den semitischen Sprachen*, Hildesheim 1967 (rist. della 2. ed., Leipzig 1894).

Belardi W.: *Superstitio*, Roma 1976.

———: *Studi mithraici e mazdei*, Roma 1977

Benveniste E.: *Le vocabulaire des institutions indoeuropéennes. 2. Pouvoir, droit, religion*, Paris 1969 (ed. ital. a c. di M. Liborio, Torino, 1976).

Boyer G.: *Étude juridique*, in *Le palais royal d'Ugarit*, III, Paris 1955, pp. 283 sgg.

Broggini G.: *Iudex arbiterve. Prolegomena zum Officium des römischen Privatrichters*, Köln-Graz 1957

———: *Introduction au sequester*, in *Mélanges Meylan*, I, Lausanne 1963, pp. 43-63.

Cohen M.: *À propos de « gage, caution » dans les langues sémitiques*, « Comptes rendus du Groupe linguistique d'études chamito-sémitiques » 8, 1957-60, pp. 13-18.

Crifò G.: *Arbitrato*, in « Encicl. del Diritto », II, Varese 1958, pp. 893 sgg.

Cuny A.: Latin arbiter vetāre, « Revue des études anciennes » 11, 1909, pp. 184-186.

Cuq E.: *Études sur le droit babylonien*, Paris 1929.

Driver G.R., Miles J.C.: *The Assyrian Law*, Oxford 1935.

———: *The Babylonian Law*, I, Oxford 1952; II, Oxford 1955.

Düll R.: *Der Gütegedanke im römischen Zivilprozessrecht. Ein Beitrag zur Lehre der Bedeutung von arbiter, actiones arbitrariae, Verfahren in iure und exceptio*, München 1931.

Durante M.: *Una sopravvivenza etrusca in latino*, « Studi Etruschi » 41 (Serie III), 1973, pp. 193-200.

Eilers W.: *Gesellschaftsformen im altbabylonischen Recht*, Leipzig 1931.

Eisser G., Lewy J.: *Die altassyrischen Rechtsurkunden von Kültepe*, I, Leipzig 1930-35.

Ernout A.: *Philologica*, I, Paris 1946.

Ernout A., Meillet A.: *Dict. étymol. de la langue latine. Histoire des mots* (= *DELL*), Paris 1932.

Falk Z.W.: *Zum jüdischen Bürgschaftsrecht*, « Revue intern. des droits de l'antiquité » 10, 1963, pp. 43-54.

Fay E.W.: *Latin bitere, arbiter*, « Revue de linguistique et de philologie comparée » 31, 1898, pp. 373-379.

Gelb I.J., Jacobsen Th., Landsberger B., Oppenheim A.L.: *The Assyrian Dictionary*, IV, Chicago 1958, pp. 259-273.

Guillaume A.: *The Ḫabiru, the Hebrews and the Arabs*, « Palestine Exploration Quarterly » 78, 1946, pp. 64-85.

Guizzi F.: *Intorno alla nozione romana del sequestro*, in *Mnemeion Siro Solazzi*, Napoli 1964, pp. 318-345.

Juret A.: *Études de morphologie et d'étymologie latines*, « Revue des études latines » 16, 1938, pp. 55-73.

Karlowa O.: *Beiträge zur Geschichte des römischen Civilprocesses*, Berlin 1865.

———: *Der röm. Zivilprozess zur Zeit der Legisaktionen*, Berlin 1872.

Kaser M.: *Das römische Privatrecht*, München 1955.
———: *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1966.

Keller F.L.: *Der röm. Civilprocess und die Aktionen*, Leipzig 1883[6].

Kestemont G.: *Diplomatique et droit international en Asie occidentale (1600-1200 a. J.-C.)*, Louvain-la-Neuve 1974.

Koschaker P.: *Babylonisch-assyrisches Bürgschaftsrecht*, Leipzig-Berlin 1911.

Lenel O.: *Das Edictum Perpetuum*, Leipzig 1927[3].

Lewy H.: *Die semitischen Fremdwörter im Griechischen*, Berlin 1895 (rist. 1970).

Massei M.: *L'arra nella compravendita*, « Bull. Ist. Dir. Rom. » 48, 1941, pp. 215-401.

Masson E.: *Recherches sur les plus anciens emprunts sémitiques en grec*, Paris 1967

Mastrelli C. A.: *Convergenze e divergenze nell'Italia antica*, « Archivio glottologico italiano » 69, 1984, pp. 53-83.

Mayer M.L.: *Gli imprestiti semitici in greco*, « Rend. Ist. Lombardo, Classe Lettere » 94, 1960, pp. 311-351.

Meylan Ph.: *Les arrhes dans la vente dans Plaute*, in *Droits de l'antiquité et sociologie juridique*, Paris 1959, pp. 205-214.

Müller A.: *Semitische Lehnworte im älteren Griechisch*, « Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen » 1, 1877, pp. 286 sgg.

Muss-Arnolt W.: *On Semitic Words in Greek and Latin*, « Transactions of the American Philological Association » 23, 1892, pp. 35-157

Nims Ch.F.: *The Title 'rbṯ and « Letters of Agreement »*, « The Journal of Egyptian Archeology » 24, 1938, pp. 78-82.

Pariente A.: *Notas al vocabulario jurídico latino. Arbiter*, « Anuario de historia del Derecho Español » 17, 1946, pp. 974-990.

Petschow H.: *Neubabylonisches Pfandrecht*, Berlin 1956.

Pringsheim F.: *Le témoignage dans la Grèce et Rome archaïque*, « Revue intern. des droits de l'antiquité » 6, 1951, pp. 161-175.

San Nicolò M.: *Parerga Babylonica I. Żum vorderasiatischen Ursprung des griechischen ἀρραβών*, « Archiv Orientální » 4, 1932, pp. 34-38.

Szlechter E.: *Le cautionnement à Larsa*, « Revue hist. du droit français et étranger » 33, 1956, pp. 1-24; 181-195.

Volterra E.: *Studio sull'arra sponsalicia*, « Riv. ital. per le Scienze giuridiche », Serie II, 2, 1927; pp. 581 sgg.; 4, 1929, pp. 3 sgg.; 5, 1930, pp. 155 sgg.

———: *Istituz. di Diritto privato romano*, Roma 1974 (rist.).

Weil H.M.: *Gage et cautionnement dans la Bible*, « Archives d'histoire du droit oriental » 2, 1938, pp. 171-241.

———: *Le cautionnement talmudique*, « Archives d'hist. du droit oriental » 3, 1947, pp. 167-208.

Wlassak M.: *Röm. Processgesetze*, II, Leipzig 1888-91.

Yoyotte J.: *Le gage ('rb) en égyptien*, « GLECS » 8, 1957-60, p. 24.

Zimmermann A.: *Zur Entwickelung des Suffixes -tor (-ter) im Latein*, « Indogermanische Forschungen » 18, 1905-6, pp. 376-381.

SIGLE

« AGI » = « Archivio glottologico italiano »

« AHDO » = « Archives d'histoire du droit oriental »

« BB » = « Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen » (= « Bezzenberger's Beiträge »)

« BSL » = « Bulletin de la Société de Linguistique de Paris »

CGL = *Corpus Glossariorum Latinorum*, ed. G. Goetz, Lipsiae 1888-1901

CII = *Corpus Inscriptionum Italicarum*

CIL = *Corpus Inscriptionum Latinarum*

CIS = *Corpus Inscriptionum Semiticarum*

DELG = P Chantraine, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, Paris 1968-1980

DELL = A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris 1932, 1959[4].

EP = O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum*, Leipzig 1927[3].

FEW = W von Wartburg, *Französisches etymologisches Wörterbuch*, Bonn 1928 sgg.

« GLECS » = « Comptes rendus du Groupe linguistique d'études chamito-sémitiques »

« IF » = « Indogermanische Forschungen »

« KZ » = « Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung » (= « Kuhn's Zeitschrift »)

PG = *Patrologia Graeca*

PL = *Patrologia Latina*

« PP » = « La Parola del Passato »

« REA » = « Revue des études anciennes »

« REL » = « Revue des études latines »

REW = W Meyer-Lübke, *Romanisches etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg 1972[5]

« RHD » = « Revue d'histoire du droit »

« RIDA » = « Revue internationale des droits de l'antiquité »

« SDHI » = « Studia et documenta historiae et iuris »

« SE » = « Studi Etruschi »

SIG = W Dittenberger, *Sylloge inscriptionum Graecarum*, Leipzig 1915-1924.

« SZ » = « Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung »

TLE = *Testimonia Linguae Etruscae*, a cura di M. Pallottino, Firenze 1968[2]

« ZA » = « Zeitschrift für Assyriologie »

INDICE DEGLI AUTORI CITATI

INDICE